


GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° dicembre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 86081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 432. Sentenza 11-23 novembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di anzianità - Pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 - Prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima - Riduzione del trattamento - Omessa previsione che la pensione non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima - Violazione dei principi della ragionevolezza e dell'adeguatezza del trattamento previdenziale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili dedotti.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, terzo comma, come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
- Costituzione, artt. 3, e 38, secondo comma (art. 35, primo comma) Pag. 9

N. 433. Sentenza 11-23 novembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Fondo di previdenza gestito dall'ENASARCO - Agenti e rappresentanti di commercio - Pensioni di vecchiaia - Prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima - Omessa previsione che la pensione non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima - Irragionevolezza in contrasto con i principi della tutela previdenziale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 2 febbraio 1973, n. 12, artt. 10 e 37.
- Costituzione, artt. 3 e 38 » 12

N. 434. Ordinanza 11-23 novembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti dello Stato - Indennità di buonuscita - Soggetti beneficiari, in caso di decesso del dipendente - Trasmissibilità dell'indennità ai fratelli e alle sorelle solo se viventi a carico del dipendente deceduto - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, rispetto a quanto previsto per l'indennità di fine rapporto dei lavoratori privati (art. 2122 cod. civ.) - Illegittimità costituzionale della norma, già dichiarata in via conseguenziale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 36 » 15

N. 435. Ordinanza 11-23 novembre 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Prestazioni previdenziali - Rimborso di somme maturate dagli aventi diritto in applicazione di sentenze costituzionali - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, nonché compressione della funzione giurisdizionale e di quella legislativa del Parlamento, con violazione inoltre dell'obbligo di copertura di nuove spese - Normativa sopravvenuta - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140.
- Costituzione, artt. 1, 3, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 103, 104, 113 e 136

Pag. 17

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 636. Ordinanza del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore del 29 luglio 1999.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna - Decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione, a pena di nullità di tali atti, di previo invito all'indagato a comparire per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto al rito ordinario - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen. 1988, artt. 459 e 464.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 21

N. 637. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 21 luglio 1999.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Udienza preliminare - Giudice che, nel medesimo procedimento, abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Differimento di efficacia della disposizione contenente tale causa di incompatibilità al 2 gennaio 2000 - Irragionevolezza.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 247, comma 2-bis, modificato dal d.-l. 24 maggio 1999, n. 119, (recte: 145) art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 3

» 22

N. 638. Ordinanza del tribunale di Bologna del 24 giugno 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Sistema del cosiddetto tetto pensionabile - Pensioni anteriori al 1° gennaio 1988 e riliquidate successivamente a tale data - Rivalutazione della quota aggiuntiva fino alla data di decorrenza del trattamento originario - Rivalutazione di detta quota fino alla data di riliquidazione del trattamento pensionistico - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 72/1990.

- Legge 29 marzo 1982, n. 297 (recte: 29 maggio 1982) art. 3, comma 11, in relazione alla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6; d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-bis, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160.
- Costituzione, artt. 3 e 38

» 24

N. 639. Ordinanza del tribunale di Bologna del 24 giugno 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Sistema del cosiddetto tetto pensionabile - Pensioni anteriori al 1° gennaio 1988 e riliquidate successivamente a tale data - Rivalutazione della quota aggiuntiva fino alla data di decorrenza del trattamento originario - Rivalutazione di detta quota fino alla data di riliquidazione del trattamento pensionistico - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 72/1990.

– Legge 29 marzo 1982, n. 297 (*recte*: 29 maggio 1982) art. 3, comma 11, in relazione alla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6; d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-*bis*, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160.

– Costituzione, artt. 3 e 38 Pag. 28

N. 640. Ordinanza del tribunale di Firenze del 7 luglio 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Periodi utili ai fini pensionistici - Periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità di cui agli artt. 4 e 5, legge n. 1204/1971, ma antecedenti l'entrata in vigore della legge stessa - Accredittamento della contribuzione figurativa con effetto dal periodo in cui si verifica l'evento, anziché dal 1° gennaio 1994, come stabilito dalla normativa precedente - Eccesso di delega.

– D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4.

– Costituzione, art. 77 » 30

N. 641. Ordinanza del giudice di pace di Osimo del 21 settembre 1999.

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza del giudice di pace che ha emesso il decreto - Modificazione, per ragione di connessione, in presenza di domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore - Rimessione dell'intera controversia al giudice superiore - Obbligatorietà - Compressione del diritto di azione e difesa (derivante dall'impossibilità delle parti di stare in giudizio personalmente) - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

– Cod. proc. civ., artt. 36 e 40, comma 7.

– Costituzione, artt. 24, primo comma, e 25, primo comma » 32

N. 642. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 12 maggio 1999.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna - Mancata previsione di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa.

– Cod. proc. pen. 1988, art. 459.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 35

N. 643. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina del 5 giugno 1999.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna - Mancata previsione di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa.

– Cod. proc. pen. 1988, art. 459.

– Costituzione, artt. 3 e 24 » 38

N. 644. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 7 luglio 1999.

Impiego pubblico - Corpo degli agenti di polizia penitenziaria - Corso per la nomina in ruolo - Assenza dell'allievo per malattia per più di sessanta giorni - Dimissione dal corso - Conseguente, automatica cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione - Possibilità di partecipare ad uno dei corsi successivi indetti dall'Amministrazione come previsto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 212/1998, per gli agenti della Polizia di Stato - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, art. 7, comma 1, lett. d) d.-l. 13 settembre 1996, n. 479, art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 97

Pag. 39

N. 645. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 23 giugno 1999.

Impiego pubblico - Corpo degli agenti di polizia penitenziaria - Corso per la nomina in ruolo - Assenza dell'allievo per malattia per più di sessanta giorni - Dimissione dal corso - Conseguente, automatica cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione - Possibilità di partecipare ad uno dei corsi successivi indetti dall'Amministrazione come previsto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 212/1998, per gli agenti della Polizia di Stato - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, art. 7, comma 1, lett. d) d.-l. 13 settembre 1996, n. 479, art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 97

» 43

N. 646. Ordinanza del tribunale di Sassari del 14 aprile 1999.

Adozione e affidamento - Adozione di persone maggiorenni - Condizioni - Differenza di età di almeno diciotto anni tra adottante e adottato - Possibilità di riduzione da parte del giudice, nel caso in cui l'adottando sia figlio maggiorenne del coniuge dell'adottante - Omessa previsione - Violazione di diritti fondamentali attinenti alla personalità - Irragionevole disparità di trattamento fra adottandi maggiorenni e minorenni - Compressione dei diritti della famiglia fondata sul matrimonio - Contrasto con la tutela dei figli nati fuori del matrimonio - Richiamo alla sentenza n. 44/1990 della Corte costituzionale.

- Cod. civ., art. 291.
- Costituzione, artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma

» 46

N. 647. Ordinanza del tribunale di Napoli del 16 luglio 1999.

Poste e telecomunicazioni - Servizi di bancoposta - Buoni postali fruttiferi - Riduzione dei tassi d'interesse disposta con decreto ministeriale - Estensione della variazione ai titoli già emessi di una o più serie precedenti - Possibilità, pur in assenza di apposita clausola sottoscritta per accettazione dal cliente e pur se la variazione non sia stata comunicata al suo domicilio per l'eventuale esercizio del diritto di recesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli analoghi servizi resi dalle banche - Eccesso di potere legislativo - Incidenza sulla tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo.

- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 173, modificato dal d.-l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito in legge 25 novembre 1974, n. 588.
- Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97

» 48

- N. 648. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Genova dell'11 giugno 1999.
- Imposta di registro - Trasferimenti a titolo oneroso di immobili destinati ad uso di abitazione non di lusso - Agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 118/1985 e dalla legge n. 168/1982 - Cumulo - Applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Limite - Esclusione della possibilità di rimborso - Irragionevole discriminazione in danno dei contribuenti che, dopo aver provveduto al pagamento richiesto dall'Amministrazione, avevano presentato istanza di rimborso.**
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
 - Costituzione, art. 3 Pag. 51
- N. 649. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 25 novembre 1998.
- Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.**
- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
 - Costituzione, artt. 33 e 34 » 54
- N. 650. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 21 aprile 1999.
- Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sui principi di retribuzione proporzionata ed adeguata.**
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 28, comma 4.
 - Costituzione, artt. 3 e 36 » 56
- N. 651. Ordinanza del tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia del 13 settembre 1999.
- Procedimento civile - Deduzioni istruttorie - Termini assegnati dal giudice - Perentorietà - Possibilità di produrre documenti oltre la scadenza (senza invocare la rimessione in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ. - Preclusione - Compressione del diritto di difesa - Irrazionalità - Ingiustificata disparità di trattamento ed illogicità in raffronto al regime delle prove nel rito del lavoro ed all'ammissibilità di nuovi documenti in appello.**
- Cod. proc. civ., art. 184.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 64
- N. 652. Ordinanza del tribunale di Aosta del 7 ottobre 1999.
- Referendum - Regione Valle d'Aosta - Giudizio di ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare - Competenza attribuita all'Ufficio regionale per il referendum popolare istituito presso il tribunale di Aosta - Violazione del principio della riserva alla legislazione statale in materia di ordinamento giudiziario - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 43/1982, 212/1984, 203/1987, 615/1987 e 767/1988.**
- Legge regione Valle d'Aosta, 7 maggio 1975, n. 16, art. 9.
 - Costituzione, art. 108 » 67

N. 653. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Venezia del 6 luglio 1999.

Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni di atti processuali - Notificazione a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data di spedizione, anziché di ricezione dell'atto - Disparità di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo posta nel processo civile ed in quello amministrativo - Disparità di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario - Incidenza sulla certezza e sulla tutela delle situazioni giuridiche dei destinatari della notifica - Contrasto con principi e criteri direttivi posti dalla legge delega n. 413/1991.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76, in relazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, lett. g)

Pag. 68

N. 654. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Como del 29 settembre 1999.

Imposte e tasse in genere - Definizione delle pendenze tributarie - Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 218/1997 - Assenza di parametri normativi di riferimento per la determinazione dell'obbligazione tributaria concordata - Possibilità di definizione della controversia senza che sia esercitata l'azione accertatrice, né espletata attività istruttoria - Attribuzione ai funzionari negoziatori del potere di definire le imposte con l'effetto di escludere la punibilità di reati - Violazione dei principi costituzionali relativi all'imposizione tributaria, alla capacità contributiva e ai doveri inderogabili di solidarietà.

- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 5 comma 1, lett. a), n. 218, 6, 6, comma 1, n. 218, 7, 8 e 9.
- Costituzione, artt. 2, 23, 53 e 97

» 71

N. 655. Ordinanza del tribunale di La Spezia del 5 luglio 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito in materia pensionistica - Estensione alla materia assistenziale (nella specie: assegno di invalidità civile) - Mancata previsione - Irragionevolezza del trattamento di maggior favore dell'indebito previdenziale rispetto a quello assistenziale - Incidenza sul diritto all'assistenza sociale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 196/1993.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 260, 261, 262 e 263, sostituito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 38, comma 1, 23 dicembre 1996, n. 662, e 1, commi 264 e 265.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma

» 74

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 432

Sentenza 11-23 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di anzianità - Pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 - Prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima - Riduzione del trattamento - Omessa previsione che la pensione non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima - Violazione dei principî della ragionevolezza e dell'adeguatezza del trattamento previdenziale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili dedotti.

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, terzo comma, come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
- Costituzione, artt. 3, e 38, secondo comma (art. 35, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento di trattamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1998 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Alberani Garagnani Laura e l'INPS, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avv.to Carlo De Angelis per l'INPS.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con cui il pretore di Bologna aveva respinto una domanda rivolta all'INPS per il ricalcolo dell'importo di una pensione di anzianità sulla base della sola contribuzione obbligatoria, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1998, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione — dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento di trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale).

Il rimettente — esclusa la diretta rilevanza delle sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1989 e n. 428 del 1992, perché riguardanti norme diverse e successive rispetto a quella applicabile nella specie — osserva che, secondo la denunciata normativa (concernente le pensioni con decorrenza successiva, come nel caso concreto, al 31 dicembre 1975), la retribuzione annua pensionabile va calcolata in base ai tre gruppi di 52 settimane con contribuzione più elevata nell'ambito delle 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione. Poiché nella specie l'assicurata, titolare di una pensione di anzianità a decorrere dall'agosto 1978, ha conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva trentacinquennale non già in costanza di rapporto di lavoro (iniziato nel 1939 e cessato nel 1967), ma solo successivamente, a séguito di una contribuzione volontaria (sino al 1978) di importo modesto rispetto ai contributi obbligatori, ne deriva, secondo il giudice *a quo*, un trattamento pensionistico inferiore — tenendo conto delle ultime 520 settimane — rispetto a quello liquidabile conteggiando esclusivamente i contributi assicurativi obbligatori. Donde il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale della denunciata norma sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza, della tutela del lavoro e delle garanzie previdenziali in favore dei lavoratori, in presenza di un trattamento pensionistico che risulti peggiore allorché alla contribuzione obbligatoria si aggiunga quella volontaria, che, invece, dovrebbe svolgere (anche) la funzione di salvaguardia dei contenuti economici della retribuzione pensionabile, restando irrilevante — sempre secondo il rimettente — che alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità da parte dell'assicurato si giunga solo a séguito della contribuzione volontaria successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e non già in costanza di esso.

2. — Si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza della questione, osservando che l'ambito decennale (ultime 520 settimane) della contribuzione da considerare per la determinazione dei tre periodi più favorevoli per l'assicurato (di 52 settimane ciascuno), da un lato, è più ampio di quello previsto dall'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (ultime 260 settimane) censurato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 428 del 1992 e, dall'altro, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore. Inoltre, secondo l'istituto, poiché l'assicurata, con la contribuzione volontaria, ha potuto conseguire — in tale contesto normativo — un trattamento pensionistico anticipato rispetto all'età pensionabile, la circostanza contingente di una contribuzione volontaria di modesto ammontare non inficia di illegittimità la norma denunciata.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione — dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede — nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato sino a raggiungere la prescritta anzianità contributiva ed assicurativa minima — che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella spettante sulla base della sola contribuzione obbligatoria.

Il rimettente prospetta l'ipotesi di una assicurata che, dopo aver conseguito, tramite contribuzione obbligatoria, una anzianità contributiva [28 anni] inferiore al minimo [35 anni], abbia poi versato contributi volontari sufficienti al superamento della prescritta anzianità assicurativa e contributiva minima. L'applicazione della norma denunciata, imponendo (per le pensioni con decorrenza successiva — come nel caso di specie — al 31 dicembre 1975) la considerazione, ai fini dell'individuazione della retribuzione pensionabile, dei tre gruppi di 52 settimane con contribuzione più elevata nell'ambito delle 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione, comporterebbe — secondo il rimettente stesso — l'irrazionale ed ingiusto risultato della determinazione d'un trattamento pensionistico inferiore a quello spettante sulla base della sola, più elevata, contribuzione obbligatoria (di per sé non sufficiente, tuttavia, a far maturare il diritto a pensione).

2. — La questione è solo parzialmente fondata.

2.1. — Il giudice *a quo* muove da una erronea considerazione della *ratio* delle pronunce di questa Corte da lui invocate (sentenze n. 428 del 1992, n. 307 del 1989, n. 574 del 1987), nonché da un'individuazione inesatta delle finalità stesse della contribuzione volontaria.

Con tali sentenze, infatti, nonché con le sentenze n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994 e n. 822 del 1988, questa Corte ha inteso enunciare la regola generale, secondo cui, dopo il perfezionamento

del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenze n. 201 del 1999 e n. 388 del 1995). Per cui è da ritenere che il contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., sotto il profilo della violazione dei criteri, rispettivamente, della ragionevolezza e dell'adeguatezza, sussista soltanto quando ad un maggiore apporto contributivo successivo al perfezionamento dell'anzianità minima contributiva (anche se raggiunta con contributi non solo obbligatori) corrisponda una riduzione della pensione maturata sulla base della precedente contribuzione.

Dunque la menzionata giurisprudenza — lungi dal ritenere consentito all'assicurato di sterilizzare a suo arbitrio ed in ogni caso le contribuzioni volontarie onde far valutare, a fini pensionistici, esclusivamente i più elevati contributi obbligatori — ha solo affermato che a lui dev'essere comunque consentito di optare per il trattamento previdenziale risultante dal conseguimento dell'anzianità contributiva minima, allorché l'ulteriore contribuzione comporti una riduzione della pensione, ma senza poter ottenere, ove abbia esercitato tale opzione, che gli siano riconosciuti in aggiunta eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione (v., in particolare, sentenza n. 388 del 1995).

2.2. — Da quanto premesso discende che, nella specie, occorre distinguere tra i versamenti volontari necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima e quelli ulteriori.

I principi di cui alla citata giurisprudenza valgono pienamente con riguardo alla contribuzione successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo (anche se non raggiunto — come già osservato — con la sola contribuzione obbligatoria). La normativa denunciata (precedente a quella del 1982, già dichiarata incostituzionale sotto il medesimo profilo) non si sottrae, perciò, nei limiti già precisati, alla censura di illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, mancando in essa una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a séguito del raggiungimento dell'anzianità minima contributiva, che «segna un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile» (sentenza n. 388 del 1995); restando assorbito ogni altro prospettato profilo di illegittimità costituzionale sul punto.

In senso contrario si deve concludere con riguardo ai versamenti volontari necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima.

Non si rinvergono, infatti, (tanto meno negli artt. 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, indicati dal rimettente), principi costituzionali che impongano in ogni caso e a tutti gli effetti l'equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria. E dunque è da ritenersi che il legislatore non abbia travalicato i limiti della propria discrezionalità nell'individuare il periodo di riferimento per la retribuzione pensionabile non escludendo da esso la contribuzione volontaria nel caso in cui la pensione d'anzianità venga a dover essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 433

Sentenza 11-23 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Fondo di previdenza gestito dall'ENASARCO - Agenti e rappresentanti di commercio - Pensioni di vecchiaia - Prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima - Omessa previsione che la pensione non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima - Irragionevolezza in contrasto con i principi della tutela previdenziale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 2 febbraio 1973, n. 12, artt. 10 e 37.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dal Tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Mauri Giovanni e l'ENASARCO, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione della Fondazione ENASARCO;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avv.to Bartolo Spallina per la Fondazione ENASARCO.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con cui il pretore di Udine aveva respinto una domanda rivolta all'ENASARCO per il ricalcolo della pensione di vecchiaia sulla base dei soli contributi utili al raggiungimento dell'anzianità minima, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 novembre 1998, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — degli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, in caso di prosecuzione volontaria da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità assicurativa, che la pensione non possa essere liquidata in misura inferiore a quella spettante al raggiungimento dell'anzianità pensionabile sulla base della sola contribuzione minima.

Il rimettente rileva che, nella specie, tenendo conto, ai sensi della normativa denunciata, della media delle provvigioni del triennio più favorevole dell'ultimo decennio, vengono in considerazione (in quanto cronologicamente più recenti) i contributi (volontari per 4 anni) eccedenti quelli (obbligatori per 13 anni, e volontari per

2 anni), sufficienti ad integrare il minimo di anzianità contributiva (15 anni), con la conseguenza — dovuta al minor importo della contribuzione volontaria rispetto a quella obbligatoria — di un trattamento pensionistico meno favorevole rispetto a quello spettante sulla base della sola contribuzione già sufficiente ad integrare l'anzianità minima.

Il giudice *a quo* pertanto, premessa l'analogia del regime previdenziale dell'ENASARCO con quello dell'INPS, quale sottolineata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 431 del 1991 e n. 1 del 1992, e richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1989, n. 428 del 1992, n. 264 del 1994 e n. 338 del 1995, relative al regime previdenziale dell'INPS, dubita della legittimità costituzionale della norma denunciata, ritenendo irragionevole e lesiva del principio della tutela sociale del lavoratore una disciplina che comporti la diminuzione, a séguito della prosecuzione della contribuzione volontaria, del trattamento pensionistico già maturato con i contributi obbligatori e volontari precedentemente versati, tanto da porsi in contrasto con le finalità proprie della contribuzione volontaria e dello stesso riferimento legislativo all'ultimo periodo lavorativo, diretto a garantire una più alta base di calcolo per la liquidazione del trattamento.

2. — Si è costituito in giudizio l'ENASARCO chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione, in primo luogo, osservando che nella specie non solo non si sarebbe potuto liquidare alcun trattamento pensionistico sulla base dei soli contributi obbligatori (pari a 13 anni), ma neppure risulta che la pensione calcolata in base ai primi 15 anni di contribuzione sia maggiore di quella calcolata in base alla norma denunciata; in secondo luogo, rilevando che il trattamento dell'ENASARCO, avente natura integrativa rispetto al trattamento generale obbligatorio (art. 29, secondo comma, della legge n. 613 del 1966; art. 2, primo comma, della legge n. 12 del 1973) non è comparabile con il trattamento dell'INPS, date le peculiarità di disciplina, tra cui quella di consentire all'assicurato di determinare liberamente l'ammontare del contributo volontario annuo tra un importo minimo fissato dalla legge ed un importo massimo commisurato alla media delle provvigioni liquidate negli ultimi cinque anni, anche non consecutivi, secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento (art. 8, terzo comma, della legge n. 12 del 1973).

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — degli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella spettante al raggiungimento dell'anzianità pensionabile sulla base della sola contribuzione minima.

Il rimettente prospetta l'ipotesi di un assicurato che, dopo aver conseguito la prescritta anzianità contributiva minima mediante contribuzione obbligatoria e volontaria [=15 anni], abbia continuato a versare contributi volontari [=4 anni]. L'applicazione della norma denunciata, imponendo la considerazione (al fine della liquidazione della pensione) della media delle provvigioni più elevata tra quelle calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, comporterebbe — secondo il rimettente stesso — l'irragionevole risultato di determinare un trattamento pensionistico inferiore a quello spettante sulla base della contribuzione obbligatoria e volontaria già sufficiente a far maturare il diritto a pensione.

2. — La questione è fondata.

2.1. — Questa Corte, in tema di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 28 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore al trattamento spettante sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima (sentenze n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994).

La *ratio decidendi* di tali pronunce, nonché di quelle n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 307 del 1989, n. 822 del 1988, sullo stesso tema, è individuabile nel rilievo che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento: effetto, quest'ultimo, che sarebbe, infatti, palesemente contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenze n. 201 del 1999 e n. 388 del 1995).

2.2. — Siffatto principio vale anche per la normativa ora denunciata, nella quale non è rinvenibile una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a séguito del raggiungimento dell'anzianità minima contributiva, che «segna un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile» (sentenza n. 388 del 1995).

Nessuna influenza hanno infatti su quella *ratio decidendi*, né la circostanza che il requisito contributivo minimo sia stato nella specie raggiunto con il versamento di contributi non solo obbligatori ma anche volontari, né le peculiarità del trattamento previdenziale a carico del fondo gestito dall'ENASARCO.

L'ininfluenza, nella specie, della natura (obbligatoria o volontaria) dei contributi versati onde perfezionare il requisito minimo contributivo, appare evidente sol che si consideri come la sopra affermata irragionevolezza della normativa derivi dal solo dato che ad un successivo apporto di contributi corrisponda una riduzione dell'importo della pensione già maturato dall'assicurato.

Quanto poi al dedotto carattere meramente integrativo del denunciato trattamento previdenziale, basti osservare che esso non sposta i termini del problema in esame. La prevista facoltà per l'agente o rappresentante di commercio di scegliere l'importo della contribuzione volontaria tra un minimo ed un massimo, ai sensi dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, rimane palesemente estranea al principio come sopra enunciato da questa Corte. Tale facoltà, semmai, potrebbe valere ad escludere la rilevanza della sollevata questione, ma soltanto ove l'assicurato abbia in concreto versato una contribuzione volontaria in misura sufficiente ad impedire la diminuzione della pensione calcolata in base all'anzianità minima contributiva. Condizione, questa, che non ricorre nella specie, avendo il rimettente ben chiarito che l'assicurato, in base alla legge n. 12 del 1973, dovrebbe subire la riduzione dell'importo della pensione nonostante la prosecuzione (volontaria) della contribuzione dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo.

3. — Da quanto sopra discende che va dichiarata l'illegittimità costituzionale, nei termini prospettati dal rimettente.

Resta tuttavia fermo — secondo quanto già precisato da questa Corte — che la salvaguardia della posizione acquisita a séguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facoltà di optare per il periodo di contribuzione a lui più favorevole, senza possibilità, dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione (sentenza n. 388 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 434

Ordinanza 11-23 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti dello Stato - Indennità di buonuscita - Soggetti beneficiari, in caso di decesso del dipendente - Trasmissibilità dell'indennità ai fratelli e alle sorelle solo se viventi a carico del dipendente deceduto - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, rispetto a quanto previsto per l'indennità di fine rapporto dei lavoratori privati (art. 2122 cod. civ.) - Illegittimità costituzionale della norma, già dichiarata in via consequenziale - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Dotti Lucia contro l'INPDAP ed altri, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Dotti Lucia;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio — promosso dalla erede testamentaria di un dipendente pubblico, deceduto in attività di servizio, onde ottenere il pagamento dell'indennità di buonuscita spettante a quest'ultimo, liquidata invece dal convenuto INPDAP a favore dei fratelli del *de cuius* non viventi a carico di lui —, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Milano, con ordinanza emessa il 15 gennaio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui non prevede che il dipendente dello Stato possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, nel caso in cui il medesimo deceda in servizio lasciando i parenti che la legge indica come astratti beneficiari dell'indennità stessa, ma nei cui confronti non aveva al momento del decesso alcun obbligo alimentare»;

che, secondo il rimettente, alla stregua delle affermazioni contenute nella sentenza n. 106 del 1996 — con la quale questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la succitata disposizione, nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge —, il «peculiare carattere dimidiato fra il profilo retributivo e quello previdenziale» dell'indennità di buonuscita consente di giustificare la deroga al principio della libera disponibilità *mortis causa* del beneficio soltanto in presenza di persone nei cui confronti il *de cuius* aveva obblighi alimentari e non anche in presenza di soggetti (quali, nella specie, il fratello e la sorella) che non dipendevano economicamente da lui;

che, pertanto, la denunciata norma si pone in contrasto — sempre secondo il rimettente — con gli artt. 3 e 36 Cost., data l'irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto disposto per il settore privato dal-

l'art. 2122 cod. civ., che — nello stabilire una riserva legale di destinazione a favore dei parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo solo se viventi a carico del prestatore di lavoro — prevede un diverso regime di trasmissibilità dell'indennità di buonuscita nel caso di premorienza del lavoratore ancora in servizio, cui viene attribuita una più ampia facoltà di disporre per testamento;

che si è costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio *a quo* la quale ha concluso per la declaratoria d'illegittimità costituzionale.

Considerato che, con sentenza n. 243 del 1997 (ignorata dal rimettente) — ribadito che ogni forma di devoluzione *anomala* dell'indennità di buonuscita, in deroga ai principi della successione *mortis causa* esclusivamente a favore di determinati soggetti, può trovare razionale fondamento e giustificazione nella funzione previdenziale del trattamento, concorrente alla natura retributiva dello stesso, solo in considerazione del fatto che come destinatarie di questo siano indicate persone integrate nel nucleo familiare del defunto, dalla cui retribuzione esse ricevevano un sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua morte (cfr. in tal senso, sentenza n. 106 del 1996 ed ordinanza n. 153 del 1998) —, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 «nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del *de cuius* siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi»;

che, in quella sede, la Corte — in ragione della generale portata delle considerazioni svolte in ordine all'ingiustificata previsione di vocazioni anomale prive di un razionale fondamento legato alla prioritaria tutela di esigenze di solidarietà familiare — ha anche dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973, proprio «nella parte in cui non prevede che, nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del *de cuius* solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui»;

che pertanto la disposizione, così come denunciata, non vive più nell'ordinamento giuridico e, dunque, la sollevata questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 435

Ordinanza 11-23 novembre 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Prestazioni previdenziali - Rimborso di somme maturate dagli aventi diritto in applicazione di sentenze costituzionali - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, nonché compressione della funzione giurisdizionale e di quella legislativa del Parlamento, con violazione inoltre dell'obbligo di copertura di nuove spese - Normativa sopravvenuta - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140.
- Costituzione, artt. 1, 3, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 103, 104, 113 e 136.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1998 (n. 3 ordinanze) dal pretore di Brescia, il 24 ottobre 1997 ed il 10 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Nocera Inferiore, rispettivamente iscritte ai nn. 167, 168, 169, 180, 181 e 182 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti — instaurati per ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale — il pretore di Brescia, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 17 dicembre 1998 (r.o. nn. 167 e 168 del 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica);

che, secondo il rimettente, la censurata normativa — sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, oltre che della sentenza n. 240 del 1994 — si pone in contrasto: a) con l'art. 113 Cost., in quanto sostanzialmente preclusiva della tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di diniego delle prestazioni già pronunciati dall'INPS; b) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., essendo di ostacolo allo svolgimento della funzione giurisdizionale, a cagione del trasferimento in sede amministrativa del contenzioso giudiziario pendente, peraltro non eliminato dalla previsione dell'estinzione d'ufficio dei processi; c) con gli artt. 24 e 25 Cost., poiché — stante l'esclusione degli accessori del credito e la vanificazione del diritto

degli eredi — alla perdita del diritto all'azione, conseguente all'estinzione dei giudizi ed alla compensazione delle spese, non si accompagna un arricchimento della sfera patrimoniale degli interessati, in misura sufficiente a far ritenere insussistente la violazione degli evocati parametri;

che, sempre secondo il rimettente, le disposizioni censurate, «nella loro interezza ed in ogni singola parte, parola e norma» — non potendo le Camere procedere alla conversione di decreti-legge reiterati, allorché l'ultimo decreto non sia destinato a regolare diversamente un nuovo caso straordinario di necessità ed urgenza — contrastano anche con gli artt. 1, 70, 72, 77, 94 e 136 Cost., siccome frutto di un tardivo ed anomalo procedimento di conversione, non costituente, per effetto del trasferimento del vizio genetico del d.-l. iterato o reiterato, espressione di autonoma e libera determinazione delle due Camere, condizionate altresì dalla redazione della legge in soli tre articoli, contenenti un coacervo indistinto di materie disomogenee, così formulati dal Governo al solo fine di poter chiedere il voto di fiducia;

che, con altra ordinanza emessa sempre il 17 dicembre 1998 (r.o. n. 169 del 1999), sulla base di identiche motivazioni riferite ai singoli parametri evocati — cui viene aggiunta la lamentata violazione dell'obbligo di copertura reale della relativa spesa —, lo stesso pretore di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, per contrasto con gli artt. 1, 24, 25, 70, 72, 77, 81, 94, 101, 102, 104 e 113 Cost.;

che, nel corso di tre analoghi giudizi, il pretore di Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto emesse il 24 ottobre 1997 (r.o. n. 180 del 1999) ed il 10 marzo 1999 (r.o. nn. 181 e 182 del 1999), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104 Cost., nella parte in cui, al comma 181, prevede il pagamento delle somme dovute mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 181, prevede che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi riepilogativi che gli Enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude che nella determinazione dell'importo maturato concorrano interessi e rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25 Cost., là dove dispone, al comma 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese di lite;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 167, 169, 180 e 182 del 1999, si è costituito l'INPS, concludendo per la inammissibilità delle sollevate questioni.

Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni, i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la normativa denunciata dai rimettenti è stata, anche successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul censurato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le medesime scadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari emessi in materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 303 e 306 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici stessi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C1173

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 636

*Ordinanza emessa il 29 luglio 1999 dal tribunale di Napoli
sezione distaccata di Frattamaggiore nel procedimento penale a carico di Caputo Giuseppe*

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna - Decreto che dispone il giudizio - Mancata previsione, a pena di nullità di tali atti, di previo invito all'indagato a comparire per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto al rito ordinario - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen. 1988, artt. 459 e 464.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Rilevato che Caputo Giuseppe è stato tratto a giudizio in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. per essersi impossessato di energia elettrica (kw 2.656) sottraendola all'Enel del distretto di Napoli mediante manomissione del disco misuratore dei consumi;

Rilevato che il presente procedimento è stato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale n. 1724/1998 emesso dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Napoli con decreto di citazione a giudizio del 1° luglio 1998;

Rilevato che il difensore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto stabilito dagli artt. 416 e 555 c.p.p. per il rito ordinario, la nullità della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire a rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p.; ovvero dell'art. 464 c.p.p. nella parte in cui non prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato se esso non è preceduto dall'invito a comparire a rendere interrogatorio davanti al p.m. ovvero davanti allo stesso g.i.p.;

O S S E R V A

La legge 16 luglio 1997, n. 234, ha introdotto l'interrogatorio di garanzia *ex art. 375 c.p.p.* quale presupposto obbligatorio ai fini della procedibilità dell'azione penale e, tale disposizione, intervenendo sugli articoli del codice disciplinanti la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) e la citazione a giudizio (art. 555 c.p.p.), ha statuito la nullità delle stesse se non precedute dall'invito a comparire a rendere interrogatorio.

Nulla è stato però variato in tema di procedimento per decreto con ciò creandosi una evidente disparità di trattamento tra coloro nei cui confronti si procede con rito ordinario e quelli per i quali si adotti il procedimento per decreto.

Va rilevato che il procedimento per decreto è un'eccezione nell'ordinamento che non consente all'imputato di difendersi e pone limiti anche al principio del libero convincimento del giudice, elevando a rango di «prove» gli «indizi di parte» contenuti nel fascicolo del p.m.

Proprio per questo motivo la direttiva n. 46 della legge delega per l'emanazione del codice di procedura vigente aveva previsto il procedimento per decreto a patto che vi fossero «tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione».

Invero non può ritenersi ammissibile che l'imputato venga privato di una garanzia solo a seguito di una scelta operata dal p.m. tant'è vero che per gli altri riti alternativi è sempre necessaria la richiesta o il consenso dell'imputato.

Considerato, quindi, che la questione proposta appare rilevante nel presente procedimento in quanto attiene ai presupposti processuali dello stesso e che la sua mancata risoluzione comporterebbe, essendo tale presupposto sanzionato a pena di nullità assoluta, la nullità di tutti gli atti conseguenti;

Ritenuto, pertanto, di non poter decidere indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa di Caputo Giuseppe e ritenuta, la stessa non manifestamente infondata per le ragioni sopra enunciate;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 464 c.p.p.;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica.

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Frattamaggiore, addì 29 luglio 1999.

Il giudice: ALBANESE

99C1146

N. 637

Ordinanza emessa il 21 luglio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Papalia Domenico

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Udienza preliminare - Giudice che, nel medesimo procedimento, abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Differimento di efficacia della disposizione contenente tale causa di incompatibilità al 2 gennaio 2000 - Irragionevolezza.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 247, comma 2-bis, modificato dal d.-l. 24 maggio 1999, n. 119, (recte: 145) art. 3, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Premesso che, nel corso dell'udienza preliminare, dinnanzi a questo giudice, il quale ha svolto altresì funzioni di giudice per le indagini preliminari nel procedimento a carico dell'imputato, la difesa di Domenico Papalia, con note depositate in data 16 luglio 1999, ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, comma 2-bis, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, interpolato dall'art. 3, comma 3, d.-l. 24 maggio 1999, n. 119, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui differisce il termine d'acquisto d'efficacia dell'art. 34, comma 2-bis c.p.p., interpolato dall'art. 171 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000;

Che la denuncia d'illegittimità costituzionale *de qua agitur* è stata reiterata dalla difesa dell'imputato all'udienza del 19 luglio 1999 e che all'udienza del 21 luglio 1999, il pubblico ministero ha chiesto se ne dichiarasse la manifesta infondatezza;

Sciogliendo la riserva di cui a tale ultima udienza;

O S S E R V A

La questione prospettata è rilevante: questo giudice dell'udienza preliminare, avendo già svolto nel procedimento funzioni di giudice per le indagini preliminari ed adottato, altresì, provvedimenti cautelari nei confronti dell'imputato Domenico Papalia, là dove non fosse stato previsto il differimento dell'efficacia della norma di cui all'art. 34, comma 2-bis c.p.p., interpolato dall'art. 171, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000, avrebbe dovuto, *sic et simpliciter*, dichiarare la propria incompatibilità.

Ciò posto, sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione, va evidenziato che, sin dall'immediatezza dell'entrata in vigore del codice del 1989, la Corte costituzionale, attraverso una serie reiterata d'interventi, ha provveduto a colmare in molte parti le lacune del quadro normativo evocato dall'art. 36, lett. g) c.p.p. in tema d'incompatibilità, tracciando, già con la sentenza n. 496 del 1990, una linea ideale di demarcazione tra attività svolte durante le indagini preliminari tali da condizionare (o da far apparire condizionato) il successivo accertamento del dovere di punire ed attività non implicanti alcun condizionamento: le prime, consistenti in valutazioni non formali, ma di contenuto, dei risultati dell'indagini preliminari, avrebbero dovuto costituire altrettante ipotesi d'incompatibilità.

Quest'ultimo principio è stato successivamente ribadito, sia da Corte cost. 15 dicembre 1994, n. 453, là dove ha ritenuto sussistente l'incompatibilità allorché «l'aspetto sostanziale della funzione di giudizio si concreti in una valutazione del merito delle indagini, complessivamente considerate nel loro stadio terminale, ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento idoneo a porre termine definitivamente al procedimento e a devolvere la regudicanda alla sede processuale»; sia da Corte cost., 6 settembre 1995, n. 432, per la quale è insufficiente, al fine d'escludere una causa d'incompatibilità, cogliere la «differenza tra valutazioni di tipo indiziario che il giudice compie in sede d'indagini preliminari e giudizio sul merito dell'accusa all'esito del dibattimento», ma occorre «anche considerare, più specificamente, la possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice».

Non di meno, la Corte costituzionale, al fine di negare, in via generale, l'incompatibilità tra le funzioni di giudice dell'udienza preliminare e quelle di giudice per le indagini preliminari, ha fatto leva sull'«esplicito intendimento del legislatore ... di evitare che al provvedimento di rinvio a giudizio fosse attribuito un peso eccessivo, e quindi una portata condizionante sui successivi esiti del processo»; infatti, «ove si dovesse ritenere che l'udienza preliminare è giudizio a tutti gli effetti» — argomenta Corte cost., 5 febbraio 1996, n. 24 — «detta decisione si trasformerebbe in una pesante ipoteca gravante sul destino processuale dell'imputato a causa della predelibazione sulla sua responsabilità penale».

Il legislatore, tuttavia, si muove lungo opposta direttrice, allorché, interpolando, con l'art. 171 del citato d.lgs. n. 51 del 1998, il comma 2-bis, nell'art. 34 c.p.p., individua nell'aver «esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari» un vero e proprio requisito negativo di capacità del giudice, il quale, per ciò soltanto, «non potrà emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non potrà partecipare al giudizio».

Sic stantibus rebus, la nuova causa d'incompatibilità opera a prescindere dal tipo e dal contenuto dell'intervento del giudice per le indagini preliminari, a fronte d'un esercizio della funzione del giudice per l'udienza preliminare, la quale non tollera più, in via assoluta, pregressi interventi.

Alla stregua di tali rilievi, può senz'altro apparire priva di ragionevolezza, dunque eccepibile ex art. 3 Cost., la norma di cui all'art. 247, comma 2-bis, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, interpolato dall'art. 3, comma 3, d.-l. 24 maggio 1999, n. 119, là dove differisce il termine d'inizio dell'efficacia dell'art. 34, comma 2-bis c.p.p., interpolato dall'art. 171, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000.

Poiché al fine di valutare se una legge sia o no in contrasto con il principio d'uguaglianza non è sufficiente che la stessa non contraddica i precetti inderogabili posti dall'art. 3, primo comma, Cost., essendo violato detto principio anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, tratti diversamente cittadini i quali si trovino in uguali situazioni, è necessario convenire che nulla consente di distinguere ragionevolmente fra due situazioni, nelle quali l'esercizio della funzione di giudice dell'udienza preliminare sia allo stesso modo in corso, a seconda che il giudice, nel primo caso, debba intervenire il 31 dicembre 1999, mentre nel secondo caso il 2 gennaio 2000, vigendo comunque in entrambe le ipotesi una previsione d'incompatibilità; neppure può essere considerato ragionevole motivo di differenziazione di trattamento l'esigenza di evitare, nell'immediato, l'inefficienza e le disfunzioni del sistema per effetto della nuova causa d'incompatibilità, là dove è ragionevole, più tosto, prevedere che esse possano riproporsi, tali e quali, allo scadere del nuovo termine, poiché non sono ammissibili soluzioni, le quali anziché basarsi sugli incontrastabili principi desumibili dal sistema, siano finalizzate, invece, a trovare un rimedio alle difficoltà pratiche che si teme possano mettere in pericolo l'efficienza operativa del processo penale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 37;

Ritiene rilevante nel processo in corso e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 247, comma 2-bis, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, interpolato dall'art. 3, comma 3, d.-l. 24 maggio 1999, n. 119, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui differisce il termine d'acquisto d'efficacia dell'art. 34, comma 2-bis c.p.p., interpolato dall'art. 171 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000, sollevata dalla difesa di Domenico Papalia;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dalla cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 21 luglio 1999.

Il giudice per l'udienza preliminare: LUPACCHINI

99C1147

N. 638

*Ordinanza emessa il 24 giugno 1999 dal tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Montella Saverio*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Sistema del cosiddetto tetto pensionabile - Pensioni anteriori al 1° gennaio 1988 e riliquidate successivamente a tale data - Rivalutazione della quota aggiuntiva fino alla data di decorrenza del trattamento originario - Rivalutazione di detta quota fino alla data di riliquidazione del trattamento pensionistico - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 72/1990.

- Legge 29 marzo 1982, n. 297 (*recte*: 29 maggio 1982) art. 3, comma 11, in relazione alla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6; d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-bis, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva che precede;

Il collegio osserva quanto segue.

1.1. — Con ricorso depositato il 18 settembre 1995 nella cancelleria della pretura di Bologna il sig. Montella Saverio, titolare dal 1° settembre 1985 di pensione di vecchiaia Inps ha convenuto in giudizio l'istituto assicuratore, lamentando;

che la propria pensione era stata calcolata originariamente con il sistema del cosiddetto «tetto pensionabile»;

che successivamente a questa liquidazione il sistema in questione era stato mitigato dall'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, poi interpretato dall'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160;

che la Corte costituzionale era stata investita della questione della legittimità costituzionale di queste norme in relazione alla loro pretesa inapplicabilità alle pensioni liquidate prima del primo gennaio 1988, ed aveva dichiarato, con sentenza n. 72 del 20-22 febbraio 1990 non fondate le questioni sottoposte al suo esame, ma aveva chiarito che il nuovo sistema di computo della retribuzione annua pensionabile superiore al «tetto» si riferiva «anche alle pensioni liquidate successivamente al 1° gennaio 1988»;

che l'istituto assicuratore si era adeguato all'interpretazione della Corte ed aveva disposto, con circolare del 30 novembre 1990, n. 254 (che richiamava la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 27 dell'8 giugno 1990), che la valutazione ai fini pensionistici delle quote di retribuzione eccedenti il «tetto» venisse effettuata anche per le pensioni che avevano decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988.

che l'istituto aveva riliquidato anche la pensione del ricorrente, ma in maniera erronea, in quanto aveva ommesso di imputare l'aumento sulla pensione fin dalla data della sua decorrenza (nel caso dal 1° settembre 1985) e di assoggettarla alla perequazione automatica relativa al tempo intercorrente fra la data di liquidazione e quella di decorrenza dei benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 21 della legge n. 67 del 1988.

Il ricorrente chiedeva perciò che l'Inps fosse dichiarato tenuto, e condannato, a riliquidargli la pensione di vecchiaia di cui era titolare «con l'aumento dato dal ricalcolo della retribuzione media settimanale ex art. 21, legge n. 67/1988 da imputare sin dall'origine sulla pensione e rivalutato», e perciò a corrispondergli le differenze relative, con interessi e rivalutazione monetaria.

1.2. — Si costituiva l'Inps contrastando le richieste del sig. Montella e chiedendo che fossero respinte perché infondate.

Dopo avere istruito la causa tramite una consulenza tecnica contabile, il pretore, con sentenza in data 20 maggio-2 settembre 1996, accoglieva la domanda del sig. Montella e, per l'effetto, condannava l'istituto assicuratore ad erogargli la somma complessiva di L. 5.006.732, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino al 7 maggio 1996 sull'importo (di L. 2.962.420) riconosciuto in linea capitale.

Ha impugnato l'Inps, con ricorso in appello depositato il 15 ottobre 1996 nella cancelleria del tribunale di Bologna, contestando la sentenza, e chiedendo che fosse integralmente riformata, e che la pretesa del sig. Montella fosse dichiarata totalmente infondata in fatto ed in diritto.

Si costituiva l'appellato sig. Montella Saverio, con memoria di costituzione e difesa, nella quale ribadiva le proprie tesi, contrastando l'impugnazione, e chiedendone il rigetto.

In corso di causa il collegio invitava le parti a trattare specificamente le questioni di costituzionalità non ancora sollevate dinanzi alla Corte, e, al termine di un'apposita discussione preliminare, tratteneva la causa in riserva.

2.1. — Come è noto, nel sistema di liquidazione in vigore fino al 1988 nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps esisteva un limite massimo di retribuzione pensionabile, il cosiddetto «tetto» pensionabile, per la determinazione dei trattamenti pensionistici.

La parte di retribuzione effettiva superiore a questo limite non concorrevano al calcolo della pensione (ancorché i contributi venissero versati sull'intera retribuzione, senza limiti specifici).

Con la legge n. 67 dell'11 marzo 1988, questo sistema è stato modificato.

Il sesto comma dell'art. 21 dispone, infatti, a questo proposito, che «a decorrere dall'1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui all'allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa».

Il pratica soltanto la quota parte di retribuzione pensionabile che rientrava nel limite usufruiva del rendimento pieno previsto dalla legge, le quote parti che superavano quel limite erano soggette, invece, a rendimenti minori, progressivamente decrescenti, secondo le aliquote riportate appunto nella tabella.

Questa norma è stata interpretata dall'art. 3, comma 2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, che stabilisce — nella parte che interessa in questa sede — che «l'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 marzo 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione».

La disposizione così richiamata, appunto l'undicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, prevede, infine, che «la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ... è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione».

2.2. — In sintesi, e semplificando, per determinare il trattamento spettante ad un pensionato in base alla normativa sopra riportata occorre procedere a queste operazioni:

- a) si assumono come riferimento le ultime 260 settimane di contribuzione (in pratica, se non vi sono state interruzioni, gli ultimi cinque anni) antecedenti il pensionamento;
- b) si calcola la retribuzione media settimanale, vale a dire il valore medio delle retribuzioni settimanali ricomprese in ciascun anno solare;
- c) si rivaluta ciascuna di queste retribuzioni medie settimanali, anno per anno, in misura corrispondente all'indice ISTAT del costo della vita riferito alla differenza tra l'anno cui si riferisce la retribuzione stessa e quello immediatamente anteriore al pensionamento;
- d) si sommano i dati così ottenuti, e se ne fa una media, per ottenere la retribuzione pensionabile annua;
- e) la retribuzione pensionabile così ottenuta viene moltiplicata per gli indici di rendimento previsti dalla legge;
- f) in particolare, la quota parte che rientra nel primo limite di legge viene moltiplicata per l'indice di rendimento pieno, ed il risultato di questa operazione costituisce la quota base del trattamento pensionistico;
- g) le quote di retribuzione pensionabile che superano quel limite vengono moltiplicate, secondo aliquote progressive, per i vari indici di rendimento progressivamente più ridotti previsti dalla tabella allegata all'art. 21 della legge n. 86 del 1988;
- h) il risultato di questa operazione, o la somma dei vari risultati (ove la retribuzione eccedente il limite ordinario abbia comportato l'utilizzazione di più aliquote successive, moltiplicate per indici diversi) costituisce la quota aggiuntiva di trattamento pensionistico prevista dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 21 della legge n. 86 del 1988;
- i) la quota base di trattamento pensionistico, di cui al precedente punto f), e la quota aggiuntiva di trattamento pensionistico, di cui al precedente punto h), vanno sommati tra di loro per formare il trattamento pensionistico complessivo, che, a sua volta, costituisce la base per eventuali quote aggiuntive, o per successivi adeguamenti.

2.3. — In causa non è in discussione che il «nuovo» sistema così delineato dovesse essere applicato anche alle pensioni liquidate in epoca anteriore al 1988 (tanto è vero che è pacifico che l'istituto assicuratore ha provveduto a riliquidare a partire dal 1988 il trattamento pensionistico dell'assicurato sig. Montella).

Sono in discussione invece le modalità attraverso le quali procedere a questa riliquidazione.

L'istituto non ha provveduto, infatti, alla perequazione automatica della quota aggiuntiva di trattamento pensionistico (quella, per chiarezza, individuata al punto h) dello schema sopra elaborato) mentre si trattava di un trattamento riferito ad anni prima (nel caso di specie al primo settembre del 1985), e liquidato soltanto con decorrenza dal primo gennaio 1998: in questo modo è rimasto «scoperto», non soggetto a rivalutazione monetaria l'intervallo di tempo dal 1985 al 1988, in realtà non sono state prese in considerazione, né risarcite in alcun modo, le perdite di valore reale della moneta intervenute in quel periodo.

Rispetto al sistema di liquidazione antecedente alla parziale abolizione (o, più esattamente, alla mitigazione) degli effetti del «tetto» pensionistico, sono stati eliminati il danno e la differenza di trattamento che derivavano dalla mancata considerazione delle aliquote di retribuzione che superavano il limite massimo pensionabile, ma rimangono pur sempre, a sfavore del pensionato, un danno ed una differenza di trattamento (sia pure — forse — di minor rilievo economico) quelli derivanti dalla mancata rivalutazione della quota aggiunta di trattamento pensionistico (come sopra individuata e conteggiata) per il periodo intercorrente tra la data del pensionamento originario e la nuova riliquidazione che parte dal primo gennaio 1988.

Se, in ipotesi, il sistema introdotto a partire dal 1988 fosse già stato in vigore al momento del suo pensionamento (se, cioè gli effetti del «tetto» pensionabile non avessero portato, allora, ad un totale disconoscimento delle quote di retribuzione che eccedevano il limite), l'interessato avrebbe ottenuto non solo che, con le modalità indicate nella tabella, la sua retribuzione pensionabile venisse commisurata, sia pure con alcuni contemperamenti, all'intera retribuzione effettiva sottoposta a prelievo contributivo, ma che il trattamento pensionistico complessivo venisse aggiornato (sia per la quota base sia per la quota aggiuntiva) secondo le normali forme di perequazione automatica, fino al momento di decorrenza del nuovo trattamento (primo gennaio 1988) e non soltanto, invece, fino a quello di decorrenza della liquidazione originaria (primo settembre 1985).

In sostanza il trattamento pensionistico dell'appellato alla data di riferimento del primo settembre 1988 sarebbe stato più elevato, non solo perché commisurato, sia pure con le limitazioni derivanti dalla tabella, all'in-

tera retribuzione, ma perché i valori di riferimento sarebbero stati rivalutati, nelle misure di legge, in rapporto alla perdita di valore reale della moneta nel periodo intermedio tra l'anno precedente al pensionare quello precedente alla liquidazione.

2.4. — Il primo di questi due diversi danni è stato eliminato il secondo no.

Se si ritiene — come ha fatto la Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 20-22 febbraio 1990 — che anche ai pensionati che hanno conseguito il pensionamento prima del 1988 debbano essere applicati i benefici derivati dall'art. 21 della legge n. 67 del 1988, che perciò abbiano anch'essi diritto allo stesso trattamento degli altri pensionati che hanno ottenuto il pensionamento dopo quella data, non sembra razionale che i primi siano penalizzati dalla mancata perequazione della retribuzione pensionabile per il periodo intercorrente tra il loro pensionamento originario e la successiva riliquidazione.

3.1. — Sembra perciò non manifestamente infondato il dubbio che le norme su cui si basa questa differenza di trattamento in loro sfavore, che è alla base, a sua volta, del danno lamentato dall'appellato, non contrastino con le norme costituzionali in materia di uguaglianza, e di trattamento pensionistico.

Sul piano strettamente giuridico il problema si incentra sull'art. 3 della legge n. 297 del 1982, che prevede, come si è detto, la rivalutazione della retribuzione media pensionabile «in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione».

Applicata al caso in esame la norma comporta, come conseguenza, che l'anno finale cui riferire la rivalutazione è costituito da quello che precede il pensionamento originario, di per se considerato (nel caso di specie l'anno 1984 in relazione al 1985), e non da quello che precede l'anno in cui viene effettuata la riliquidazione della pensione, e, comunque la liquidazione integrale di quella parte «aggiuntiva» di trattamento rapportata alle aliquote retributive che superavano il «tetto» (nel caso di specie l'anno 1987 in relazione al 1988).

Una problematica di illegittimità costituzionale concerne dunque innanzi tutto questa norma, l'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 marzo 1982, n. 297, riferita all'intero complesso normativo che interessa la fattispecie, in relazione, cioè, al sesto comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160.

3.2. — La normativa in questione produce, in realtà, delle oggettive differenze di trattamento, e perciò sembra contrastare con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, per il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Non sfugge, a questo proposito, che si potrebbe ribattere che la differenza temporale, liberamente valutata dal legislatore, poteva anche giustificare differenze di regime, ma è facile rilevare che nella fattispecie in esame — dei trattamenti liquidati prima del 1988 ad assicurati la cui retribuzione superava quello che, allora, era il limite massimo pensionabile — è opinione comune (espressa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del 1990 e dalla giurisprudenza ordinaria che costituisce nel suo complesso il cosiddetto «diritto vivente», ed accettata dallo stesso istituto assicuratore che si è adeguato a questa interpretazione con un'apposita circolare amministrativa diretta ai propri uffici periferici, ed a provveduto, almeno nel caso di specie, all'adeguamento del trattamento spettante al pensionato) che anche i pensionati, divenuti tali prima del 1988 potessero usufruire del nuovo regime.

Sembra allora non ragionevole — e comunque estraneo ad una specifica volontà di differenziazione prevista, anche implicitamente, come tale da parte del legislatore — che ne possano fruire soltanto in parte, per quel che riguarda il parziale conteggio delle aliquote di retribuzione pensionabile che eccedevano il «tetto», e non per un'altra parte, quella relativa all'integrale rivalutazione, e con la medesima decorrenza del nuovo trattamento, dell'intera retribuzione pensionabile, compresa la quota aggiuntiva, su cui viene calcolato quest'ultimo.

Sotto un altro profilo il complesso normativo in esame sembra contrastare con il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, a norma del quale, «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia disoccupazione involontaria».

La mancata rivalutazione dei valori monetari relativi alla retribuzione pensionabile si riflette sul trattamento pensionistico, diminuendone il valore economico effettivo e rendendolo non più idoneo a fornire agli interessati quei mezzi adeguati, di vita, di cui abbisognano, e che la norma costituzionale vuole siano assicurati loro in una serie di circostanze non favorevoli per la vita dell'uomo, e, tra le altre, anche in caso di invalidità o di vecchiaia.

4. — Appare dunque non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 marzo 1982, n. 297, in relazione al sesto comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge

20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui non prevede — in favore degli assicurati collocati in pensione in data anteriore al primo gennaio 1988, ed il cui trattamento venga riliquidato successivamente a tale data a seguito della mitigazione degli effetti del limite massimo della retribuzione pensionabile — che la quota aggiuntiva di trattamento pensionistico venga rivalutata fino alla data di decorrenza del trattamento riliquidato, e non soltanto fino a quella di decorrenza del trattamento originario.

La decisione su questo punto assume, d'altra parte, carattere preliminare rispetto a quella dell'intera controversia, che non può essere definita senza di essa.

Occorre dunque sollevare, siccome non manifestamente infondata ed indispensabile per la definizione del procedimento, la questione di illegittimità costituzionale così come sopra prospettata.

A questo fine deve essere disposta la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Si deve inoltre ordinare che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.

Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 marzo 1982, n. 297, in relazione al sesto comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui non prevede — in favore degli assicurati collocati in data anteriore al primo gennaio del 1988, ed il cui trattamento venga riliquidato successivamente a tale data a seguito della mitigazione degli effetti del limite massimo della retribuzione pensionabile — che la quota aggiuntiva di trattamento pensionistico venga rivalutata fino alla data di decorrenza del trattamento riliquidato, e non soltanto fino a quella di decorrenza del trattamento originario.

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 24 giugno 1999.

Il presidente estensore: MONACI

99C1148

N. 639

*Ordinanza emessa il 24 giugno 1999 dal tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Rizzi Luigi*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Sistema del cosiddetto tetto pensionabile - Pensioni anteriori al 1° gennaio 1988 e riliquidate successivamente a tale data - Rivalutazione della quota aggiuntiva fino alla data di decorrenza del trattamento originario - Rivalutazione di detta quota fino alla data di riliquidazione del trattamento pensionistico - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 72/1990.

- Legge 29 marzo 1982, n. 297 (*recte*: 29 maggio 1982) art. 3, comma 11, in relazione alla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6; d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-bis, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva che precede;

Il collegio osserva quanto segue.

1.1. — Con ricorso depositato il 18 settembre 1995 nella cancelleria della pretura di Bologna il dottor Luigi Rizzi, titolare dal 1° gennaio 1976 di pensione di vecchiaia Inps ha convenuto in giudizio l'istituto assicuratore, lamentando:

che la propria pensione era stata calcolata originariamente con il sistema del cosiddetto «tetto pensionabile»;

che successivamente a questa liquidazione il sistema in questione era stato mitigato dall'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, poi interpretato dall'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160;

che la Corte costituzionale era stata investita della questione della legittimità costituzionale di queste norme in relazione alla loro pretesa inapplicabilità alle pensioni liquidate prima del 1° gennaio 1988, ed aveva dichiarato, con sentenza n. 72 del 20-22 febbraio 1990 non fondate le questioni sottoposte al suo esame, ma aveva chiarito che il nuovo sistema di computo della retribuzione annua pensionabile superiore al «tetto» si riferiva «anche alle pensioni liquidate successivamente al 1° gennaio 1988»;

che l'istituto assicuratore si era adeguato all'interpretazione della Corte ed aveva disposto, con circolare del 30 novembre 1990, n. 254 (che richiamava la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27 dell'otto giugno 1990), che la valutazione ai fini pensionistici delle quote di retribuzione eccedenti il «tetto» venisse effettuata anche per le pensioni che avevano decorrenza anteriore al primo gennaio 1988;

che l'istituto aveva riliquidato anche la pensione del ricorrente, ma in maniera erronea, in quanto aveva ommesso di imputare l'aumento sulla pensione fin dalla data della sua decorrenza (nel caso dal 1° gennaio 1976) e di assoggettarla alla perequazione automatica relativa al tempo intercorrente fra la data di liquidazione e quella di decorrenza dei benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 21 della legge n. 67 del 1988.

Il ricorrente chiedeva perciò che l'Inps fosse dichiarato tenuto, e condannato, a riliquidargli la pensione di vecchiaia di cui era titolare «con l'aumento dato dal ricalcolo della retribuzione media settimanale *ex art. 21, legge n. 67/1983* da imputare sin dall'origine sulla pensione e rivalutato», e perciò a corrispondergli le differenze relative, con interessi e rivalutazione monetaria.

1.2. — Si costituiva l'Inps contrastando le richieste dei dottor Rizzi e chiedendo il rigetto della domanda.

Dopo avere istruito la causa tramite una consulenza tecnica contabile, il pretore, con sentenza in data 20 maggio-2 settembre 1996, accoglieva la domanda del dottor Rizzi e, per l'effetto, condannava l'Istituto assicuratore ad erogargli la somma complessiva di L. 17.791.716, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino al 7 maggio 1996 sugli importi riconosciuti in linea capitale.

Ha impugnato l'Inps, con ricorso in appello depositato il 23 ottobre 1996 nella cancelleria del tribunale di Bologna, contestando la sentenza, e chiedendo che fosse annullata o riformata.

In nome dell'appellato dottor Luigi Rizzi, deceduto il 12 settembre 1976 nelle more dell'impugnazione, si costituivano gli eredi signori Rizzi Enrico, Rizzi Elena e Venturi Rossana (rispettivamente figli e moglie del *de cuius*) con memoria di costituzione e difesa nella quale resistevano all'impugnazione e ne chiedevano il rigetto con conferma della sentenza del pretore.

In corso di causa il Collegio invitava le parti a trattare specificamente le questioni di costituzionalità non ancora sollevate dinanzi alla Corte, e, al termine di un'apposita discussione preliminare, tratteneva la causa in riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 638/1999, salvo il nome del ricorrente).

n. 640

*Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Madiai Franca e INPS*

- Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Periodi utili ai fini pensionistici - Periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità di cui agli artt. 4 e 5, legge n. 1204/1971, ma antecedenti l'entrata in vigore della legge stessa - Accredimento della contribuzione figurativa con effetto dal periodo in cui si verifica l'evento, anziché dal 1° gennaio 1994, come stabilito dalla normativa precedente - Eccesso di delega.**
- D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4.
 - Costituzione, art. 77.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 223 r.g. 1998, promossa (su ricorso depositato il 26 maggio 1998 e discussa all'udienza del 7 luglio 1999) da Madiai Franca appellante avv. Del Rosso;

Contro l'INPS, appellato, avv. Fanelli.

La Madiai impugna la sentenza del pretore di Firenze n. 437/1998 del 6 aprile 1998, che ha escluso il suo diritto all'accredito figurativo di contributi per i periodi di maternità, ex art. 2 d.lgs. n. 564/1996, intercorrenti dal 19 giugno al 19 novembre 1967 e dal 4 aprile al 4 settembre 1971.

L'appello della Madiai verte sulla considerazione che il pretore abbia male interpretato il disposto legislativo di cui al d.lgs. n. 564/1996 e segnatamente la previsione di cui al quarto comma dell'art. 2 del predetto provvedimento.

Tale norma, in particolare, prevede che siano considerati utili, ai fini pensionistici, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971, e succ. mod., verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro.

Ciò a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.

La contribuzione figurativa viene, secondo il provvedimento in esame, accreditata con le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

Secondo l'appellante questa ultima locuzione segnerebbe il superamento innovativo, da parte del legislatore del disposto di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 503/1992.

Quest'ultima norma, infatti aveva, per prima, previsto la possibilità di riscatto del periodo di maternità intervenuto al di fuori del rapporto di lavoro, ma fissando, però, la condizione obiettiva che si trattasse di un periodo successivo al 1° gennaio 1994.

Per l'appellante, dunque, questa limitazione non sussisterebbe più nell'attuale normativa con la conseguenza che si potrebbe chiedere il riscatto predetto anche per periodi antecedenti al 1° gennaio 1994, a condizione che il soggetto sia, al momento della domanda, in possesso del requisito dei cinque anni di contribuzione.

Il pretore ha, invece, ritenuto, con la decisione oggi gravata, che la disciplina del d.lgs. n. 564/1996, che deriva a sua volta dalla legge delega n. 335/95 (c.d. Riforma Dini) non abbia inteso far cadere il limite temporale del 1° gennaio 1994 ed abbia lasciato, in sostanza, inalterata, sotto questo profilo, la situazione precedente. In particolare secondo il primo giudice, il provvedimento del 1996 ha operato una riscrittura della materia, che tuttavia, non può definirsi pleonastica e ciò perché:

la legge delega del 1995 imponeva al governo, per i periodi di maternità, unicamente di estendere e facilitare gli accrediti figurativi, in costanza di rapporto di lavoro;

questa direttiva ha richiesto, quindi, una riscrittura ed uno smembramento di ciò che, in precedenza era fuso nell'art. 14, terzo comma del d.lgs. n. 503/1992;

dopo l'intervento del 1996, i periodi di maternità verificatisi in costanza di rapporto possono essere accreditati figurativamente senza alcun presupposto di anzianità contributiva e sono disciplinati dal primo comma del citato art. 2;

l'art. 2, disciplina, invece, diversamente da prima, al quarto comma gli accrediti figurativi per maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro;

Inoltre, per il pretore, la dizione «effetto dal periodo in cui si colloca l'evento», dianzi citata non comporta la caducazione del termine del 1° gennaio 1994, ma è riferita all'ipotesi di maternità, realizzata dopo il 1° gennaio 1994, da parte di donna che solo successivamente acceda al lavoro e compia, comunque, il necessario quinquennio contributivo, in questi casi la legge intende disporre che la contribuzione figurativa per astensione obbligatoria non venga collocata in coda «all'atto della domanda», ma al momento stesso della gravidanza e del puerperio.

Inoltre, secondo il pretore, l'abolizione del termine del 1° gennaio 1994 avrebbe richiesto una chiara ed univoca, esplicita abrogazione, che manca nella legge del 1996.

In proposito, la posizione di questo organo giudicante può così sintetizzarsi:

L'interpretazione pretorile circa la portata semantica della locuzione «effetto dal periodo in cui si colloca l'evento», appare immotivatamente limitatrice del significato dell'espressione, rispetto alla quale può affermarsi che, se sicuramente disciplina anche l'ipotesi particolare che il primo giudice cita, altrettanto sicuramente ha una portata normativa più generale, secondo il significato proprio delle parole e disciplina, quindi, tutte le ipotesi di ottenimento del beneficio richiesto, che decorre come efficace quindi, dal momento dell'evento e, cioè, del puerperio o della gravidanza; ciò, d'altra parte, sembra esser vero per qualsiasi tipo di contribuzione figurativa prevista dal nostro ordinamento.

È vero che manca nel disposto della legge del 1996 ogni accenno esplicito ad una abrogazione della normativa del 1994 ma l'argomento non è decisivo, potendosi ben trattare, nella specie di una abrogazione tacita essendo cambiato il termine di riferimento; proprio il fatto che manchi qualsiasi riferimento alla normativa del 1992, può, invece, fa pensare che il legislatore, che non poteva, ovviamente ignorarne l'esistenza, abbia atteso superarla con una normativa diversa ed innovativa;

È vero, anche che indubbiamente tale normativa così interpretata comporta un notevole, potenziale esborso finanziario, (anche se vi è da osservare che si tratta comunque di un riscatto di contributi, con conseguente esborso anche da parte del soggetto che lo richiede). Vi è, però, da rilevare che il sesto comma dell'art. 2 predetto, prevede le modalità di imputazione della spesa aggiuntiva, che viene, quindi, in qualche misura preventivata;

Circa, infine, la portata della legge delega del 1995, non è esatto affermare che la stessa abbia semplicemente vincolato il governo, per i periodi di maternità ad estendere e facilitare gli accrediti figurativi in costanza di rapporto di lavoro; in realtà la prima parte dell'art. 1, comma 39, punto a) della predetta legge, prevede, con dizione alquanto vaga, una generale armonizzazione con particolare riferimento, fra l'altro ai periodi per maternità.

L'interpretazione che questo collegio ritiene preferibile sarebbe, dunque quella patrocinata dall'appellante.

Ma, se questa interpretazione è fondata, sorgono rispetto alla stessa, dubbi di costituzionalità, ex art. 77 Cost. proprio per eccesso di delega, potendosi fondatamente dubitare che, sulla base di una previsione della legge delegante così generica, che faceva riferimento, cioè, al semplice concetto di armonizzazione, il legislatore delegato potesse stabilire una disciplina così marcatamente diversa da quella precedente e su di un punto così concretamente determinante e gravido di conseguenze, anche di tipo finanziario.

La questione è rilevante nella presente controversia, in quanto il tribunale non condivide l'opinione espressa dal pretore in linea subordinata e contrastata anche dall'appellante, secondo la quale, poiché nella fattispecie si tratta di periodi di contribuzione antecedenti al 1971, anche ove si volesse ritenere che non sia più in vigore il termine del 1° gennaio 1994, la normativa del d.lgs. n. 564/1996 non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie, in quanto la stessa richiama i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/1971.

Sul punto, ritiene, infatti, il collegio che questo richiamo sia fatto unicamente allo scopo di quantificare i periodi di contribuzione figurativa, parametrando a quelli previsti dalla normativa del 1971; lo dimostra la dizione usata dal legislatore che è, significativamente quelle di «periodi corrispondenti a quelli ...» mentre, invece, la normativa del 1992 usava, non casualmente la diversa espressione periodi per i quali è prevista l'astensione obbligatoria ..., trattandosi di periodi regolati dalla legislazione vigente.

Deve, quindi, ritenersi che al fine della contribuzione figurativa riscattabile rilevino anche i periodi ante 1971, ricadenti nella previgente disciplina della legge n. 860/1950, mentre diverso sarebbe il discorso, qui però non rilevante trattandosi di periodi cadenti nel 1967 e nel 1971, di contribuzioni attinenti a periodi precedenti rispetto al 1950.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 4, d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, nella parte in cui modifica il termine entro il quale assume efficacia l'accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria del lavoro di cui agli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e succ. mod., verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, per eccesso di delega del legislatore delegato rispetto alle norme contenute sul punto nella legge delega 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 39, con violazione dell'art. 77 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 7 luglio 1999.

Il presidente: STANZANI

99C1150

N. 641

*Ordinanza emessa il 21 settembre 1999 dal giudice di pace di Osimo
nel procedimento civile vertente tra Pra Monego Marco e Liviabella Sara*

Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Competenza del giudice di pace che ha emesso il decreto - Modificazione, per ragione di connessione, in presenza di domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore - Rimessione dell'intera controversia al giudice superiore - Obbligatorietà - Compressione del diritto di azione e difesa (derivante dall'impossibilità delle parti di stare in giudizio personalmente) - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

- Cod. proc. civ., artt. 36 e 40, comma 7.
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 25, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 287/1999 del ruolo generale di questo ufficio; premesso che con atto notificato in data 18 marzo 1999 il sig. Marco Pra Monego conveniva dinanzi a questo giudice di pace la sig.ra Sara Liviabella, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal predetto giudice di pace in data 12 gennaio 1999 per la somma di L. 3.000.000, oltre gli accessori contestando la legittimità della pretesa avversaria sotto i profili sia della congruità della somma richiesta in sede monitoria sia della grave negligenza e parzialità con cui, nella sua qualità di mediatore, aveva condotto l'affare con esso opponente, nonché svolgendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, da responsabilità contrattuale quantificati in L. 50.000.000;

All'udienza di prima comparizione del 18 giugno 1999 si costituiva l'opposto, sig.ra Liviabella Sara deducendo la pretestuosità della domanda riconvenzionale (proposta al fine di una improponibile paralisi del decreto ingiuntivo ed in ordine alla quale si riservava ogni controdeduzione davanti al giudice competente *ratione valoris*) ed insistendo sulla concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e sul rigetto dell'opposizione;

Alla citata udienza di prima comparizione questo giudice di pace invitava le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla questione preliminare della competenza, conclusioni che le parti così rassegnavano alla successiva udienza del 25 giugno 1999;

a) l'opponente: «piaccia all'ill.mo giudice di pace adito, respinta ogni contraria istanza:

1) in accoglimento dell'opposizione col presente atto proposta, dichiarare, per motivi di cui in narrativa, e comunque con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo n. 3/1999 illegittimo, nullo e/o inefficace, e per l'effetto revocarlo;

2) in subordine, in accoglimento del motivo di opposizione di cui al punto 1) della narrativa, ridurre l'importo del predetto decreto a L. 2.500.000, ovvero all'importo della metà del credito vantato dal Pra Monego a titolo di provvisoria, così come liquidata con sentenza di 1° grado dal pretore di Osimo, e comunque revocarlo siccome illegittimo, nullo e/o inefficace per tutti i motivi di cui in narrativa;

3) dichiarare le somme eventualmente dovute alla sig.ra Liviabella Sara comunque compensate in tutto o in parte con i danni subiti dal sig. Marco Pra Monego per i fatti di cui in premessa;

4) in accoglimento della domanda riconvenzionale col presente atto spiegata, accertare e dichiarare la responsabilità *ex contractu* della sig.ra Sara Liviabella per tutti i motivi di cui al punto 3) della narrativa, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni nei confronti del sig. Pra Manego Marco nella somma di L. 50.000.000, o altra minore che sarà ritenuta di giustizia;

5) ritenuto che i danni così come richiesti per motivi di cui in narrativa eccedono la competenza del giudice adito, si chiede che l'ill.mo sig. giudice, voglia rimettere le parti davanti al pretore di Ancona, sezione staccata di Osimo;

6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

«Si oppone, infine, alla richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto la cassazione ha escluso solo la sussistenza del dolo;»

b) l'opposto:

A) «quanto alla riconvenzionale del debitore in giunto, voglia l'ill.mo sig. giudice di pace dichiarare la propria incompetenza *ratione valoris* e per l'effetto rimettere il relativo giudizio dinanzi al giudice competente»;

B) «quanto al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ferma la competenza funzionale di questo giudice, si insiste nella provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dal momento che siffatta opposizione non risulta fondata su prova scritta nè è comunque di pronta soluzione»;

OSSERVA IN DIRITTO

Nel disciplinare l'opposizione a decreto ingiuntivo l'art. 645 cod. proc. civ., al primo comma, dispone che essa va proposta «davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto»; tale formula legislativa va coordinata con quella contenuta nel secondo comma della stessa norma, secondo cui a seguito dell'opposizione «il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito».

Tali espressioni legislative (unitamente ad altre considerazioni giuridicamente rilevanti relative alla riconosciuta peculiarità del procedimento di impugnazione del giudizio di opposizione nel quale, fra l'altro, «convergono due giudizi nettamente distinti, da una parte, il controllo giudiziario sulla validità del decreto, con particolare riguardo ai requisiti propri di ammissibilità del procedimento per ingiunzione, dall'altro, il riesame, nel pieno contraddittorio delle parti, del merito del giudizio che, nella fase sommaria, ha dato luogo al decreto di condanna, *inaudita altera parte*, mediante l'accertamento dell'*an* e del *quantum* del diritto fatto valere dal creditore nel ricorso per ingiunzione»: Cass. 8 maggio 1996, n. 1835) hanno contribuito a far consolidare la giurisprudenza di legittimità (ad eccezione di un non recente e, comunque, superato conflitto interpretativo) sull'ormai pacifico principio, che alla esplicita dichiarazione di sussistenza della competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione fa seguire la corretta conseguenza che, quando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito, questi non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve rimmettergli soltanto la causa relativa alla domanda riconvenzionale e, previa separazione, trattenere quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo a disporre, ove del caso, la sospensione di tale ultima causa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (*ex plurimis*, Cass. sez. nn. 10984 e 10985/1992, 7124/1993, 4837/1994; 6788 e 7129/1995, 1835/1996).

Non ritiene, però, questo giudice di pace che possa continuare a condividersi il riferito indiretto giurisprudenziale in seguito alle sostanziali modifiche apportate all'art. 40, cod. proc. civ. dall'art. 19 legge 21 novembre 1991, n. 374 le quali (a prescindere da considerazioni di politica legislativa in ordine ad un atteggiamento di evidente disfavore nei confronti del giudice di pace), da un lato consentono di proporre davanti al pretore o al tribunale qualsiasi controversia di competenza del giudice di pace che sia connessa (per i motivi di cui agli artt. 31,

32, 34, 35 e 36) con altro di competenza di quei giudici (art. 40, sesto comma e, dall'altro, impongono al giudice di pace di pronunciare (anche di ufficio) la connessione a favore del pretore o del tribunale quando siano proposte dinanzi al suo ufficio cause connesse ai sensi del precedente comma (art. 40, settimo comma).

Invero, tra le motivazioni che inducono questo giudicante a ritenere non più condivisibile il richiamato indirizzo giurisprudenziale, quelle che meritano un richiamo, seppure schematico, possono essere così riassunte:

la giurisprudenza che giustificava e sosteneva siffatto indirizzo si riferiva alla disciplina legislativa previgente sia la riforma del processo civile, di cui alla legge n. 353/1990 (che, con gli artt. 4 e 5, ha modificato il vecchio testo dell'art. 38 cod. proc. civ. ed aggiunto i commi 3, 44 e 5 all'art. 40 stesso codice) sia la legge n. 374/1991 istitutiva del giudice di pace (che, con l'art. 19, ha aggiunto all'art. 40 cod. proc. civ. i commi sesto e settimo). La stessa Corte, infatti, nella citata sentenza n. 1835/1996 ha previsto che il «nuovo tessuto normativo ... porterà inevitabilmente ad una revisione dell'intera problematica che tenga conto, mediante una visione globale supportata da un'interpretazione sistematica sia delle norme novellate sia di quelle preesistenti che formano insieme il nuovo spartito del processo civile»;

Con speciale riguardo all'aggiunta dell'ultimo comma all'art. 40 cod. proc. civ., d'altra parte, la riforma ha inciso in modo così radicale sulla preesistente disciplina da seriamente far dubitare che nei procedimenti davanti al giudice di pace possa concretamente realizzarsi quello che è stato definito il «futuro orientamento interpretativo cui la Suprema corte, nello specifico esercizio della sua funzione nomofilattica, sembra promettere il suo sostegno», orientamento che chiaramente emerge dalla stessa motivazione della pronuncia in precedenza citata laddove si sostiene che l'eliminazione della regola della rilevanza d'ufficio delle incompetenze forti in ogni stato e grado oltre la prima udienza di trattazione, la soppressione della distinzione tra competenze forti e deboli ... finiranno per consentire il *simultaneus processus* e la trattazione congiunta di cause connesse davanti allo stesso giudice dell'opposizione»;

La *ratio* della citata disposizione aggiuntiva va individuata nel garantire che nei procedimenti davanti al giudice di pace il *simultaneus processus* si svolga nella maggior parte dei casi dinanzi al giudice togato, indipendentemente dalla natura della causa sottoposta al giudizio del predetto giudice onorario.

Le precedenti considerazioni impongono a questo giudice di pace — ai sensi degli artt. 36 e 40 settimo comma, cod. proc. civ. — di adottare nel caso di specie la dichiarazione di dismissione di tutta la causa a favore del tribunale, avendo l'opponente proposto domanda riconvenzionale eccedente (*ratione valoris*) la competenza di questo giudice di pace e pur in presenza della competenza, funzionale ed inderogabile, riconosciuta ex art. 645 cod. proc. civ. al giudice dell'opposizione.

Siffatta soluzione obbligata, però, a parere di questo giudicante presenta un sospetto di illegittimità con le norme contenute negli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Rispetto alla prima disposizione, in effetti, il dubbio di incostituzionalità sorge ove si consideri che la rimessione di tutta la causa al giudice competente per valore in ordine alla domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al provvedimento monitorio emesso da questo giudice di pace obbliga in ogni caso l'opposto a stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente, così comprimendo il diritto di azione e di difesa riconosciuto dal primo comma della richiamata norma costituzionale di poter agire per la tutela dei propri diritti stando in giudizio personalmente, pur nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 82 cod. proc. civ.

Per quanto attiene il sospetto dubbio di costituzionalità sotto il ben più grave profilo della violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione), è sufficiente rilevare — a prescindere dall'ulteriore principio (anch'esso costituzionalmente garantito dall'art. 107, terzo comma, della Costituzione) della distinzione dei magistrati solo in base alla diversità delle funzioni svolte (e non per un preconcetto atteggiamento di sfiducia) — che sia dal primo, sia, soprattutto dal secondo comma dell'art. 645 cod. proc. civ. emerge chiaramente che il giudice naturale precostituito per legge davanti al quale deve, in ogni caso, svolgersi il giudizio di opposizione è il giudice adito che, come individuato nel primo comma della citata disposizione processualistica, è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, pur in presenza di situazioni che — come quella della domanda riconvenzionale ritualmente proposta — potrebbero determinare spostamenti di competenza verso un giudice diverso;

Vista l'istanza di assegnazione della causa a sentenza che precede ed il relativo provvedimento;

Visto l'art. 279 cod. proc. civ. rimette gli atti in istruttoria;

Visto l'art. 134 della Costituzione nonché la legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dichiara di ufficio la rilevanza ai fini della decisione e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40, settimo comma cod. proc. civ. — con riferimento agli artt. 24 primo comma e 25, primo comma, della Costituzione — nella parte in cui, in presenza di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione davanti all'ufficio del giudice di pace che ha emesso il decreto ingiuntivo, non escludono dalla pronunzia — anche di ufficio — di connessione a favore del giudice superiore la competenza del giudice di pace a conoscere dell'opposizione, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile ex art. 645, commi primo e secondo, cod. proc. civ.;

Sospende il presente giudizio;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la sua comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osimo, addì 21 settembre 1999.

Il giudice di pace, coordinatore: LOIODICE

99C1151

N. 642

Ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina nel procedimento penale a carico di Manuelli Monica ed altro

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna - Mancata previsione di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 459.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 8072/1997 g.i.p.;

Preso atto dell'opposizione presentata dal difensore degli imputati;

Preso atto, altresì, nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione sollevata sul presupposto che «la mancata previsione dell'obbligo di interrogare l'indagato anche nel caso di richiesta al giudice per le indagini preliminari di emissione di decreto penale di condanna contrasta con il principio di uguaglianza del cittadino davanti alla legge, stabilito dall'art. 3 della Costituzione e con il diritto alla difesa contenuto nell'art. 24 della Costituzione "... la decisione del giudice sulla richiesta di emissione del decreto sopravverrà senza che il giudice stesso sia messo in grado di valutare le obiezioni dell'imputato all'accusa».

Rileva che la questione, così come proposta, appare pertinente, con riferimento all'art. 459 c.p.p., e non manifestamente infondata alla luce degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Come è noto l'attuale sistema processuale (parlare di procedura penale *tout-court*, nel significato che a tale espressione veniva dato nel vigore del vecchio codice, non appare più corretto, in quanto quello attuale potrebbe definirsi, più propriamente, codice delle procedure) prevede che il p.m., all'esito delle indagini preliminari o richieda al g.i.p. il decreto di archiviazione o eserciti l'azione penale nei casi di giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.), di applicazione della pena su richiesta (art. 444-448 c.p.p.), di giudizio direttissimo (art. 449-452 c.p.p.), di giudizio immediato (artt. 453-458 c.p.p.) di procedimento per decreto penale (artt. 459-464 c.p.p.), oppure richieda, nei casi di reati competenza del tribunale, rinvio a giudizio al g.i.p., o, infine, per i reati competenza pretorile, emetta direttamente decreto di rinvio a giudizio.

Orbene in tale articolato sistema di esercizio dell'azione penale, in cui il legislatore ha inteso attuare il principio accusatorio attraverso la massima semplificazione dello svolgimento del processo con l'adozione del metodo

orale e la massima partecipazione dell'accusa e della difesa su un piano di parità in ogni stato e grado del procedimento, si pone il problema della tutela dell'indagato nella fase delle indagini preliminari, quella, cioè, che precede l'esercizio vero e proprio dell'azione penale.

Ebbene il problema, per quanto concerne i riti alternativi sembra trovare una soluzione nell'ambito del sistema stesso: con riguardo infatti a quelli regolati dai titoli I e II del libro VI l'indagato prima di essere ammesso al rito abbreviato o al patteggiamento ha invero ampia conoscenza degli atti ed ampia possibilità di contraddittorio con il p.m.; per quanto concerne invece i riti contemplati dai titoli III e IV, l'indagato, prima del processo, viene sottoposto ad interrogatorio nel corso del quale può evidentemente, avanzare le proprie discolpe ed indicare i propri mezzi di prova.

Ben altra risulta essere invece la posizione del «giudicando» con riferimento al rito speciale previsto dal titolo V del libro VI.

Trattasi, come è noto, del procedimento per decreto penale di condanna che il p.m. attiva, avanzando richiesta al g.i.p., ogni qualvolta ritenga di volere applicare la sola pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva. Appare evidente come il rito così conformato si presenti non più come *actus trium personarum*, caratteristica, questa, che gli altri riti alternativi continuano a mantenere anche se risultano mancanti della fase dibattimentale o della udienza preliminare, ma come nel procedimento diverso in cui gli unici protagonisti sono il p.m. ed il giudice per le indagini preliminari, l'imputato apparendo, alla fine, colpito da una condanna senza contraddittorio.

Orbene è di tutta evidenza quanto poco tutelata sia la posizione dell'indagato nel procedimento *de quo* rispetto a quella degli altri indagati nei procedimenti speciali cui si è fatto cenno.

Se è vero che i riti alternativi (che pure possono esser inquadrati in categorie distinte e quasi agli antipodi tra di loro: alcuni hanno come scopo quello di deflazionare il dibattimento (tit. I, II, V) mentre altri (tit. II, IV) hanno lo scopo di anticiparlo trovano il loro denominatore comune nello snellimento del procedimento, nell'economia dei giudizi e nella riduzione dei costi attraverso la contrazione del processo, è altrettanto vero che nel delinearli il legislatore ha cercato di dare consistenza al principio del processo penale come processo di parti, garantendo la partecipazione paritaria dell'accusa e della difesa anche nella fase delle indagini preliminari. Ciò però non è avvenuto nel procedimento per decreto in cui si verifica il caso che il p.m. invii al g.i.p. richiesta di d.p. senza che l'indagato abbia avuto il modo di presentare le proprie argomentazioni contrarie all'accusa e di indicare eventuali mezzi di prova.

Fatto, questo, che indubbiamente crea un *vulnus* nel diritto di difesa, sancito dalla Costituzione e regolato dal codice sia con riferimento ai riti speciali diversi da quello direttissimo sia ora, dopo l'entrata in vigore della legge n. 234/1997, con riguardo all'udienza preliminare *ex art. 416 c.p.p.* ed al decreto di rinvio a giudizio *ex art. 555 c.p.p.*

Alla luce di tale testo normativo, il cui art. 2, commi 2 e 3, modifica i richiamati articoli 416 e 555 c.p.p., nel senso che impone al p.m. di invitare l'indagato a rendere l'interrogatorio, prima di inviare al g.i.p. la richiesta di rinvio a giudizio o prima di emettere il decreto di rinvio a giudizio, nel caso di reati di competenza pretorile, appare evidente come il legislatore, in virtù dell'acquisito principio della partecipazione paritaria dell'accusa e della difesa, abbia voluto renderlo ancora più operante, non trovando ragionevole giustificazione nelle ipotesi regolate dagli artt. 416 e 555 c.p.p. alcuna disparità di trattamento, trattandosi di situazioni razionalmente correlabili all'attuazione piena del principio di uguaglianza sostanziale che informa di sé il sistema processuale.

Se dunque il legislatore ha affermato che la parità tra accusa e difesa deve trovare compiuta attuazione anche nelle ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio e di emissione di decreto di citazione a giudizio, a seguito dei quali si svolgerà un processo con pienezza del contraddittorio, non si vede perchè, in tema di procedimento per decreto penale non debba essere consentito all'indagato di esercitare il proprio diritto di difesa nel corso delle indagini preliminari, prima della formulazione da parte del p.m. della richiesta *ex art. 459 c.p.p.*

Non va dimenticato, invero, che caratteristica del procedimento per decreto è la sua natura inquisitoria — estremo retaggio del vecchio sistema — che, seppure trova giustificazione in una situazione probatoria tale da non lasciare dubbi, nell'alto livello di premialità (diminuzione della pena fino alla metà del minimo edittale) e nella considerazione che l'imputato ha il diritto di proporre opposizione, non può però incidere sul diritto di difesa che, se correttamente esercitato nella fase delle indagini preliminari, potrebbe indurre il p.m. a chiedere l'archiviazione o lo stesso g.i.p. ad emettere per sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Non può passare sotto silenzio comunque la considerazione che in assenza di contraddittorio nella fase delle indagini preliminari la impossibilità per l'indagato di avanzare istanze difensive potrebbe causare la perdita di elementi probatori favorevoli all'imputato stesso, soprattutto in tutte le ipotesi in cui potrebbe essere necessario l'esperimento di un incidente probatorio.

Né a ritenere inattuabile tale ipotesi può valere la considerazione che il decreto penale attiene a materie di scarso rilievo criminale.

A parte il fatto che nell'attuale sistema il decreto penale può essere adottato anche per reati di competenza del tribunale, è di tutta evidenza che la maggior parte dei casi in cui viene dato corso al procedimento per decreto riguardano reati contravvenzionali che attengono a materie di particolare delicatezza e rilevanza sociale.

Si pensi ai reati in materia di alimenti, di inquinamento, di violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni di circolazione stradale, di codice della navigazione, di caccia e pesca, di tutela del patrimonio culturale, di abusivismo edilizio, di sanità e sicurezza pubblica e ad un'altra infinità di violazioni del cui accertamento o per la cui esclusione può essere necessario esperire indagini peritali la cui non immediata attuazione potrebbe vanificare ogni diritto di difesa.

Appare di tutta evidenza invero come in molte delle ipotesi indicate, data la modificabilità delle cose pertinenti al reato e spesso del corpo di reato stesso, potrebbe essere necessario esperire un incidente probatorio con conseguenze fondamentali in ordine alla stessa esercitabilità dell'azione penale.

Alla luce di tali necessariamente sintetiche considerazioni emerge come, nel sistema in cui è attualmente strutturato il ricorso al rito speciale previsto dagli artt. 459 e segg. c.p.p., l'indagato sia privato del diritto di esercitare la facoltà che l'art. 392 c.p.p. riconosce a tutti gli indagati.

Né al mancato esercizio del diritto di difesa supplisce il diritto di proporre opposizione che, per le ipotesi prospettate, si risolverebbe in una larvata forma di denegata giustizia con buona pace del diritto di difesa e del principio accusatorio, che, si sostiene, deve informare di sé tutto il nuovo sistema processuale.

Né a togliere valore alle osservazioni fin qui fatte sembra possano indurre le argomentazioni svolte nella ordinanza del 23 dicembre 1998 n. 432 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la infondatezza di analoga questione di costituzionalità sollevata dal g.i.p. presso il tribunale di Milano.

Orbene sostiene la Corte — con un ragionamento non solo tautologico ma contrario agli stessi principi sanciti dagli artt. 3 e 4 della Costituzione — che è proprio la specialità del rito, sotto il profilo «essenziale e caratterizzante della sua configurazione quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza», a giustificare il diverso regolamento processuale.

Premesso che il principio del contraddittorio, attinente alle libertà fondamentali dell'individuo, non può e non deve essere conculcato da alcuna forma di rito speciale, né da alcun criterio di speditezza ed economia processuale — che per loro natura devono essere strumentali alla tutela dell'indagato quale soggetto libero, uguale e avente diritto ad un processo in tanto giusto in quanto obiettivo e veloce — non va dimenticato che tutti i riti alternativi previsti nell'attuale sistema processuale, riti da considerare speciali, sono improntati a criteri di economia processuale e speditezza senza che per questo il diritto di difesa dell'indagato venga in qualche modo limitato.

Vanno a questo punto fatti alcuni rilievi: uno attinente alla differenza tra interrogatorio e invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio; l'altro afferente ai concetti di economia processuale e speditezza, perni del nuovo sistema processuale, che mal si accorderebbero — secondo il *dictum* della Corte — con l'onere che verrebbe a gravare sul p.m. di invitare l'indagato a presentarsi.

Premesso che invitare taluno a rendere l'interrogatorio non equivale ad interrogarlo, di talché non si vede in quale modo, così operando, verrebbero a risentire la speditezza e l'economia processuale, va ribadito, al contrario, che proprio l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ben si accorda con quei richiamati principi. E invero il non impedire all'indagato l'esercizio del diritto di difesa — supportato e giustificato da quel principio di non colpevolezza, che non sembra ancora trovare organico inserimento nell'intero sistema processuale — si risolve, nella sostanza, non solo in mezzo per accorciare i tempi del processo, ma nella stessa possibilità di evitare un inutile processo.

E quale più inutile processo di quello che potrebbe concludersi con una sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. ove si fosse ascoltato l'indagato disposto a rendere l'interrogatorio e messo nella condizione di esercitare quei diritti che in rapporto agli altri «riti speciali» gli altri indagati possono esercitare? Senza considerare che il corretto esercizio del diritto di difesa — che si esprime nel contraddittorio — esercitato prima della emissione del decreto penale (la cui richiesta spesso si basa sulla sola notizia di reato) porterebbe in una alta percentuale di casi al non esercizio del diritto di proporre opposizione, con positive conseguenze per tutto il sistema processuale.

Né a sostegno di quanto fin qui evidenziato vale, lo si ripete, l'argomentazione con la quale la Corte costituzionale, nella già ricordata ordinanza, rileva che l'imputato ha sempre il diritto di proporre opposizione, così manifestando la propria non acquiescenza al provvedimento di condanna.

A parte che si tratterebbe, come ci si è sforzati di puntualizzare, di un diritto che, seppure formalmente pieno, risulterebbe nella sostanza monco, in quanto relativo ad una situazione oggettivamente mutata per il trascorrere del tempo ed in ordine alla quale l'imputato non potrà più far ricorso a determinati mezzi probatori: va rilevato — ed è cosa di non secondaria importanza — che nel giudizio conseguente all'opposizione la posizione dell'opponente si pone su un piano diverso da quello degli imputati negli altri tipi di rito, vuoi perché si trova di fronte ad un apparato probatorio ormai consolidato che potrà difficilmente contestare, vuoi perché è esposto ad un possibile inasprimento di pena, come previsto dall'art. 464, comma 4, c.p.p., fatto, questo, che lo pone in una situazione deteriore rispetto agli altri indagati.

Se ciò è vero, e non sembra logicamente confutabile, appare evidente quanto diversa sia, nel suo complesso, la posizione dell'indagato prima e dell'imputato poi nel procedimento per decreto penale rispetto a quella degli altri indagati negli altri riti previsti dal libro VI del codice di procedura attuale.

P. Q. M.

Visto l'art. 459 c.p.p.;

Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che la questione sollevata appare pertinente e non manifestamente infondata;

Ritenuto che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna sia preceduta dall'invito per l'indagato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p.;

Dispone, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata alle parti in causa e al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Latina, addì 12 maggio 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: CARTA

99C1152

N. 643

Ordinanza emessa il 5 giugno 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Latina nel procedimento penale a carico di De Nardis Liliana

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di decreto penale di condanna - Mancata previsione di previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 459.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 2575/1997 g.i.p.;

Preso atto dell'opposizione presentata dal difensore dell'imputata;

Preso atto, altresì, nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione sollevata sul presupposto che «la mancata previsione dell'obbligo di interrogare l'indagato anche nel caso di richiesta al giudice per le indagini preliminari di emissione di decreto penale di condanna contrasta con il principio di uguaglianza del cittadino davanti alla legge, stabilito dall'art. 3 della Costituzione e con il diritto alla difesa contenuto nell'art. 24 della Costituzione "...» la decisione del giudice sulla richiesta di emissione del decreto sopravverrà senza che il giudice stesso sia messo in grado di valutare le obiezioni dell'imputato all'accusa».

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 642/1999).

99C1153

N. 644

Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Sangineto Vincenzo contro il Ministero di grazia e giustizia

Impiego pubblico - Corpo degli agenti di polizia penitenziaria - Corso per la nomina in ruolo - Assenza dell'allievo per malattia per più di sessanta giorni - Dimissione dal corso - Conseguente, automatica cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione - Possibilità di partecipare ad uno dei corsi successivi indetti dall'Amministrazione come previsto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 212/1998, per gli agenti della Polizia di Stato - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, art. 7, comma 1, lett. d); d.-l. 13 settembre 1996, n. 479, art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7901/1999 proposto dal sig. Sangineto Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Gozzi, ed elettivamente domiciliato con lo stesso presso il suo studio in Roma via Simone de Saint Bon n. 61;

Contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del decreto 24 marzo 1999 con il quale il direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dimesso il ricorrente, a decorrere dal 10 marzo 1999, dal corso di formazione per l'immissione nel ruolo degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, nonché degli atti e provvedimenti comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del 7 luglio 1999, relatore il consigliere Guido Romano, l'avv. Riccardo Gozzi per il ricorrente e l'avv. Paola Palmieri per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente riferisce:

di essere stato arruolato in data 19 novembre 1996, a domanda, nel Corpo di Polizia penitenziaria ai fini dello svolgimento del servizio militare di leva;

che decorso l'anno di leva, presentava domanda per essere trattenuto in servizio per un anno, con la qualifica di agente ausiliario, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, che è stata accolta avendo prestato lodevole servizio;

che prima della scadenza della rafferma, chiedeva di essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, ai sensi dello stesso art. 5, comma 7 e dell'art. 6, comma 2 del citato d.lgs. n. 443/1992;

che sussistendo il requisito del «lodevole servizio», prestato anche nel secondo anno, la sua istanza veniva accolta e lo stesso — in data 22 dicembre 1998 — veniva avviato alla frequenza del corso di formazione per allievo agente di Polizia penitenziaria, previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 443/1992, presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'amministrazione penitenziaria di Sulmona (L'Aquila);

che dopo due giorni tutti i corsisti venivano dimessi dal corso e, quindi, nuovamente richiamati a partire dal 7 gennaio 1999 sul presupposto — a dire dell'amministrazione — che laddove il corso fosse iniziato, così come di fatto è stato, nel 1998, lo stesso avrebbe dovuto avere una durata di gran lunga superiore a quella che effettivamente ha avuto;

che durante il corso era costretto ad assentarsi per accertamenti diagnostici, a seguito dei quali si ricoverava presso casa di cura in data 21 febbraio 1999 per essere sottoposto ad intervento chirurgico;

che, non risultando quadri di complicità veniva dimesso in data 24 febbraio 1999 per la convalescenza;

che nel corso di detta convalescenza, in data 31 marzo 1999 gli veniva notificato il provvedimento impugnato, con il quale veniva dimesso dal corso di formazione con decorrenza dal 10 marzo 1999 per superamento, a tale data, del periodo massimo di assenza previsto dall'art. 7, primo comma, lett d), del d.lgs. n. 443/1992, come ridotto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 13 settembre 1996 n. 479, convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579.

2. — Nel ricorso è prospettato un unico e complesso motivo di impugnazione con il quale sono sollevate le seguenti censure.

Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa. Eccesso di potere sotto il profilo della generica e lacunosa, insufficiente o quanto meno difettosa motivazione ed istruttoria. Eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione di legge, eccezione di incostituzionalità dell'art. 7, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443;

In sintesi, il ricorrente sostiene che sarebbe illegittima la sua esclusione dal corso perchè l'amministrazione vi avrebbe provveduto prendendo meramente atto della sua assenza, e senza quindi, verificare se questa fosse o meno giustificata e che sarebbe sospetta di incostituzionalità la norma dell'art. 7 del d.lgs. n. 443/1992, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione, qualora dovesse ritenersi che detta disposizione non consenta all'amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti ausiliari che siano stati assenti per più di 15 giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.

Cita a conforto della suddetta eccezione le sentenze della Corte costituzionale n. 195/1998 e n. 212/1998 che, in casi analoghi ed in corrispondenza di norme aventi contenuto sostanzialmente identico, ha già dichiarato incostituzionali le relative disposizioni di legge.

3. — L'amministrazione si è costituita e, nel corso della discussione orale, ha convenuto con la difesa del ricorrente sull'esigenza di valutare gli effetti delle recenti decisioni della Corte costituzionale su questioni di diritto in materia di dimissioni da corsi per il reclutamento a causa del mero superamento del limite massimo delle assenze consentite.

4. — Ciò posto, ai fini della delibazione dell'istanza cautelare, è principio giurisprudenziale consolidato, che una pronuncia positiva sull'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente non debba conseguire soltanto alla verifica del *periculum in mora* derivante dall'esecuzione dell'atto del quale si chiede l'annullamento, ma anche della sussistenza, ad una sommaria delibazione, di elementi di *fumus boni juris* del ricorso che ne rendano probabile l'accoglimento.

5. — Ora il decreto impugnato, alla stregua di tali criteri di giudizio, appare immune da vizi di eccesso di potere che possano condurre, in sede di merito, al suo annullamento.

Ed invero, l'art. 7, lett. d), del d.lgs. n. 443/1992 prevede «1. Sono dimessi dal corso (per la nomina ad agente di polizia penitenziaria)... d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi...» 5. «La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione».

L'art. 1, comma 7, del d.l. 13 settembre 1996, n. 479 ha stabilito che «I periodi di tempo previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, sono ridotti ad un quarto, in relazione ai concorsi banditi alla

data di entrata in vigore del presente decreto. E sono ridotti della metà in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Sono fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento degli agenti ausiliari del Corpo di Polizia penitenziaria...».

Alla stregua di tali norme, chiare ed inequivoche nel loro contenuto dispositivo, non può ritenersi fondata la doglianza che l'amministrazione avrebbe meramente preso atto dell'assenza, senza valutare se il ricorrente fosse o meno in condizioni psico-fisiche idonee a consentirgli l'ammissione allo stesso ovvero a successivo corso.

Infatti, le suddette norme presuppongono non una valutazione discrezionale dell'amministrazione, ma soltanto una vincolata verifica dell'evento assenza, qualora questa si sia protratta oltre i termini stabiliti.

Pertanto, escluso che, allo stato, sussista il *fumus boni juris* del ricorso, assume rilevanza la questione di costituzionalità proposta dal ricorrente, con riferimento alla norma dell'art. 7, comma primo, lettera d), del d.lgs. n. 443 del 30 ottobre 1992, come modificato dall'art. 1, comma sette, del d.l. 13 settembre 1996 n. 479, convertito con legge 15 novembre 1996, n. 579, per asserito contrasto con i parametri di cui agli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione.

6. — In merito all'ammissibilità della proposizione della questione di legittimità in sede cautelare è ormai insegnamento pacifico della stessa Corte che tale questione può ricevere ingresso, ove il giudice remittente abbia disposto la sospensione dell'atto impugnato solo in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità.

Nella specie questa sezione, con separata ordinanza n. 2173 del luglio 1999, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato, in via interinale, rinviando ad un'ulteriore camera di consiglio, da fissarsi successivamente alla definizione da parte della Corte costituzionale della questione stessa, il prosieguo dell'esame della domanda di sospensione, in tal modo non esauendo l'esercizio dello specifico potere (t.a.r. Lazio, I, 435 del 22 marzo 1996).

6.1 — La questione appare, altresì, al collegio non manifestamente infondata.

6.2 — Preliminarmente deve farsi riferimento alla recente pronuncia della Corte n. 212 del 19 giugno 1998, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lett. d) e punto 5) del d.l. 4 agosto 1987 n. 325, relativo ai corsi di accesso ai ruoli di Polizia di Stato, disposizione che ha un contenuto ed un fine identico a quello della norma sospettata nella specie di incostituzionalità, differenziandosene solo per i destinatari (allievi di Polizia ausiliari, anziché allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria).

Con tale decisione la Corte ha giustificato la dichiarazione di incostituzionalità della norma, nella parte in cui non consente all'amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di Polizia ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta giorni durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità, rilevando l'irragionevolezza dell'automatismo insito nel provvedimento di dimissioni per assenza dal corso, che impedirebbe all'amministrazione di verificare l'eziologia e le conseguenze dell'infermità, in contraddizione alla discrezionalità alla stessa riconosciuta quando entri in gioco un interesse generale, come quello di privarsi della professionalità utile all'apparato statale, presumibilmente già acquisita dall'agente nel suo precedente servizio.

6.3. — Nella specie si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla predetta declaratoria d'incostituzionalità.

6.4. — Gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 443/1992 prevedono, a regime, due modalità di nomina degli agenti nel Corpo di Polizia penitenziaria, o mediante assunzione per concorso pubblico e frequenza di un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri (termini ora modificati dal d.l. n. 479/1996), o mediante immissione in ruolo previa frequenza di un corso semestrale (art. 6, comma 2) degli agenti ausiliari, personale questo reclutato tra le unità di leva da collocare in congedo, che sia stato trattenuto per un biennio ed abbia in tale periodo prestato lodevole servizio.

L'art. 7, comma 1, lett. d), prevede che gli allievi e gli agenti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, siano dimessi dal corso e che la dimissione comporti la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 479/1996 si è limitato a disporre la riduzione del periodo di tempo previsto dall'art. 7 del d.lgs.

Tali norme si pongono in contrasto, a parere del collegio, con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 32 e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione anche per gli agenti ausiliari del Corpo di Polizia penitenziaria che, per motivi di malattia, si assentino dal corso semestrale per più di sessanta giorni, ed in via transitoria per periodo ridotto, impedendo pertanto ai medesimi di partecipare ad uno dei successivi corsi indetti dall'amministrazione.

In particolare contrastano:

a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza, consistente nella gravità delle conseguenze connesse al superamento, anche di un solo giorno, del periodo massimo di assenza consentito e nell'aver altrettanto illogicamente equiparato, quanto meno nell'effetto della cessazione del rapporto, fattispecie del tutto diverse tra loro, quali quelle previste dall'art. 7, riconducibili o al previo accertamento dell'inidoneità del soggetto (mancato superamento del primo ciclo, inidoneità al servizio, mancato superamento del secondo semestre del corso dopo l'esito negativo degli esami teorico-pratico di fine corso) o ad una espressa manifestazione di volontà dell'allievo (rinuncia al corso);

b) con gli artt. 4 e 32 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro ed il diritto alla salute, entrambi diritti fondamentali del cittadino, in quanto o l'agente che si ammala provvede a curarsi e perde di conseguenza il posto di lavoro, o trascura di curarsi con nocumento della salute;

c) con l'art. 97 della Costituzione e con i principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto, imponendo la cessazione automatica del rapporto allo scadere di un termine prefissato, in caso di evento morboso indipendente dalla volontà dell'interessato, non consentono all'amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale recupero dell'idoneità fisica e la costringono a privarsi, senza alcun plausibile motivo, di soggetti già dotati di una non irrilevante esperienza lavorativa biennale, quali agenti ausiliari rafforzati e nei confronti dei quali la stessa amministrazione, per almeno un biennio, ha investito risorse sia materiali che umane.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza, ai fini della fase incidentale cautelare, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. d) del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e dell'art. 1, comma 7 del d.l. 13 settembre 1996, n. 479, nella parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del Corpo di Polizia penitenziaria che, per motivi di malattia, si assentino dal corso semestrale per più di sessanta giorni, o per il termine temporaneamente ridotto, impedendo pertanto ai medesimi di partecipare ad uno dei successivi corsi indetti dall'amministrazione, in reazione agli artt. 3, 4, 32 e 97, primo comma della Costituzione;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospeso, con separata ordinanza, il provvedimento impugnato sino alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende per l'effetto il giudizio in corso.

Così deciso alla camera di consiglio del 7 luglio 1999.

Il presidente: SCHINAIA

Il consigliere estensore: ROMANO

N. 645

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Soru Antonio contro il Ministero di grazia e giustizia*

Impiego pubblico - Corpo degli agenti di polizia penitenziaria - Corso per la nomina in ruolo - Assenza dell'allievo per malattia per più di sessanta giorni - Dimissione dal corso - Conseguente, automatica cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione - Possibilità di partecipare ad uno dei corsi successivi indetti dall'Amministrazione come previsto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 212/1998, per gli agenti della Polizia di Stato - Esclusione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, art. 7, comma 1, lett. d); d.-l. 13 settembre 1996, n. 479, art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7448/1999 proposto dal sig. Soru Antonio, rappresentato e diretto dall'avv. Rossana Fadda e dall'avv. Riccardo Gozzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, in Roma via Simone de Saint Bon n. 61;

Contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento del decreto 17 marzo 1999 con il quale il Direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dimesso il ricorrente, a decorrere dal 25 ottobre 1998, dal corso di formazione per l'ammissione nel ruolo degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, nonché degli atti e provvedimenti comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 23 giugno 1999 la relazione del consigliere Marzio Branca;

Uditi, altresì, l'avv. Riccardo Gozzi per il ricorrente e l'avv. Paola Palmieri per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente riferisce di aver presentato al Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria domanda per svolgere il servizio militare di leva per l'anno 1996 come ausiliario del Corpo di Polizia penitenziaria.

Superate le prove e decorso l'anno di leva, il ricorrente ha presentato domanda per essere trattenuto in servizio per un anno con la qualifica di agente ausiliario, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 30 ottobre 1992, n. 443;

Con nota del 29 ottobre 1997 la domanda è stata accolta.

Prima della scadenza della rafferma, l'interessato ha chiesto di essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, ai sensi dello stesso art. 5, comma 7 e dell'art. 6, comma 2 del citato d.lgs. n. 443/1992, e veniva avviato presso la Scuola di formazione ed aggiornamento di Cairo Montenotte per frequentare il corso per l'immissione in ruolo.

A causa di un incidente stradale occorsogli il ricorrente si assentava dalla Scuola di Cairo Montenotte dal 2 ottobre 1998 al 2 gennaio 1999.

Con il provvedimento imputato, notificato il 17 marzo 1999, il ricorrente veniva dimesso dal corso di formazione per superamento, a tale data, del periodo massimo di assenza previsto dall'art. 7, primo comma, lett. d) del d.lgs. n. 443/1992, modificato dall'art. 1, comma 7 del d.-l. 13 settembre 1996 n. 479, poi convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579.

Nel ricorso sono prospettati i motivi di:

1) eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicità, motivazione erronea e perplessa, travisamento dei fatti e/o erronea supposizione di fatti inesistenti, grave disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

2) illegittimità costituzionale dell'art. del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.-l. 13 settembre 1996 n. 479, convertito nella legge 13 novembre 1996 n. 579.

2. — L'amministrazione si è costituita e, nel corso della discussione orale, ha convenuto con la difesa del ricorrente sull'esistenza di valutare gli effetti delle recenti decisioni della Corte costituzionale su questioni di diritto in materia di dimissioni da corsi per il reclutamento a causa del mero superamento del limite massimo delle assenze consentite.

3. — Ciò posto, ai fini della delibazione dell'istanza cautelare è principio giurisprudenziale consolidato, che una pronuncia positiva sull'istanza di sospensione avanzata dal ricorrente non debba conseguire soltanto alla verifica del *periculum in mora* derivante dall'esecuzione dell'atto del quale si chiede l'annullamento, ma anche della sussistenza, ad una sommaria delibazione, di elementi di *fumus boni juris* che ne rendano probabile l'accoglimento.

4. — A questo riguardo l'unico profilo che possa alimentare il *fumus boni juris* e consentire la sospensione dell'esecuzione del provvedimento si correla alla eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione dell'art. 7 primo comma, lett. d) del d.lgs. n. 443/1992 ed a quella dell'art. 1 comma 7 del d.-l. 13 settembre 1996, n. 497, nella parte in cui riduce temporaneamente i periodi di tempo previsti dalla prima norma.

4.1. — In merito all'ammissibilità della proposizione della questione di legittimità in sede cautelare è ormai insegnamento pacifico della stessa Corte che tale questione può ricevere ingresso, ove il giudice remittente abbia disposto la sospensione dell'atto impugnato solo in via provvisoria e temporanea fino alla ripresa cautelare dopo l'incidente di costituzionalità.

Nella specie questa Sezione, con separata ordinanza n. 1959 del 23 giugno 1999, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato in via interinale, rinviando ad un'ulteriore Camera di consiglio, da fissarsi successivamente alla definizione da parte della Corte costituzionale della questione stessa, il prosieguo dell'esame della domanda di sospensione, in tal modo non esauendo l'esercizio dello specifico potere (t.a.r. Lazio, I, 435 del 22 marzo 1996).

La rilevanza della questione appare certa, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale.

4.2. — La questione appare altresì al Collegio non manifestamente infondata.

4.3. — Preliminarmente deve farsi riferimento alla recente pronuncia della Corte n. 212 del 19 giugno 1998, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, punto 1, lett. d) e punto 5) del d.-l. 4 agosto 1987 n. 325, relativo ai corsi di accesso ai ruoli di Polizia di Stato, disposizione che ha un contenuto ed un fine identico a quello della norma sospettata di incostituzionalità, differenziandosene solo per i destinatari (allievi di polizia ausiliari, anziché allievi agenti del corpo di polizia penitenziaria).

Con tale decisione la Corte ha giustificato la dichiarazione di incostituzionalità della norma, nella parte in cui non consente all'amministrazione di ammettere ad altro corso successivo gli agenti di polizia ausiliari che siano stati assenti per più di quaranta giorni durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità, rilevando l'irragionevolezza dell'automatismo insito nel provvedimento di dimissioni per assenza dal corso, che impedirebbe all'amministrazione di verificare l'eziologia e le conseguenze dell'infermità, in contraddizione alla discrezionalità alla stessa riconosciuta quando entri in gioco un interesse generale, come quello di privarsi della professionalità utile all'apparato statale presumibilmente già acquisita dall'agente nel suo precedente servizio.

4.4. — Nella specie si rinvengono gli stessi presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto alla declaratoria d'incostituzionalità.

4.5. — Gli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 443/1992 prevedono a regime due modalità di nomina degli agenti nel Corpo di Polizia, o mediante assunzione per concorso pubblico e frequenza di un corso della durata di dodici mesi diviso in due semestri (termini ora modificati dal d.-l. n. 479/1996), o mediante immissione in ruolo previa frequenza di un corso semestrale (art. 6, comma 2) degli agenti ausiliari, personale questo reclutato tra le unità di leva da collocare in congedo, che sia stato trattenuto per un biennio ed abbia in tale periodo prestato lodevole servizio.

L'art. 7 primo comma lett. d) prevede che gli allievi e gli agenti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi siano dimessi dal corso e che la dimissione comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

L'art. 1, comma 7 del d.-l. n. 479/1996 si è limitato a disporre la riduzione del periodo di tempo previsti dall'art. 7 del d.lgs.

Tali norme si pongono in contrasto, a parere del Collegio, con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 32 e 97 primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione anche per gli agenti ausiliari del corpo di polizia penitenziaria che per motivi di malattia si assentano dal corso semestrale per più di sessanta giorni, ed in via transitoria per periodo ridotto, impedendo pertanto ai medesimi di partecipare ad uno dei successivi corsi indetti dall'amministrazione.

In particolare le norme denunciate contrastano:

a) con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza, consistente nella gravità delle conseguenze connesse al superamento, anche di un solo giorno del periodo massimo di assenza consentito e nell'aver altrettanto illogicamente equiparato, quanto meno nell'effetto della cessazione del rapporto, fattispecie del tutto diverse tra loro, quali quelle previste dall'art. 7, riconducibili o al previo accertamento dell'inidoneità del soggetto (mancato superamento del primo ciclo, inidoneità al servizio, mancato superamento del secondo semestre del corso dopo l'esito negativo degli esami teorico-pratico di fine corso) od una espressa manifestazione di volontà dell'allievo (rinuncia al corso);

b) con gli artt. 4 e 32 della Costituzione, che tutelano il diritto al lavoro ed il diritto alla salute, entrambi diritti fondamentali del cittadino, in quanto o l'agente che si ammala provvede a curarsi e perde di conseguenza il posto di lavoro, o trascura di curarsi con nocumento della salute.

c) con l'art. 97 della Costituzione e con i principi di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto, imponendo la cessazione automatica del rapporto allo scadere di un termine prefissato, in caso di evento morboso indipendente dalla volontà dell'interessato, non consentono all'Amministrazione alcuna verifica in ordine all'eventuale recupero dell'idoneità fisica e la costringono a privarsi, senza alcun plausibile motivo, di soggetti già dotati di una non irrilevante esperienza lavorativa biennale, quali agenti ausiliari rafforzati e nei confronti dei quali la stessa amministrazione, per almeno un biennio, ha investito risorse sia materiali che umane (v. Corte cost. n. 195 del 1998).

Il dubbio è ulteriormente giustificato quando l'assenza dal corso, come nella specie, debba farsi risalire almeno in parte alla volontà della stessa amministrazione, che impone al soggetto di subire accertamenti medici, senza poi essere messa in grado di valutare gli effetti dell'esecuzione di un suo ordine sulla impossibilità di frequentare il corso.

L'incongruenza e l'irragionevolezza della disposizione ne vengono ulteriormente rafforzati.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza, ai fini della fase incidentale cautelare, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 1, lett. d) del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e dell'art. 1, comma 7, del d.lgs. 13 settembre 1996, n. 479 nella parte in cui prevedono la cessazione da ogni rapporto con l'amministrazione per gli agenti ausiliari del corpo di polizia penitenziaria che per motivi di malattia si assentano dal corso semestrale per più di sessanta giorni, o per il termine temporaneamente ridotto, impedendo pertanto ai medesimi di partecipare ad uno dei successivi corsi indetti dall'amministrazione in relazione agli artt. 3, 4, 32 e 97, primo comma della Costituzione;

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospeso con separata ordinanza il provvedimento impugnato sino alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende per l'effetto il giudizio in corso;

Così deciso alla camera di consiglio del 23 giugno 1999.

Il presidente: SCHINAIA

Il consigliere, estensore: BRANCA

N. 646

*Ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal tribunale di Sassari
sul ricorso proposto da Sanna Maurizio*

Adozione e affidamento - Adozione di persone maggiorenni - Condizioni - Differenza di età di almeno diciotto anni tra adottante e adottato - Possibilità di riduzione da parte del giudice, nel caso in cui l'adottando sia figlio maggiorenni del coniuge dell'adottante - Omessa previsione - Violazione di diritti fondamentali attinenti alla personalità - Irragionevole disparità di trattamento fra adottandi maggiorenni e minorenni - Compressione dei diritti della famiglia fondata sul matrimonio - Contrasto con la tutela dei figli nati fuori del matrimonio - Richiamo alla sentenza n. 44/1990 della Corte costituzionale.

- Cod. civ., art. 291.
- Costituzione, artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma.

II TRIBUNALE

Nel ricorso iscritto al n. 265/1999 r.g. proposto da Sanna Maurizio per l'adozione di Sanna Riccardo, figlio maggiorenni della moglie del ricorrente; visti gli atti di consenso espressi dall'adottante e dall'adottando nonché l'atto di assenso espresso dalla madre dell'adottando davanti al Presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 311 c.c.;

Letti gli atti e sentito il giudice relatore;

O S S E R V A

Considerato che nel caso di specie l'adozione di maggiorenni ex artt. 291 e ss. c.c. è proposta dal marito della madre dell'adottando, il quale non ha prole legittima o legittimata;

Considerato altresì che tra l'adottando e l'adottante non intercorre una differenza di età superiore ai diciotto anni come previsto dall'art. 291 c.c. bensì pari a circa 14 anni e sei mesi e che pertanto tale limite osta all'accoglimento dell'istanza;

Ritenuto peraltro che data la peculiarità della fattispecie in esame, in cui il ricorrente è coniugato con la madre dell'adottando dal 1986 e con gli stessi ha dato vita ad un nucleo familiare stabile e duraturo, fondato su di un intenso vincolo affettivo, la norma citata, nella parte in cui vieta l'adozione di persone maggiorenni se non intercorre la differenza di età suddetta, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 29, primo comma e 30, terzo comma della Costituzione;

Considerato, infatti, che allo stato in seguito alla sentenza n. 44/1990 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 44, quinto comma legge n. 184/1983 nella parte in cui, limitatamente all'ipotesi di cui alla lett. b) (e cioè quando l'adozione venga richiesta dal coniuge del genitore dell'adottando), non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni, è ammissibile l'adozione di minorenni anche in mancanza del requisito suddetto, purché l'adottante sia il coniuge del genitore dell'adottando;

Considerato che tale decisione si fonda sulla necessità di tutelare oltre che i diritti fondamentali della prole (art. 30 della Costituzione), il valore complessivamente riconosciuto all'unità della famiglia (art. 29 della Costituzione), riguardando ipotesi in cui il figlio di uno dei due coniugi vive stabilmente con il nuovo nucleo familiare venutosi a creare con la celebrazione del matrimonio;

Ritenuto che tali valori, costituzionalmente garantiti, vengono in considerazione altresì nelle ipotesi in cui l'adottante, figlio del coniuge dell'adottando, ha già raggiunto la maggiore età, tenuto conto che l'adozione di persone maggiorenni, in tali casi, non tende a garantire l'interesse dell'adottante ad avere un erede e ad attribuire all'adottante il proprio nome (tanto che attualmente è possibile anche se l'adottante abbia figli legittimi o legittimati maggiorenni) ma, anzi, come nella fattispecie in esame, tende principalmente ed essenzialmente all'inserimento a pieno titolo dell'adottando nella famiglia della quale, di fatto, costituisce già uno dei membri, senza però che al vincolo affettivo corrisponda alcun vincolo di natura giuridica;

Ritenuto che, alla luce di tali considerazioni, ad avviso del Collegio, nella ipotesi in esame e cioè quando l'adozione abbia la finalità suddetta, è ravvisabile nel limite di età imposto dall'art. 291 c.c. la violazione delle norme costituzionali citate per le seguenti ragioni:

1) violazione art. 2 della Costituzione, in quanto viene compromesso sostanzialmente il diritto sia dell'adottante sia dell'adottando di esercitare in modo totale e completo i diritti fondamentali attinenti alla propria personalità nell'ambito dei rapporti scaturenti dal nucleo familiare formato dagli stessi nonché dei rapporti con i terzi; nonostante infatti tali soggetti siano legati da importanti vincoli affettivi nell'ambito di una famiglia fondata sul matrimonio e quindi di una formazione sociale espressamente riconosciuta dall'ordinamento, si impedisce loro di tutelare tale vincolo dal punto di vista giuridico, comprimendo altresì diritti fondamentali quali l'onore, il prestigio e la reputazione degli stessi, in considerazione altresì della morale corrente e dell'importanza di un valido riconoscimento formale dei rapporti affettivi e spirituali sorti tra le parti;

2) violazione art. 3 della Costituzione, in quanto nella ipotesi in esame (adozione del figlio maggiorenne del proprio coniuge), ad avviso del Collegio, viene in considerazione una situazione sostanzialmente identica a quella disciplinata dall'art. 44, lett. b) legge n. 184/1983, poiché in entrambi i casi l'adozione è finalizzata a garantire all'adottando l'unità del rapporto familiare fondato sul matrimonio, il suo riconoscimento formale davanti all'ordinamento e la rilevanza giuridica nello stesso dei vincoli familiari stabili e duraturi, essendo altresì irrilevante che nel caso di adozione di minorenni l'adottante acquisisca anche la patria potestà, dal momento che in entrambi i casi l'adozione è comunque diretta ad evitare all'adottando, mediante l'inserimento a pieno titolo nella nuova famiglia, il disagio sociale della manifesta diversità di origine con gli altri componenti della stessa, indipendentemente dall'età dell'adottando. La disparità di trattamento risulta pertanto irragionevole ed immotivata;

3) violazione art. 29, primo comma, in quanto la norma nella fattispecie in esame comprime inevitabilmente i diritti della famiglia fondata sul matrimonio, dal momento che nel caso di specie nonostante la madre dell'adottando e l'adottante siano legati dal vincolo matrimoniale non viene garantita adeguatamente a tutti i componenti del nuovo nucleo familiare l'unità e la pienezza di tale vincolo nonché tutti i diritti nascenti dal matrimonio;

4) violazione art. 30, terzo comma, in quanto all'adottando nato fuori del matrimonio non è garantita ogni tutela giuridica e sociale, essendogli negato il diritto di fare parte integrante a tutti gli effetti della famiglia del proprio genitore, con tutte le conseguenze negative di carattere giuridico e sociale già evidenziate;

Ritenuto che alla luce di tali considerazioni e tenuto altresì conto del recente intervento della Suprema Corte in materia (sent. Cass., sez. I civile n. 354 del 1° aprile 1998-14 gennaio 1999), con cui è stata dichiarata ammissibile, sulla base delle medesime considerazioni qui espresse, l'adozione di un maggiorenne da parte del coniuge del suo genitore, anche in mancanza del divario di età di diciotto anni, seppur sempre nell'ambito dell'*imitatio naturae*, la questione prospettata, nonostante un precedente contrario della stessa Corte costituzionale (Cfr. Corte costituzionale 15 marzo 1993 n. 89), è meritevole di essere nuovamente esaminata, data la rilevanza della stessa nel giudizio sottoposto all'esame del Collegio nonché l'importanza dei risvolti sociali di cui si connota.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza al pubblico ministero in sede, al ricorrente e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché previa comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per gli incumbenti di sua competenza.

Sassari, addì 14 aprile 1999.

Il presidente: PILO

Il giudice estensore: CALEFFI

N. 647

*Ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal tribunale di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Aliperti Rosa e Ministero del tesoro ed altri*

- Poste e telecomunicazioni - Servizi di bancoposta - Buoni postali fruttiferi - Riduzione dei tassi d'interesse disposta con decreto ministeriale - Estensione della variazione ai titoli già emessi di una o più serie precedenti - Possibilità, pur in assenza di apposita clausola sottoscritta per accettazione dal cliente e pur se la variazione non sia stata comunicata al suo domicilio per l'eventuale esercizio del diritto di recesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina degli analoghi servizi resi dalle banche - Eccesso di potere legislativo - Incidenza sulla tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo.**
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 173, modificato dal d.-l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito in legge 25 novembre 1974, n. 588.
 - Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97.

II TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza prevista dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella causa civile vertente tra Aliperti Rosa residente in Saviano (NA), Corso Umberto I n. 181, elettivamente domiciliata in Comiziano (NA), Piazza S. Severino con i suoi procc. legali avv. Andrea Falco del Foro di Adria e Pietrantonio Ciccone, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di citazione; parte attrice, e:

1) Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato da cui è rappr. e difeso *ope legis*;

2) Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato da cui è rappresentato e difeso *ope legis*;

3) Ente poste italiane, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Europa n. 175, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Garibaldi n. 19 (Ufficio Legale della sezione di Napoli), rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Librera dell'ufficio legale, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta; parti convenute.

Oggetto: pagamento somma.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 6 ed 8 ottobre 1997 Aliperti Rosa conveniva in giudizio innanzi questo Pretore il Ministero del tesoro, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e l'Ente poste italiane per sentir dichiarare:

a) l'illegittimità del d.m. 13 giugno 1986 per violazione di legge e, per l'effetto, disapplicare l'art. 6 di questo nella parte in cui non estende ai buoni postali fruttiferi della serie O già emessi i tassi di interesse della nuova serie Q;

b) essere dovute alla Aliperti Rosa le somme nella tabella a tergo dei titoli della serie O in suo possesso;

c) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, con attribuzione.

Deduceva, a fondamento della richiesta, di aver sottoscritto in data 16 aprile 1982 alcuni buoni postali fruttiferi della serie O per il valore di L. 1.000.000 ciascuno, emessi dall'ufficio postale di Saviano, a tergo dei quali era riportata una tabella con l'analitico calcolo degli interessi in base a tassi ivi indicati e senza che vi fosse alcun riferimento alla previsione di un mutamento unilaterale del saggio di interesse (dal 9% per i primi 3 anni fino al 16% del 16° anno), sì che ogni buono da L. 1.000.000 rendeva all'intestataria, alla scadenza dei 20 anni, la somma di L. 13.330.503 come chiaramente indicato.

Recatasi, invece, nel settembre 1997 all'ufficio postale di Saviano per riscuotere quanto maturato fino a quel momento, aveva appreso che, in virtù del d.m. 13 giugno 1986 che disciplinava l'emissione di una nuova serie Q di B.P.F., erano stati approvati interessi notevolmente inferiori a quelli convenuti e stabiliti con i dd.mm. 15 giugno 1981 e 16 giugno 1984 che si applicavano indistintamente sul montante dei B.P.F. di tutte le serie precedenti,

tra cui la serie O, per cui, dopo 20 anni la cifra finale del buono era notevolmente inferiore a quella che appariva dalla tabella a tergo dei buoni medesimi (8% per 5 anni, 9% fino a 10 anni, 10,50% fino a 15 anni, 12% fino a 20 anni).

Deduceva in conclusione che il d.m. 13 giugno 1986 era pertanto illegittimo perché aveva violato il principio giuridico della irretroattività delle disposizioni di legge, in quanto nessuna seria ragione giustificatrice esisteva nella specie e non trattavasi di legge in senso stretto. Tanto più che solo col d.m. 20 maggio 1987 era stato disposto, mediante inclusione della clausola nella tabella a tergo dei buoni, che «i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge e l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge».

Contestatasi la lite si costituivano tutti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.

In particolare il Ministero delle pp.tt. deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'Ente poste assunto, a norma degli artt. 1 e 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 la titolarità dei rapporti attivi e passivi e la gestione dei servizi facenti capo all'ex amministrazione P.T.

Il Ministero del tesoro e l'Ente poste italiane deducevano, invece, la piena legittimità del d.m. 13 giugno 1986 in quanto la nuova formulazione dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 30 settembre 1974, n. 460 convertito nella legge 25 novembre 1974, n. 588) consentiva che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, da disporsi con decreto dal Ministro del tesoro in concerto con quello delle pp.tt., non solo erano applicabili ai buoni di nuova serie (come recitava la vecchia formulazione del citato articolo) ma potevano essere estesi ad una o più delle precedenti serie.

In tal caso, la tabella riportata a tergo dei buoni, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.

In sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19 febbraio 1999 la Aliperti sollevava eccezione di illegittimità costituzionale del testo riformulato del citato art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 nella parte:

a) in cui disponeva che le variazioni del saggio di interesse potessero essere estese ad una o più serie precedenti;

b) in cui non disponeva che tali variazioni sfavorevoli dovessero espressamente risultare dalla tabella a tergo del buono con clausola da sottoscrivere dal cliente;

c) in cui non disponeva che, in caso di mancata previsione e sottoscrizione, la variazione sfavorevole del tasso di interesse dovesse essere comunicata al domicilio del cliente per consentirgli l'esercizio del diritto di recesso in senso utile. Tanto con riferimento:

1) all'art. 3 della Costituzione per irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento, in violazione di diritti fondamentali e del principio di eguaglianza;

2) agli artt. 43, 47 e 3 della Costituzione per ingiustificato ed irragionevole esonero dell'amministrazione postale dai vincoli di pubblicità e trasparenza contrattuale connessi ad un servizio pubblico gestito in forma di impresa; per violazione del principio secondo cui la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; per disparità di trattamento irragionevole ed ingiustificata con il t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3) all'art. 97 della Costituzione per violazione di legge.

Nessuno compariva all'udienza fissata per le parti convenute ed il pretore si riservava di decidere sull'eccezione.

Motivi della decisione

A parere del giudicante l'eccezione di incostituzionalità del testo riformulato dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 non appare manifestamente infondata e va disposta, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del giudizio in corso, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Da tutta l'attività della Corte costituzionale svolta nell'anno 1997, ampiamente illustrata nella relazione tenuta dal Presidente della Corte in data 11 febbraio 1998, appare chiaramente che il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale) è stato più volte oggetto di pronunce di incostituzionalità, specie degli artt. 6, 28, 48 e 93, in special modo con la sentenza n. 463 del 16 dicembre 1997 per violazione degli artt. 3 e 43 della Costituzione stante l'ingiustificata disparità di trattamento tra i servizi di bancoposta in relazione agli analoghi servizi resi dalle banche.

La citata sentenza, nella premessa in fatto e nella motivazione, ha ampiamente messo in risalto che deve intendersi ormai superata la concezione puramente amministrativa del servizio postale essendo venuta meno la possibilità di collegare le prerogative dell'amministrazione postale alla necessità di garantire la discrezionalità dell'amministrazione, e che il rapporto tra amministrazione postale ed utenti dei servizi offerti al pubblico si estrinseca in atti che perdono il carattere autoritativo ed assumono connotazioni contrattuali per l'attuata trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico ed in quella prevista ed in corso di realizzazione di società per azioni (legge 29 gennaio 1994, n. 71; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 27).

Risultano così confermati la natura contrattuale dei rapporti relativi ai servizi resi al pubblico ed il carattere di corrispettivo, non più qualificabile come tassa, del pagamento richiesto per essi; e negli aspetti generali i servizi di bancoposta (emissione e pagamento di titoli di credito, riscossione di crediti, conti correnti e buoni postali fruttiferi) non si discostano sostanzialmente, per struttura e funzione, dagli analoghi servizi propri dell'attività bancaria.

Nella fattispecie il caso dei Buoni postali fruttiferi è perfettamente analogo a quello già affrontato dalla Corte, in quanto nella suddetta sentenza n. 436/1997 si è ravvisata una ingiustificata disparità di trattamento tra il servizio reso dalle poste e quello reso dalle banche, di guisa che si ritiene ragionevolmente che per l'identica questione (disparità di trattamento con i servizi analoghi bancari) si debba ritenere costituzionalmente illegittimo l'art. 173 del codice postale.

Invero, come rilevasi dalla citata relazione del Presidente della Corte relativa all'anno 1997, il principio dell'eguaglianza è stato inteso dalla giurisprudenza della stessa Corte a volte come «canone di parificazione di situazioni normative omogenee» a volte come «chiave ermeneutica per rivendicare un necessaria omogeneità delle discipline, alla luce di criteri di ragionevolezza, razionalità o congruità».

Nella prima concezione una disparità di trattamento recata in violazione dell'art. 3 della Costituzione può riconoscersi dal raffronto tra due normative dettate per situazioni che si assumono uguali, di cui una sia posta a termine di paragone di quella denunziata (*tertium comparationis*).

In questo modo il *tertium comparationis* deve corrispondere ad una disciplina che il legislatore abbia effettivamente dettato; cioè il presupposto per la corretta proposizione di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parità di trattamento di situazioni che si assumono uguali, è che la situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca la violazione di una norma, rispettando la quale non si determinerebbe la dedotta disequaglianza.

Orbene, il t.u. approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nel titolo VI (trasparenza delle condizioni contrattuali), capo I, art. 117, prevede che i contratti sono redatti per iscritto con un esemplare da consegnare al cliente (comma 1), che i contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticate (comma 4), che la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente (comma 5), e che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6).

L'art. 118, a sua volta, (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) stabilisce che le variazioni sfavorevoli circa i tassi, i prezzi e le altre condizioni sono comunicate al cliente nei modi e termini stabiliti dal contratto al fine di esercitare il diritto di recesso dal contratto senza penalità e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Pertanto, se è vero come è vero che nella disciplina contrattuale dei servizi finanziari analoghi resi dagli Istituti di Credito non è assolutamente prevista e giustificata una variazione dei tassi di interesse in senso sfavorevole al cliente, se non espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente, ne consegue che l'art. 173 del codice postale così come modificato dalla anzidetta disposizione di legge è obsoleto e costituzionalmente illegittimo perché ancora espressione di un eccesso di potere legislativo assolutamente ingiustificato, tale da ingenerare *de facto* una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento in capo ai cittadini utenti di analoghi servizi resi dalle banche.

Il servizio postale, invero, non può essere considerato un bene patrimoniale dell'erario ma si configura invece, secondo il modello delineato dall'art. 43 della Costituzione, come una impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio con la quale lo Stato stesso partecipa alla attività economica.

Inoltre la suddetta disparità di trattamento comporta un assoluto scoraggiamento del risparmio in capo al cittadino ed una totale assenza di tutela del risparmio medesimo, che rimane privo di quelle garanzie di trasparenza e chiarezza tecnico-formale fissate inderogabilmente invece nel su ripetuto t.u. bancario per il risparmio ed investimento presso Istituti di Credito.

Nel caso specifico la norma obsoleta dell'ultimo comma dell'art. 173 del c. postale modificato obbliga il cittadino, al fine di potere eventualmente esercitare il legittimo diritto di recesso, a recarsi ogni giorno negli uffici postali per conoscere se per caso la tabella degli interessi risultante dal buono postale è stata o meno modificata, considerando quindi la conoscenza delle modifiche come un onere del privato, laddove la conoscenza tempestiva delle modifiche in *pejus* è un importante aspetto della tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo di cui deve rispondere solo chi ha proposto al contraente più debole la sottoscrizione del titolo.

Pertanto ed in conclusione, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale ed il giudizio in corso deve essere necessariamente sospeso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, così come modificato dal d.-l. 30 settembre 1974, n. 460 convertito in legge 25 novembre 1974, n. 588, in relazione agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione nella parte in cui estende la variazione del tasso di interesse anche a precedenti serie emesse di buoni postali fruttiferi, senza che di tale modifica vi sia previsione e sottoscrizione per accettazione del cliente nel buono postale acquistato e senza che la modifica del tasso successivamente intervenuta con d.m. sia stata comunicata al domicilio del cliente per consentirgli l'esercizio del diritto di recesso in tempo utile.

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata a norma di legge ai procuratori costituiti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Napoli, addì 16 luglio 1999.

Il pretore: COLTORTI

99C1157

N. 648

Ordinanza emessa l'11 giugno 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Genova sul ricorso proposto da Giuliani Ermelinda contro l'ufficio del registro di La Spezia

Imposta di registro - Trasferimenti a titolo oneroso di immobili destinati ad uso di abitazione non di lusso - Agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 118/1985 e dalla legge n. 168/1982 - Cumulo - Applicabilità ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Limite - Esclusione della possibilità di rimborso - Irragionevole discriminazione in danno dei contribuenti che, dopo aver provveduto al pagamento richiesto dall'Amministrazione, avevano presentato istanza di rimborso.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 3105/98 depositato il 25 novembre 1998 avverso la sentenza n. 403/02/98, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia da Giuliani Ermelinda,

presso studio avvocato Venturoli Roberto residente a La Spezia in via Don Bosco, 85 e difeso da Venturoli Roberto, residente a La Spezia in via G. Bosco, n. 85; controparti registro di La Spezia, atti impugnati: avv. di liquid. n. prot. 1926; registro r.g.a. 3105/98;

Svolgimento del processo

La signora Giuliani Ermelinda, elettivamente domiciliata in La Spezia, via G. Bosco, 85, presso lo studio dell'avv. Roberto Venturoli, con appello proposto nei termini di rito, ha impugnato la sentenza n. 403/02/1998, pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di quella città il 12 giugno 1998 e depositata il 29 ottobre 1998.

Con la suddetta decisione, i giudici tributari di primo grado hanno respinto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria relativamente alla domanda di rimborso dell'imposta di registro pagata dalla Giuliani medesima a seguito della revoca dei benefici fiscali (prima casa), fruiti in base alla legge 118/85 per l'acquisto di un appartamento in La Spezia, via Dalmazia, 22, rogito notaio De Feo, registrato il 17 gennaio 1986 al n. 536.

Il provvedimento di revoca dei benefici era stato emesso dall'ufficio del registro di La Spezia in quanto la Giuliani aveva già usufruito delle agevolazioni concesse dalla legge 168/1982.

La Commissione di primo grado con la propria decisione:

ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione finanziaria, sollevata dalla ricorrente, in quanto il difetto di tempestività dell'avviso di liquidazione sarebbe stato superato dall'avvenuto pagamento delle somme richieste dall'ufficio del registro;

ha considerato legittima la revoca dei benefici fiscali disposta dall'ufficio finanziario, quindi infondata la richiesta di rimborso della Giuliani, ritenendo che le agevolazioni di cui si tratta, in virtù di quanto prescritto all'art. 2 della legge 118, sarebbero state riconoscibili solo a coloro che non ne avevano usufruito in precedenza.

Con l'atto di appello, la contribuente:

rileva che, a suo avviso, la decisione della C.T.P. sarebbe carente di motivazione non avendo la stessa preso posizione sull'eccezione di decadenza dei termini per la notifica dell'avviso di liquidazione da parte dell'ufficio perché effettuata oltre il termine di 3 anni di cui all'art. 76 del d.P.R. 131/76;

ribadisce quanto assunto nel ricorso in prime cure, e cioè che, il 15 giugno 1996, aveva pagato la maggior imposta di L. 15.015.000, comprensiva di interessi ed accessori, unicamente per evitare minacciate azioni esecutive, ma che, immediatamente dopo il pagamento, aveva presentato l'istanza di rimborso, rimasta senza esito;

contesta le affermazioni dei primi giudici circa la non riconoscibilità dei benefici previsti dalla legge 118/1985 a chi ne aveva già fruito in base alla legge 168/1982, in quanto ritiene le agevolazioni concesse dalle due leggi perfettamente compatibili tra di loro; chiede la riforma della decisione impugnata e il riconoscimento del proprio diritto al rimborso della somma che ritiene indebitamente versata.

L'ufficio, costituitosi ritualmente in giudizio, sostiene la legittimità del proprio comportamento e chiede la conferma della sentenza di primo grado.

Nell'udienza pubblica celebrata l'11 giugno 1999, le posizioni delle parti sono apparse sostanzialmente inalterate; in particolare la Giuliani, assistita dal proprio difensore, ha insistito su un punto: avrebbe pagato l'importo di L. 15.015.000, addebitatole dall'ufficio a titolo di differenza di imposta, interessi ed accessori, unicamente perché temeva l'inizio da parte dell'Amministrazione finanziaria di azioni esecutive, cosa questa che avrebbe potuto compromettere la sua posizione nei confronti del fisco, con le conseguenze che è facile immaginare.

La Commissione tributaria regionale, esaminato il caso, preso atto delle posizioni delle parti, al termine dell'udienza pubblica dell'11 giugno 1999, si è riservata la decisione e rinviato il giudizio al 25 giugno 1999.

Ritenuta infondata l'eccezione, sollevata dall'appellante circa l'applicazione del termine di decadenza triennale ex art. 76 d.P.R. 131/1986, perché nella fattispecie trova applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 78 del d.P.R. citato (come deciso dalla Corte di cassazione, Sez. 1^a civile, con la sentenza 30 ottobre 1998-21 maggio 1999, n. 4944), trattandosi di revoca dei benefici «prima casa», la Commissione ritiene che la controversia in esame non presenti i caratteri della novità.

Infatti essa va inquadrata in tutta quella congerie di casi che sono insorti in seguito all'emanazione ed all'entrata in vigore delle due leggi, la n. 168/1982 e la 118/1985, che hanno dato luogo a tutta una serie di pronunce giurisprudenziali non sempre univoche.

Questo ha indotto il legislatore ad intervenire per porre fine al contenzioso giudiziario che rischiava di continuare all'infinito. Pertanto la legge del 23 dicembre 1998, n. 448 (c.d. legge finanziaria 1999), all'art. 7, comma 9 ha disposto, testualmente, che: «Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso d.-l., compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168».

La lettera e lo spirito della norma sopra riportata consentirebbero la soluzione della controversia in favore dell'appellante.

Purtroppo ciò non appare possibile alla luce di quanto dispone il successivo comma 10 dello stesso art. 7, il quale pur disponendo che la norma anzidetta si applica ai rapporti non ancora definiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, soggiunge che le disposizioni del comma precedente non danno luogo a rimborso.

Conseguentemente la signora Giuliani, avendo ottemperato ad un invito a pagamento rivolto dall'Amministrazione finanziaria, non può fruire delle norme dettate dalla legge 448/1998, cosa che sarebbe stata, invece, possibile se avesse impugnato l'avviso di liquidazione, omettendo il pagamento. Ed è proprio questa la strada scelta da un considerevole numero di contribuenti.

Tutto ciò premesso, la Commissione tributaria regionale della Liguria, Sez. 8^a, ritiene che la norma, dettata dal citato comma 10 dell'art. 7 della legge 448/1998, sia in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, disciplinando in maniera differenziata situazioni analoghe, attua una discriminazione assolutamente irrazionale tra i cittadini, riservando, in vero, un trattamento più favorevole per coloro che, senza versare alcunché, hanno fatto ricorso alla via giudiziaria, con il vantaggio, nella peggiore delle ipotesi, di procrastinare il più a lungo possibile il pagamento delle imposte allo Stato.

P. Q. M.

Solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di usufruire dei benefici fiscali «prima casa» (e quindi il rimborso delle somme versate) da parte di quei contribuenti, che, pur avendo in corso rapporti tributari non definiti al momento di entrata in vigore della legge, ottemperando ad inviti dell'Amministrazione finanziaria, abbiano provveduto al pagamento di imposte, che, successivamente, sono risultate non dovute in virtù di sopravvenute disposizioni legislative;

Ritenuto, pertanto, che, sic rebus stantibus, il giudizio non possa essere definito;

Ordina, che la segreteria della commissione, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, trasmetta gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza della Corte medesima provvedendo alle notifiche e comunicazioni prescritte dal medesimo articolo;

Dichiara sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Il presidente: PELLEGRINI

Il relatore: ALLESCIA

N. 649

Ordinanza emessa il 25 novembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Costa Angela ed altre contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altre

- Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.**
- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
 - Costituzione, artt. 33 e 34.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 12949/98 e 12959/98, proposti, rispettivamente, da Costa Angela e Cardea Clementina (ric. n. 12949) e da Matera Annunziata (ric. n. 12959), rappresentate e difese dall'avv. Domenico Sorace, con domicilio eletto nello studio dell'avv. Raffaele Gullo, in Roma, via Tudaio n. 38;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; l'Università degli studi di Catania (ric. n. 12949); Università degli studi di Messina (ric. n. 12959); per l'annullamento previa sospensione:

- a) dei provvedimenti di esclusione, in data 19 settembre 1998, dalla iscrizione nella facoltà di medicina e chirurgia relativamente all'anno accademico 1998/1999;
- b) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1998;
- c) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997;
- d) del bando a firma dei rettori delle Università degli studi di Catania e di Messina in data 1° agosto 1998, recante apertura dei termini per la ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia relativamente all'anno accademico 1998/1999; quindi, per la declaratoria di ammissione delle ricorrenti al primo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la Camera di consiglio del 25 novembre 1998 il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

I. — I ricorsi all'esame della sezione — di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio — le ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui le medesime aspirano ad essere iscritte per l'anno accademico 1998-99, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: e su tale richiesta cautelare la sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni.

L'agire dell'amministrazione, — in particolare il d.m. 21 luglio 1997, n. 245 «Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento» — trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministro «definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni».

La sezione dubita della legittimità costituzionale della norma, pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalle ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità, per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.

II. — La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.

Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione.

È infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'università di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dalle ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione ai corsi senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse dei ricorrenti e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato dall'amministrazione, preclude al Collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

III. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscono all'amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.

La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, I sez., 24 aprile 1997, n. 78, t.a.r. Veneto, I Sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II Sez., 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II Sez., 21 marzo 1995, n. 197).

Ed invero, è l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione, per le Università, con la legge 11 dicembre 1969, n. 910).

E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3, legge 21 luglio 1961, n. 85, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale — ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea — il numero massimo delle iscrizioni).

Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti subordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.

In proposito, è costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa Pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).

Se ciò è vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalità.

La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina — pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge — ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

IV. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infonda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché agli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 1998.

Il presidente: COSSU

Il consigliere est.: MOLLIKA

99C1159

N. 650

Ordinanza emessa il 21 aprile 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Monterosso Salvatore ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 2, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sui principi di retribuzione proporzionata ed adeguata.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 28, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi:

n. 823/96 proposto dai seguenti soggetti che si dichiarano dipendenti di vari tribunali amministrativi regionali con diverse qualifiche:

Monterosso Salvatore, Patti Caterina, Tistera Maria Assunta, Cappadona Vincenza, Mattina Antonina, Panissidi Mario, Ferraro Antonio, Berenga Luciana, Rinaldi Cesare, Bianchi Ivana, Barbieri Iolanda, Dagli Alberi Marino, Catellani Germano, Vecchi Tiziana, Pedone Anna, Pazzi Annalisa, Monari Livia, Nepitelli Ivana,

Cavallina Loretta, Piana Santina, Albertazzi Barbara, Panico Antonella, Grandi Giada, Patelli Mirella, Magli Claudia, Zucchini Valeria, Lazzarini Silvia, Strada Antonella, Fabbri Giuseppe, Dallara Roberta, Guidotti Maria Grazia, Altieri Domenica, Aschieri Maria Grazia, Buonfardieci Maria Caterina, Cavallaro Liliana, De Feudis Sergio, Fumagalli Anna, Gabigliani Carlo, Gatti Bruna, Giusti Liliana, Goglia Nicola, Longato Antonella, Merlo Ivana, Rossi Maurizio,

Santiangeli Tecla, Spampinato Gaetano, Tosi Annamaria, Basile Eugenio, Della Monica Vincenzo, Saetta Luigi, Lanza Raffaele, Schlitzer Gennaro, Brescia Giovanni, Bentivoglio Anna, Nappo Giuseppe, Piantadosi Mario, Zaino Tommasina, Pelliccia Ciro, Profenna Luigi, Zappalà Angela, Rossi Paolo, Lucarella Virginia, Severino Paola, Bottone Alfonso, De Maria Mariarosaria, Sodano Concetta, Ciurlo Rosalba, Calabrese Maria, Capasso Patrizia, Cajora Massimo, Marano Rosaria, Laudato Annamaria, Cavaliere Giuseppe, Della Monica Felice, Apicella Angelo, Gallucci Nicola, Mansi Berardino, Orlando Giuseppe, Salvatore Renato, Bonasi Teresa, Faino Italia, Gagliotta Gennaro, Giuliano Agnese, Iannotti Angelo, Maak Patrizia e Vicinanza Carmine;

n. 14999/96, n. 17792/96, n. 4439/97, n. 8311/97, n. 8314/97 proposti rispettivamente dai seguenti soggetti che si dichiarano dipendenti del Ministero di grazia e giustizia con diverse qualifiche:

Dovizioso Giovanna, Simeone Iolanda, Bonfrate Rosa, Di Bello Angelo, Rubino Angelo, Musciagli Michele, Denitto Anna Rita, Leo Italo, Capoccia Fernando, Petrachi Vincenzo Guglielmo, Tateo Clementina, Montanaro Sergio, D'Amico Flavio, Tursellino Ignazio, Cosma Bruno, D'Aquino Maria Rosaria, Conte Bruno, Pennetta Maria Teresa, Bombacigno Maria, Calò Patrizia, Laurenzana Maria, Iacovizzi Cesaria, Medico Rita Anna, Semeraro Giuseppe, Lisi Giuseppa, Cocciolo Teodora, Belo Antonio, Polimeno Zemira,

Apollo Emanuele, Foschi Ugo, Palese Salvatore, Pantile Enrico, Schena Rita, Pattocchio Anacleto, Dinoi Maria Lucrezia, Lamarina Lidia, Catapano Cataldo, Pappadà Rosalba, De Girolamo Elio, Valletta Adele, Monopoli Grazia, Pignatelli Lucia, Macchia Maria, Barbarito Domenico, Rizzo Giuseppe, Attanasio Franco, D'angelo Valente Paola, Iaia Maria Concetta, Chiarulli Maria, Sasso Antonio, Scalone Antonio, Zoli Natalina, Panepinto Salvatore, Tamburretto Concetta, Cuppone Giuseppa, Capoccia Iolanda,

Antelmi Marisa, Guadalupi Giovanni, Sbanò Giovanni, Antonante Concetta, Chiechi Marisa, Saponaro Teresa Maria, D'amico Amico Edoardo, De Nigris Silvana, Vergine Vincenzo, Rinaldi Giovanni, Bottari Bianca, D'Antonio Pier Luigi, Sartori Arturo, Di Gaetano Lorenzo, Carminati Carla, Caselli Silvana, Negroni Milena, Navarra Giuseppe, Cervone Giustina, Zuccarà Provvidenza, Trotta Pietro, Pietrafitta Anna Maria, Cirolla Lucia, Sciacchitano Antonino, Galotti Addolorata, Avvenente Vincenzo Paolo, Forte Dora, Buffo Giovanni, Carbonaro Angela, De Stefano Concetta, Chiavelli Tiziana, Grill Claudia, Tilotta Antonino,

Politi Alessandro, Sorrentino Pasqualina, Paleari Annalisa, Francica Maria, Monfrecola Caterina, Arcioli Antonio, Sampò Anna Maria, Pavia Vincenzo, Bianco Carmela, Gazzo Maria, Gatti Ornella, Colacicco Anna, Parisen Toldin Amelia, Fasulo Graziella, Mapelli Gabriella, Agrillo Ignazio, Tulone Onofrio, Russo Maria, Fiore Carmelina, Niccolini Ornella, Carmen Taddei, Furcas Costantina, Di Costanzo Carmine, Orchitano Luigi, Del Fuoco Maria, De Santis Loredana, Recupero Nadia, Aquilino Antonino,

Arcuri Gaetano, Iori Patrizia, Augenti Marcella, Malavasi Chiara, Carminati Carla, Caselli Silvana, Negroni Milena, Navarra Giuseppe, Cervone Giustina, Zuccarà Provvidenza, Trotta Pietro, Pietrafitta Anna Maria, Cirolla Lucia, Sciacchitano Antonino, Galotti Addolorata, Avvenente Vincenzo Paolo, Forte Dora, Buffo Giovanni, Carbonaro Angela, De Stefano Concetta, Chiavelli Tiziana, Grill Claudia, Tilotta Antonino, Politi Alessandro, Sorrentino Pasqualina, Paleari Annalisa,

Francica Maria, Monfrecola Caterina, Arcioli Antonio, Sampò Anna Maria, Pavia Vincenzo, Bianco Carmela, Gazzo Maria, Gatti Ornella, Colacicco Anna, Parisen Toldin Amelia, Fasulo Graziella, Mapelli Gabriella, Agrillo Ignazio, Tulone Onofrio, Russo Maria, Fiore Carmelina, Niccolini Ornella, Carmen Taddei, Furcas Costantina, Di Costanzo Carmine, Orchitano Luigi, Del Fuoco Maria, De Santis LoRedana, Recupero Nadia, Aquilino Antonino, Arcuri Gaetano, Iori Patrizia, Augenti Marcella, Malavasi Chiara,

Paciulli Mirco, Pati Ilvia, Canuti Carmela, Lubelli Floriano, Mancarella Maria Domenica, Cagnazzo Giovanni, Candito Maria Grazia, Pastore Giovanni, Corradino Maria Elisabetta, Quarta Giovanna, La Corte Grazia, Pulpito Jolanda, Rinaldi Antonia, Spataro Elena, Di Bello Diego;

Borella Luisa, Ferrari Anna, Renzi Maria Rita, Riefoli Oronzo, D'Allessandro Fortunata, Borrelli Giuseppe, Privitera Giuliana, D'ambrosio Gerardo, Russo Maria, D'Aloia Francesco, Citro Lucia, Miano Antonio, Zaccaria Angelo, Brea Isabella, Vitale Maria Rosaria, Fotia Antonia, Pansa Vincenzina, Monaco Elisabetta, Valente Giuseppe, Vitale Maria Luisa, Pavanini Lea, Alizzi Caterina,

Natale Alessandra, De Lauretis Fiorella, Lo Cascio Elena, Pacelli Alfonso, Cesario Angela, Privitera Sebastiano, Capobianco Rocchina, Imeneo Rosalia, Manchisi Gloria, Fedele Vincenzo, Praticò Anna, Selvaggi

Patrizia, Mate Francesca, Florio Gabriella, Micheli Donatella, Ficara Santina, Pezzotti Iolanda, Silvestro Giovanni, Bruno Francesco, Simonetti Antonio, Giaccoli Annamaria, Giaccoli Liliana, Morreale Francesco, Narbone Martino, Nava Marisa, Zigliani Maddalena, Cagliesi Annamaria, Leni Santi, Minora Carlo, Spagnolo Patrizia, Cavera Antonino, Lops Caterina, De Lorenzo Antonia,

Codogno Albertina, Caiani Clara, Occorsio Giulia, Bonfanti Adele, Cianellini Pierluigi, Marastoni Marisa, Iavarone Mattia, Coniglio Loredana, Tagarelli Anna, Pisante Anna Maria, Drago Rita Marisa, Di Tommaso Franca, Ippolito Maria, Cimino Giacomina, Pontiggia Fulvia, Capano Ottaviano, Folino Gallo Franca Luciana, Vallarani Maria Teresa, Cesari Laura, Suzzani Giuseppina, Scotti Fabrizio, Mercanti Maria Giovanna, Casse Elena, Castiglione Nanzio, Dordoni Gabriella, Bernasconi Carla, Conter Tiziano,

Visentini Francesco, Lemmi Renato, Svezia Giuseppa, Mastrangelo Giovanna, Di Carlo Giovanni, Jemma Concetta, Ioffreda Raffaella, Pagano Maria Rosaria, Arcudi Francesco, Aloisi Giuseppe, Ferri Maria, Picco Anna Maria, Panepinto Giuseppa Maria, Fornasini Paola, Palumbo Antonio, Zammuto Paolo, Varriale Paolo, Saladino Maria Giulietta, Petrarca Mara, Trovati Grazia, Elia Marisa, Perno Claudio, Di Carlo Anna Maria, Puglisi Maria Lucia, Fazzio Maria Rosa, Labalestra Giuseppina, Castellano Maddalena, Camarda Antonino, Covacci Graziella, Pino Rosa, Pucci Angelina Antonietta,

Defilippi Angela, Imburgia Maria Concetta, Li Pira Patrizia, Mele Rosalia Carla, Rostellato Nadia, Smerieri Nando, Betti Gabriella, Amoroso Salvatore, Rolla Piera Maria, Bucci Rosa, Barra Franca, Golzio Paola, Venere Carla, Porceddu Andrea, Petrini Maura, Colace Olga, De Maria Alfonso, Taccogna Rosa, Pedini Barbara, Balzanelli Laura, Prevete Immacolata, Giaimo Sebastiano, Fontana Stella, Quadrana Elodia, Debellis Filomena, Orfanelli Dinorah, Setti Clara, D'Incalci Fortunata, Sassano Angiolina, Gasparetto Donatella, Racioppi Maria Elisa,

D'Alessio Maria Maddalena, Zappia Rosa, Cutrone Carmelo, Firinu Caterina, Bellone Renzo, Valerio Susanna, Francone Mario, D'Anzieri Faffaella, Giardino Letizia, Cicero Aurelio, Bonavoglia Anna Maria, Rocco Grazia, Lamberti Vincenza, De Biasi Laura, Spiga Anna, Magnone Laura, Sola Susanna, Gola Dirce, Di Carlo Ernesto, Guercio Giuseppina, Pistollato Daniela, Pierno Raffaella, Cataldo Rosanna, Zampieri Nicoletta, Palumbo Tina, Balzola Caterina, Roberto Riccardina, Bellomo Giovanni,

Suglia Francesco, Gomez Serito Ada, Bergamino Elisa Maria Teresa, Macciachera Filippo Maria, Teghillo Gabriella, Speciale Loredana, Cotti Vittoria, Chiapino Franca, Salivetto Paola, Loiudice Francesca, La Rosa Giuseppe, Grossale Gerardo, Proto Adele, Guaglia Maria, Manganello Ambretta, Cauda Patrizia, Di Fonzo Angela, Bucci Maria Rosa, Vitale Domenica, Brischetto Maria Luisa, Garau Anna Rita, Astolfi Maurizio, Di Pasquale Ermelinda, Leoni Patrizia, Chiappone Elide, Obialero Renata,

Cifarelli Giuseppina, Boccuto Giuseppina, Di Cillo Pasquale, Zotto Ginevra, Rignanese Angela, Tassan Patrizia, Santoro Carmen, Olivetti Daniela, Graziani Franco, Aimone Mariangela, Cannillo Pasquale, Fratello Antonio, Scafuri Carmen, Baudino Graziella, Bergamin Anna, Conedera Roberto, Mascolo Lucia, Bianchi Maria Nadia, Colletta Enedina, Uzzo Matilde, Bonadies Daniela, Tammara Mario, Saturno Lucia, Tavella Carmela, Ferrero Flavia Maria,

Pintor Maria Grazia, Russo Agatina, Gulli Rosaria, Palermo Lidia, Grandi Paola, Lecca Marisa, Conte Rita, Castelnuovo Loretta, De Lorenzo Giuseppa, Minutella Vincenzo, Botto Paola, Tranfo Maria Teresa, Macry Correale Rosaria, Gosmar Pierdomenico, Vinciguerra Margherita, Fiorino Maria Concetta, Ferrero Chiara, Celante Fabiola, Varesano Maria, Gagliardi Carmela, Nicolò Caterina, Menna Stefano, Buonaiuto Alfonso, D'Isa Luciana, Leonardi Donatella, Allocco Vittoria, Bo Maria Cristina;

Guerri Giuliano, Barale Gianfranca, Cosci Edda, Petrucci Antonella, Porcaro Domenico, Betta Lucia Maria, Graziadio Angela, Fiore Franca, Montersino Maria Rosa, Calderan Paola, Parrino Nicolò, De Felice Luisa, Perani Giuliana, Bordoni Rossana, Crescenzo Ermelinda, Buttaci Vincenza, Paparazzo Nicola, Coletta Rita, Oliva Anna, Mauro Luigina, Matarazzo Carmelina, Gemelli M. Giovanna, Valente Caterina, Bertolone Onorata, Santoro Mario, Cuccia Antonio, Boffa Mariella, Rosito Gennaro;

Bassi Anna Maria, Sità Silvana, Putzolu Maria Antonietta, Accogli Carmela, Novarini Daniela, Cannizzaro Aldo, Nocera Maria Rosaria, Panetto Laura, Cantore Vito, Quadrana Manuela, Musso Ornella, Garbin Genoveffa, Zanotto Maria Luisa, Settineri Sebastiano, Burgarella Angela Maria, Marrese Ripalta Maria, Schirru Donata, Condonese Patrizia, Petterino Patriarca Chiara, Alesci Francesca, Tondolo Giuliana, Crisafi Vito, Cammarota Regina, Riccio Gaetano, Buonomo Chiara, Tranfo Daniela, Silvestro Manuela Rosa,

Beruto Carla, Iacobelli Bice, Zuccarello Carmelina, Contaldi Giuseppe, Calderazzo Lucrezia, Lombardo Giorgio, Perone Gioacchino, Fersili Gaetano, Cosoleto Caterina, Raffaele Rossetti, Panepinto

Candida, Viscione Giuseppe, Messina Concetta Maria, Rizzello Concetta, Aruta Angelina, Valentino Cristina, Manfrin Galileo, Pupu Carmela, De Rocco Alberto, Barilaro Maria Rosa, Galia Andrea, D'Urso Maria, Saturno Assunta, Pantano Nicolò, Sonnessa Giovanna, Di Giuseppe Ione;

Pellegrino Maria Laura, Passarelli Anna Rosa, Sanna Giustina, Migliotti Paola, Marra Mario, Bergoglio Mario, Ceresa Donatella, D'Antona Santina, Bologna Ita, Francolino Giuseppe, Gallo Mara Elda, Andreacchio Antonio, Manuguerra Luigi, Cecconi M. Lauce, Degiacomi Rosanna, Magnani Brunella, Soraci Rosaria, Pili Roberto, Esposito Immacolata, Lentini Carmelo, Imperiale Rita, Tumminelli Alfonsa, Bisson Maria Luisa, Liberti Rita, Azzolina Anna, Azzolina Maria, Alparone Daniela, Potenza Concetta;

Fioravanti Lucia, Bollati Carlo, Remorini Maria, Genovese Adriano, Estienne Anna Maria, Natale Maria, Anania Angela, Berettieri Cinzia, Olivetti Franca, Ferrara Francesca, Aversa Cinzia, Zanotti Guido, Citarelli Addolorata, Lanfranco Giovanni, Ciasullo Giovanni, Avila Anna Maria, Marsicovetere Angelina, Santoro Rosalba, Bison Lidia Irene, Cecconi Miariella, Spiga Loreta, Di Fidio Antonio, Paola Rapone, Perris Arianna, Vallino Rosanna, Di Sibbio Anna, Jourde Massimo, Damato Elidio Maria;

Murisengo Marina, Rossiello Antonio, Passarello Francesca, Brunelleschi Maria, Accomasso Mirella, Pinto Giuseppe, Cresta Leondina, Patrito Claudia, Sanarico Maria Leonarda, Lobascio Rosa, Panzeri Angela, Brondolo Marinella, Giumipero Patrizia, Fiore Ugo, Roppolo Michela, De Mitri Antonella, Sechi Vanni Roberto, Del Piano Annabella, Salvitti Carmela, Destefanis Maria Teresa, Giorcelli Carla, Valerio Maria, Palumbo Franco, Platania Anna Rita, Garofalo Pio Alfredo, Broggi Patrizia;

Susenna Maresa, Sorrentino Ferdinando, Salati Pierino, Alpe Daniela, Spuria Anna Maria, Rosano Adriana, De Marzio Patrizia, De Sanctis Maria Concetta, Lazzarino Cristina, Orio Laura, Palermo Italo, D'Auria Titti, D'Ondes Giovanni, Verrengia Gioconda, Secci Cristina, Di Odoardo Emma, Di Carlo Maria, Cassata Rosa Alba, Lupo Marisa, Madiotto Maria Elsa, Paludetto Renata, Depetris Gemma, Bardi Paola, Salvitto Ida, Madarena Giuseppe, Toscano Luciano, Mazzaro Antonella, Bongiovanni Alberto, Natale Maria, De Natale Alfio, Di Mario Antonello;

Viotti Floriana, Oddenino Giuseppe, Scaparrotta Concetta, Irrera Salvatore, Mochino Gabriella, Milone Laura, Bianco Elisabetta, Mondello Maria Luisa, Pasquariello Enrichetta, Gallo Maria Teresa, Pingitore Maria G., Pegorari Maria Jole, Longo Salvatore, Costantito Antonio, Notarianni Antonio, Morrone Antonietta, Talarico Domenica, Spagnolo Maria Saveria, Cortese Francesca, Borelli Carmen, Muzzi Maria Grazia, Tucci Pietro, Melina Marisa, Vinci Salvatore, Renne Silvana;

Marchese Piero, Fiocca Maria, Fiocca Elisabetta, Bergantin Anna, Chiarella Francesco, Cilurzo Ferdinanda, Malacrinò Antima Flavia, Notaro Loredana, Froio Laura, Fabiano Amelia, Grande Anna, Lobello Fernando, Esposito Pietro, Giorgio Piero, Battaglia Giuseppina, Madonna Annamaria, Gigliotti ELio, Sirianni Aldo, Marotta Pietro, Gentile Nicola, Squillace Elisabetta, Chiriaco Antonio, Belvedere Eleonora, Madonna Miranda, Tallarico Vincenzo, Arcuri Vito, Procopio Maria, Stanganelli Giovanna;

Cosco Giovanna, Cortese Concetta, Mondilla Mariangela, Aversa Domenico, Lacanna Giovanna, Guzzo Anna, Megna Antonio, Manna Silvia, Ercolano Isabella, Papaleo Attilio, Salvatore Dornio, Pantaleone De Masi, Lomoio Pietro Antonio, Vignola Sergio, Tarzia Umberto, Aiello Salvatore, Longo Anna Maria, Liuzzi Gatto Gerardo, Grimaldi Fernando, Scarpino Saverio, Soluri Angelica, Codispoti Angelino, Madia Maria, Verdiprato Rita, Aloe Francesco, Fedele Filippo, Ajelli Lalla, Trapasso Antonio;

Tomaselli Elena, Battaglia Rosalba, Dolce Rosaria, Roberti Raffaele, Monteforte Paolo, Paola Bianco, Bruno Zaffino, Anna Maria Lorenzo, Bruno Barellò, Vittoria Iani, Antonio Vero, Mannarino Egidio, Garcea Teresa, Gandinelli Francesco, Rodolfo Greco, Iapello Giuseppina, Brutto Pasquale, Russo Anna, Salerno Gabriella, Mellace Carlo, Caroleo Antonio, Rodoquino Saverio, Maimona Antonietta, Verdoliva Maria Gabriela, Pistoia Maria Teresa, Papaleo Pietro, Esposito Antonietta, Cuomo Annamaria;

Caccia Annamaria, Mosca Francesco, Angotti Ottavio, Lanzafame Emilia, Donato Vincenzo, Lia Giuseppe, Lazzaro Francesco, Cosco Rosaria, Giglio Concetta, Ferriolo Giovambattista, Costa Vitaliano, Caporale Anna Maria, Macrillò Domenico, Donato Mario, Scalfari Carlo, Guzzo Stefano, Voci Gregorio, Lavorati Raffaele, Olivadese Giuseppe Renzo, Zaccanelli Giuseppe, La Pera Luigi, Abrignani Antonio, Alcaro Luciano, Comito Vincenzo, Cangemi Francesco, Girardi Rosa, Manfreda Rosa;

Bergamo Gianna, Altomonte Anna, Teagno Rita, Delgrosso Anna, Rulli Giuseppe, Cincuino Giorgia, La Rocca Maria, Mazzucco Anna Maria, Mosca Loredana, Romagna Laura, Debernardi Marisa, Turco Antonella, Silvestri Graziella, Angelone Antonio, Bongiovanni Luisa, Ion Iulon Emilia, Ficarella Nicolò, Simeone Loredana, Falcone Francesca, Buglione Carmen, Di Stefano Giovanni, Piras Brunetta, Lo Giudice Concetto, Regazzi Maria Teresa, Novello Maria Grazia, Longo Angelina, Sessa Armando, Loggia Rosa;

Federico Francesco, Arabia M. Cristina, Di Nardo Vitaliano, Varella Francesco, Regio Rosina, Santoro Luciana, Rotundo Giuseppe, Neri Angelina, Caldesi Anna, Corapi Adriana, Raffaele Marisa, Scalamandrè Liberata, Sestito Maria, Procopio Luciana, Conigini Maria, Ferrarelli Renato, Lamanna Claudio, Senese Maria, Provino Rosa Teresa, Mirante Concetta, Donato Silvana, Critelli Maria, Talarico Adele, Fratto Francesca, Coniglio Ida, Versace Domenica, Brutto Raffaella, Caruso Maria;

Severino Luigi, Maiolo Francesco, Cianflone Gennaro, Lucisano Luigi, Amoroso Isabella, Dara Anna, Sorridente Anna, Allevato Sandra, Di Cola Sandro, Azzaro Giuseppe, Mingoia Nicolò, Girardi Frida, Caputo Anna Maria, Casini Flora, Giuseppone Mario, Pagano Maria Antonietta, Trompetto Mauela, Riberto Lorella, Zanetto Vittorina, Zanetto Renata, Schilirò Antonietta, Raggi Rosella, Olivieri Teresa, Mauro Antonio, Sabatino Daniela, Bolla Carla, Raviola Sandrina, Sala Luciana, Sepe Ideale;

Molino Antonino, Micali Giuseppina Anna, Bucalo Giuseppa Teresa, Comandè Giuseppa, Paratore Concettina, Caprarella Daniela, Moneta Roberto, Barra Graziella, Romanin Cinzia, Baravalle Eraldo, Masera Anna, Di Bartolo Alfio Pio, Mossano Anna Maria, Romanin Anna Maria, Di Mauro Enrica, Rudi Francesco, Flaret Antonio, Quaglia Simonetta, Barberis Piera, Genovese Rosalba, Armando Elsa, Tesio Carla, Margaria Ugo, Bertinetti Angela, Quaglia Federica, Mirisola Salvatore, De Fazio Concetta;

Pirozzi Carmelina, Giletta Maura, Gaeta Nicola, Audagna Marcella, Caldera Monica, Bergamin Adriana, Totaro Francesco, Anna Maria Ardito, Antoinette Porceluzzi, Filomena Porcelluzzi, Antonio Sesti, Bosco Regina, Valvano Vita, Tedesco Vincenzo, Vilardo Rosaria, Marcione Santa Amore, Penna Alberto, Branchinelli Chiara, Branchinelli Anna, Costantino Natalina, Gorla Antonella, Donzella Angela, Delponte Edoardo, Sacnella Maria Grazia, Arnone Giuseppe, Martullo Giovanni;

Giuseppe Campo, Piola Loredana, Boero Anna Maria, Aghemo Maria Grazia, Sacco Anna Maria, Marelo Maria, Vaquer Adriana, Licciardi Gregoria, Valvo Gilda, Tripodi Salvatore, Sferrazza Anna, Craviolatti Maura, Messidoro Carmine, Premutati Emilia, Calogero Franco, Tarascio Bruna, Maritati Vincenzo, Commodo Claudio Maria, Mele Anna, Bettale Laura, Pollio Pasquale, Macri Pasquale, Luciani Anna Maria, Scorrano Concetta, Marzocchella Maria, Giordano Antonio, Palmato Gerardina, Dardo Valter;

Turturici Giuseppe, Cignola Incoronata, Aggio Roberta, Caltagirone Daniela, Rispoli Rita, Domenici Ermiana, De Meo Carmelina, Alessandria Silvio, Cutugno Anna Maria, Sturniolo Santi, Mele Maria, De Angelis Vincenzo, Sciarretta Annamaria, Astolfi Roberto, Foschini Antonietta, Vonella Antonio, Prestipino Giarrina R., Geraci Domenico, Galletta Francesco, Basile Anna Maria, Pascarella Angelo, Argurio Giovanni, Pajno Giuseppe, Bertino Giuseppa, Mavilla Maria, Grosso Pietro, Impiduglia Luigi;

Francica Anna, Di Stefano Concettina, Postorino Antonio, D'Accordio Maria, Micali Maria Angela, Lopez Maria, Pomodoro Calogero, Montesanto Sepe Antonia, Caliri Candida, Riggio Rosaria, Bucca Silvana, Arena Melina, Santangelo Francesco, Santangelo Antonio, D'Andrea Liliana, Bonaccorso Giovanna, Parisi Giuseppe, Rizzo Giovanni, Miceli Domenico, Mafale Domenico, Camarda Giuseppe, Scopelliti Salvatore, Mento Francesco, Smedile Giuseppe, Briuglia Maria, Sturniolo Felice, Scopelliti Antonietta;

Lanzo Salvatore, Castelli Maria Grazia, Griotti Patrizia, Allisiardi Ferdinanda, Santucci Antonia, Garetto Bruna, Gambino Caterina, Falciano Assunta, Antonino Angelita, Larivei Margherita, Baracchi Patrizia, Rista Piera, Salvagiot Bruna, Sisti Lorenza, Di Ienno Franco, Biolato Laura, Farci Patrizia, Petruzzello Michelangelo, Pessina Lucia, Licciardola Gennaro, Sensorio Maria Isabella, Lepore Maria Marcella, Magno Nicoletta, Tabucchi Nadia, Merlo Mario, Bertana Mariella, Brafa Maria Grazia;

Di Lonardo Anna Lucia, Angelino Rossella, Marchetti Marisa, Andreone Silvana, Corelli Pompeo, Rossi Lucia, Albertini Alfonsina, Mir Lloret Francesco, Della Peruta Anna, Caponigro Giuseppe, Merlino Vincenzo, Manuella Sebastiano, Sturniolo Giacomo, Landro Ida, Sofia Mario, De Domenico Riccardo, Millimaggi Giovanni, Tesoriero Francesca, Valenti Rosanna, La Rocca Francesco, Giarrappa Maria, Lupò Rosa Maria, Mollica Nunziato, Morgana Arturo;

Gugliandolo Antonia, Spinella Mario, Scopelliti Giovanni, Panasiti Giuseppe, Triglia Paolo, Alemagna Ciro, Vergara Rosa, De Nicola Elpidio, Mazzocca Antonietta, Moscagiuri Francesco, Tirelli Tiziano, Scala M. Rosaria, Di Marco Rosario, Vitrani Massimo, Calabrese Calogero, Angino Maria, Mautone Angela, Manchia Adriana, Nardone Martino, Sarao Ugo, Maria Rita Cappello, Maria Geresia, Francesco Sofia, Antonietta Scotti, Iolanda Schefis, Virzù Santo, Sgroi Gaetano, Riggio Maria Concetta, Bello Domenica, Quattrocchi Rosaria, Finocchiaro Giuseppe, De Domenico Caterina, Centorrino Antonio, Martino Concetta;

Rodilosso Rosa Miserendino, Riccio Giovanni, Picciotto Concetta, Piu Maria Rosa, Fasolo Grazia Maria, Dugo Gaetano, Schepisi Giuseppe, Andronaro Grazia, Giannetto Antonia, De Domenico Giuseppa, Grosso Vincenzo, Pasqua Margherita, Pino Giuseppa, Giarrappa Maria Tindara, Castelletti Michele, Rosa

Rodilosso Imbesi, Molonia Giuseppa, Venuti Francesco, Multari Pietro, Franchina Salvatore, Scaltrito Anna Silvana, Laganà Giovanni, Lucentini Angelo, Daniele Maria Teresa, Ponzù Donato Paolo, Margio Rosario, Consolo Giuseppa, Picciotto Carla Rita;

Ciraolo Angela, Surace Anna Maria, Velardi Sandro Maria, Denaro Luisa Barbara, Corso Sebastiano, Saija Teresa, Marino Claudio, Quattrocchi Angelo, Gulletta Enrico, Bettino Pietro, Consiglio Giuseppe, Mazzagatti Giovanni, Moschella Carmelo, Moschella Lucia, Nocita Rosaria, Silvestro Giovanna, Tomasello Roberto, Alessi Placido, De Francesco Domenico, Bonasera Carla, Pistrutto Concetta, Runcio Graziella, Mamone Domenica, Famà Salvatore, Sanfilippo Francesco, D'Agostino Alfredo, Zanghì Giuseppe, Sturniolo Giovanni;

La Bruto Benito, Mondo Giuseppe, Cavallaro Paolo, Forestieri Rosa, Bongiorno Francesca, Romeo Caterina, Buccafurri Anna, Amalfi Fortunato, Oppeniender Giovanni, Barbaro Caterina, Presti Santa, Sofia Grazia, Consolo Ines, Montagna Italia, Minissale Gaetana, Salvo Caterina, Emanuele Franco, Restuccia Giovanni, Asta Guglielmo, Assenzio Angelina, Nania Carmela, Cannone Carmela, Costanzo Giuseppa, Muscolino Grazia, Muscolino Celestino, Gazzetta Angela, Gattia Giuseppa, Farace Cinzia, Bonanno Giovanna, Migliore Corrado;

Piccione Antonio, Sgrò Lucia, Arena Rosa, D'arrigo Mattia, Colombo Antonino, Bonna Santo, Alteri Giovanna, Ruggeri Santo Salvatore, Oliveri Salvatore, Ingemi Umberto, Costa Carmela, Rizzo Teresa Maria, Bertino Maria, Spatola Rosa, Urciuoli Tiziana, Zambelli Mariella, Latini Pietro, Croce Claudio, Ferraris Lucia, Gatti Maria Elena, Di Martino Maria Grazia, Sirianni Salvatore, Bonomo Maria Antonia, Cumbo Grazia, Di Martino Lorena, Falasco Neda, Frangiamore Patrizia, D'Ascola Carmen, Gianussi Pier Giorgio;

Pastore Anna, Salsa Paolo, Morosini Flavia, Perazzi Graziella, Cardesi Carla, Arpaia Sergio, Valente Franca, De Simone Patrizia, Niglia Giuseppe, Gangitano Giuseppe;

n. 10416/97 proposto dai seguenti soggetti che si dichiarano dipendenti del Ministero di grazia e giustizia con qualifica di assistenti UNEP:

Alessandrini Elisa, Culetta Gaetano, Di Vincenzo Benito, Duca Santina, Garfi Maria Rita, Paella Onofrio, Pavone Lidia, Vinci Maria Carmela, Basile Bartola, Pizzolo Maria, Bernava Gaetano, Biondo Leonarda, Caristi Santina, Foti Antonino, Lanteri Maria Grazia, Milici Giuseppe, Mirena Santo, Patanè Salvatore, Rampello Aldo, Rizzo Antonino, Ruggeri Giuseppe, Saitta Salvatore, Briguglio Raffaello, D'Amico Francesco, Santanocita Ciano, Filocamo Francesca, Donato Saverio, Rubertà Filippo, Chindamo Pasquale, Malara G. Nadia, D'Ermenegildo M. Antonia, Carrisi Antonino, Romeo Licinio, Borruto Giuseppe, Rosace Paolo, De Girolamo Salvatore, Romeo Domenico, Scopelliti Antonino, Rodà Pietro, Di Pietro Salvatore, Bellantone Vittoria, Zito Domenico, Sturiale Carmelo;

Morabito Maria Rosa, Cuzzocrea Antonio, Lo Giudice Giuseppe, Rizzi Ruggero, Violi Leone, Lupis Roberto, Valenti Antonio, Carminiti Claudio, Caruso Ida, Chirico Francesco tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Occhipinti, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma, via Belsiana n. 71.

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, il Ministro di grazia e giustizia in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministro del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire interessi e rivalutazione monetaria sulle somme loro liquidate ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 312/1980; nonché avverso il silenzio rifiuto agli atti di diffida e messa in mora notificati dai ricorrenti nelle date indicate nell'epigrafe dei rispettivi ricorsi;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti delle cause;

Udita alla pubblica udienza del 21 aprile 1999 la relazione del consigliere Lucia Tosti;

Uditi altresì l'avv. Occhipinti per i ricorrenti e l'avv. Ranucci per l'amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — Gli interessati, tutti dipendenti di amministrazioni dello Stato, essendo stati tardivamente inquadrati nella rispettiva qualifica funzionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 312/1980, dopo aver ottenuto la liquidazione

nell'ammontare nominale delle somme dovute senza che fossero contestualmente corrisposti interessi e rivalutazione monetaria, dichiarano di aver invano notificato alle amministrazioni di appartenenza atti di diffida e messa in mora, al fine di ottenere le corrispondenti somme dalla data di entrata in vigore della legge.

In tutti i ricorsi sono prospettati i motivi di:

- 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1224 del codice civile;
- 2) falsa interpretazione dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 312/1980, eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche in particolare difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti.

I ricorrenti, richiamandosi a precedenti pronunce del Consiglio di Stato e del tribunale (Ad. plenaria n. 2/1981, n. 7/1981, t.a.r. Lazio, sez. I, n. 1629/1994, 9 e 16 marzo 1994, n. 14 e 15 dell'8 gennaio 1997), ritengono legittima la loro pretesa volta ad ottenere la liquidazione delle somme corrispondenti alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla sorte capitale dalla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980, o meglio dalla data stabilita ex art. 4, comma 16, o da quella eventualmente successiva di assunzione in servizio alla data in cui è avvenuto l'adempimento parziale.

2. — L'amministrazione si è costituita nei vari ricorsi ed ha in primo luogo chiesto il rigetto delle domande; in via subordinata ha rilevato che, in caso di accoglimento, gli accessori non potrebbero decorrere dalle date indicate dagli interessati, ma dalla data della delibera della Commissione paritetica adottata il 28 settembre 1988, secondo l'orientamento ormai costante del Consiglio di Stato, che in tal senso ha riformato tutte le decisioni difformi dei tribunali ed al quale anche il t.a.r. Lazio si sarebbe di recente adeguato; sempre in caso di accoglimento, l'amministrazione dovrebbe attenersi, quanto a decorrenze e limiti, alla recente decisione dell'Adunanza plenaria n. 3/1998 in tema di rivalutazione ed interessi.

3. — La difesa degli interessati, con memoria depositata in vista dell'udienza si è richiamata alla recente approvazione della legge finanziaria 1999 (legge n. 448/1998) ed in particolare all'art. 26, commi 4 e 5, secondo il quale non danno luogo a rivalutazione di interessi «le somme corrisposte al personale del comparto Ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 44, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312» e ha chiesto che in subordine sia valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'incidente di legittimità costituzionale di tale norma per contrasto con il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione e con quelli di cui agli artt. 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, a causa dell'interferenza della disposizione sulla funzione giurisdizionale.

La causa alla pubblica udienza del 21 aprile 1999 è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. — I ricorsi possono essere previamente riuniti stante la evidente connessione oggettiva.

2. — Nel merito la questione posta con i ricorsi sarebbe da accogliere parzialmente, in adesione all'ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli emolumenti retributivi tardivamente corrisposti ai dipendenti statali a seguito del loro inquadramento ex art. 4, ottavo comma, della legge n. 312/1980 spettano a decorrere dall'8 novembre 1988, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera 28 settembre 1988 della Commissione paritetica di cui all'art. 10 della medesima legge, con la quale è stata determinata la corrispondenza tra le precedenti qualifiche ed i nuovi profili professionali disciplinati dalla legge n. 312/1980 (cfr. Cons. Stato, sez. IV n. 1225 del 28 settembre 1998).

3. — Fermo restando il principio di diritto ormai consolidato sulla data di decorrenza del credito fissato dalla giurisprudenza, sul quale la norma non interferisce, è tuttavia ostativa all'accoglimento del ricorso, limitatamente alla pretesa economica derivante dal ritardo nel pagamento, la sopravvenuta disposizione dell'art. 26, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo la quale «le somme corrisposte al personale del comparto ministeriale per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312 ... non danno luogo ad interessi, né a valutazione monetaria».

4. — Ne consegue la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della richiamata disposizione sollevata dalla difesa dei ricorrenti, secondo i quali l'art. 26 della legge n. 448/1998 si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali che tutelano l'esercizio della funzione giurisdizionale, nonché con quelli della ragionevolezza, della proporzionalità e sufficienza della retribuzione e del buon andamento ed imparzialità, evidenziandosi una disparità di trattamento retributivo tra coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole prima della legge e coloro che hanno un giudizio in corso, (cfr. ordinanza t.a.r. Marche n. 409 del 27 gennaio 1999 e t.a.r. Lazio, n. 440 del 7 aprile 1999).

La questione nella specie è però rilevante solo limitatamente al quarto comma, con esclusione del quinto, che riguarda la diversa fattispecie del recupero di somme già corrisposte in difformità dalla norma definita di interpretazione autentica.

I ricorrenti infatti sostengono nel ricorso di non aver percepito nessuna somma a titolo di accessorio nonostante la notifica di specifiche diffide, mentre fino alla pubblica udienza non hanno esibito prove idonee a dimostrare un successivo adempimento anche parziale.

5. — Le questioni prospettate sono in parte non manifestamente infondate.

In primo luogo va premesso che la norma di cui si controverte, che ha previsto il divieto di corresponsione di interessi e rivalutazione solo sulle somme dovute per gli inquadramenti *ex lege* n. 312/1980, secondo gli insegnamenti della stessa Corte costituzionale (n. 15 del 19 gennaio 1995 e pronunce nella stessa richiamate) non ha dato luogo ad alcuna interpretazione delle norme vigenti, come viene solo affermato nel titolo della disposizione, ma appare sostanzialmente innovativa e dotata di efficacia retroattiva rispetto alla disciplina previgente ed ai principi interpretativi applicati dalla giurisprudenza in tutti i settori del pubblico impiego in tema di crediti retributivi tardivamente corrisposti.

6. — Ciò posto, la dedotta interferenza sul potere giurisdizionale non appare fondata, poiché la funzione giurisdizionale non può dirsi violata per il solo fatto che il legislatore sia intervenuto su una norma in ordine alla quale erano in corso dei giudizi, allorché non sia alterata, come nella specie, la potestà di giudicare ed il diritto di difesa.

7. — La questione appare invece non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma della Costituzione, proprio a causa della retroattività della norma.

In primo luogo, per effetto della norma sospettata di incostituzionalità, solo le differenze retributive conseguenti all'inquadramento definitivo dei dipendenti dello Stato ai sensi dell'art. 4, ottavo comma della legge n. 312/1980 non possono beneficiare del criterio dell'attualizzazione del credito di lavoro, che il legislatore anche di recente ha riconosciuto in via generale, seppure con precisi limiti (art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994 e sul punto Ad. plenaria n. 3 del 15 giugno 1998).

Posto che in qualsiasi altro caso di inquadramento con tardiva corresponsione delle differenze retributive, anche nell'ambito dell'impiego statale, continuano ad applicarsi i principi dell'adeguamento nel tempo del valore della retribuzione, seppure con i contemperamenti introdotti dal legislatore, si evidenzia una violazione dei canoni della ragionevolezza dell'eguaglianza e del buon andamento, valori costituzionali che vanno a maggior ragione rispettati nelle ipotesi in cui il legislatore decida di adottare norme dotate di efficacia retroattiva.

L'obbligo, introdotto dalla norma, di non corrispondere interessi e rivalutazione monetaria solo nei confronti di alcuni dipendenti dei Ministeri appare inoltre sintomatico del mancato bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti ed in contrasto con i principi della generalità di regime giuridico per situazioni uguali e con i valori costituzionali dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici per quanto concerne l'incidenza sui diritti maturati (cfr. Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1439/99 del 10 settembre 1999).

A conferma delle argomentazioni svolte può valere quanto affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 1999, n. 327, in relazione a disposizioni di legge che escludevano la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione e di interessi in caso di ritardo ingiustificato nella corresponsione delle prestazioni previdenziali (d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 1, comma 11, ultimo periodo).

In tale pronuncia la Corte, dopo aver ribadito che «il legislatore può variamente disciplinare, sempre nei limiti della ragionevolezza l'entità ... degli oneri aggiuntivi dovuti in caso di ritardato pagamento tenendo anche conto delle esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie», ha tuttavia sancito l'illegittimità delle norme che escludano — come nella specie — ogni prestazione accessoria, poiché in tal caso i tempi dell'adempimento sarebbero ingiustamente dipendenti dalla organizzazione, se non dall'assoluta discrezionalità dell'amministrazione.

Il principio, applicato dal giudice delle leggi in un'ipotesi di credito previdenziale, può valere a maggior ragione in caso di emolumenti di natura retributiva, poiché la rivalutazione e gli interessi, fatto salvo il divieto di cumulo a partire dal 1° gennaio 1995, rappresentano comunque una tecnica liquidatoria del danno da ritardo, collegata agli effetti del pagamento non tempestivo di crediti retributivi, che ne rappresentano la fonte genetica.

Ne deriva anche la lesione del principio costituzionale di integrità ed effettività della retribuzione spettante al lavoratore.

8. — Sulla base delle precedenti considerazioni, il Collegio, attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della denunciata illegittimità della norma per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, ritiene che la questione debba essere rimessa all'esame della Corte costituzionale nei limiti sopra indicati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale, sospendendo nelle more il presente giudizio;

Manda alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 21 aprile 1999.

Il presidente: SCHINAIA

Il consigliere estensore: TOSTI

99C1160

N. 651

Ordinanza emessa il 13 settembre 1999 dal tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia nel procedimento civile vertente tra Melis Bruno ed altra e Melis Luigino

Procedimento civile - Deduzioni istruttorie - Termini assegnati dal giudice - Perentorietà - Possibilità di produrre documenti oltre la scadenza (senza invocare la rimessione in termini *ex art. 184-bis* cod. proc. civ. - Preclusione - Compressione del diritto di difesa - Irrazionalità - Ingiustificata disparità di trattamento ed illogicità in raffronto al regime delle prove nel rito del lavoro ed all'ammissibilità di nuovi documenti in appello.

- Cod. proc. civ., art. 184.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 giugno 1999 nell'affare contraddistinto al RAC n. 5170 per l'anno 1996, promosso da Melis Bruno + 1, col ministero dell'avv. S. Mameli, attore;

Contro Melis Luigino, difeso dagli avvocati L. Boi e M. Onnis, convenuto;

Ha emesso la seguente ordinanza;

Con atto di citazione notificato il 13 giugno 1996 i signori Melis Bruno e Falchi Luisella convenivano in giudizio davanti la pretura di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia (ora sezione distaccata del tribunale di Cagliari) il sig. Melis Luigino, per il giudizio di merito susseguente all'ordinanza resa in data 15 aprile 1996 dalla medesima autorità che ordinava a Melis Luigino di cessare ogni turbativa nel possesso degli istanti e di astenersi dal porre in essere atti diretti ad impedire o comunque limitare l'esercizio di quel possesso.

All'udienza del 9 ottobre 1998, il giudice designato assegnava, a mente dell'art. 184 c.p.c., i termini per le deduzioni istruttorie e per le relative repliche, pari rispettivamente a sessanta e trenta giorni.

All'udienza del 18 giugno 1999, mentre il difensore di parte attrice insisteva per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti, il convenuto produceva ulteriore documentazione (nella specie rappresentata da un contratto di

compravendita del 30 ottobre 1991 intercorso tra Melis Basilio e Azara Quirica, e da una perizia grafica redatta da un tecnico di parte), chiedendone l'ammissione *ex art. 184-bis*, c.p.c., senza peraltro allegare i motivi che ne avevano impedito la produzione entro i termini prefissati.

All'ammissione dei documenti prodotti si opponeva l'attore, il quale ne eccepiva l'inammissibilità in quanto prodotti oltre il termine perentorio di cui all'art. 184 c.p.c.

Il *thema decidendum* ruota quindi sull'art. 184 c.p.c. e sul sistema processuale nel quale questo si inserisce, cadenzato da una progressiva formazione delle allegazioni fattuali, delle deduzioni e delle eccezioni, per terminare poi con un rigoroso sbarramento per la formulazione dei mezzi istruttori.

Il regime incasellato nell'articolo in disamina prevede infatti una preclusione assoluta per l'acquisizione in causa del materiale probatorio, preclusione che opera con la fissazione giudiziale di termini espressamente qualificati dalla legge come perentori, e quindi non prorogabili.

Il legislatore della riforma ha poi accorpato prove precostituite e preconstituende, assoggettandole alla stessa disciplina in tema di termini e preclusioni.

La drastica e inequivocabile soluzione legislativa ha ricevuto unanime conferma dai commentatori della riforma, che, senza ventilare ipotesi di attenuazione dell'impianto normativo, si sono pacificamente attestati sull'opinione in virtù della quale una volta spirato il termine perentoriamente stabilito dal giudice, si consuma indefettibilmente il potere della parte di allegare nuovi documenti (in linea con quanto sopra, Lazzaro, *L'esordio del nuovo processo civile*, Milano, 1997, p. 320 e 545, Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1996, p. 111 e Bartolini, *il nuovo codice di procedura civile*, Piacenza, 1995, p. 295).

L'enunciato assetto a scansione del nuovo rito ordinario del processo civile registra un marcato scostamento rispetto a quelle limitazioni istruttorie, peraltro già granitiche, che valgono per il processo del lavoro.

Malgrado infatti la celerità e la speditezza tipicamente connaturate a quest'ultimo rito, per effetto dell'esplicita sanzione di decadenza comminata dagli artt. 414 n. 4, 416, comma 3, e 420, comma 5, c.p.c., in caso di omessa indicazione negli atti introduttivi del giudizio dei mezzi di prova e dei documenti che si offrono in comunicazione, la Corte di legittimità (Cass. Civ., sez. lav., 16 dicembre 1988, n. 6868, Cass. Civ., sez. lav., 25 giugno 1988, n. 5597 e Cass. Civ., sez. lav., 30 maggio 1989, n. 2618, Cass. Civ., sez. lav., 16 aprile 1984 n. 2641 e Cass. Civ., sez. lav. 4 febbraio 1993, n. 1359) si è schierata a favore di una lettura più tollerante e meno restrittiva dei meccanismi processuali che scandiscono l'ingresso delle prove nel giudizio del lavoro.

La Suprema Corte è quindi giunta ad affermare che, fino a quando non si apre la discussione orale, le prove documentali possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado (e anche in appello), dal momento che le prove precostituite non richiedono alcuna attività istruttoria e non intaccano quindi le esigenze di celerità e di concentrazione del processo.

La ricognizione sopra tratteggiata del contesto normativo che governa il metodo e i termini per il deposito di documenti nel processo civile ingenera non infondati dubbi circa la compatibilità della sanzione di tardività suggellata dall'art. 184 c.p.c. con i parametri delineati dagli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale, sotto i profili della compressione del diritto di difesa, dell'irrazionalità e dell'ingiustificata disparità di trattamento del regime delle prove, e, più specificatamente, nella parte in cui l'art. 184 in parola colpisce con l'inammissibilità le produzioni documentali effettuate dopo scaduto il termine assegnato dal giudice, e peraltro senza la necessità per la parte che è incorsa in detta decadenza di invocare la rimessione in termini *ex art. 184-bis*, c.p.c.

Quale premessa imprescindibile, questo giudicante non ignora l'ampio apprezzamento discrezionale che vanta il legislatore nella scelta della soluzione normativa da adottare nei singoli casi.

Ciò non esclude però che il provvedimento legislativo possa essere inficiato sotto il profilo dell'eccesso di potere.

Nel caso che ci occupa, non paiono essere soddisfatti appieno i criteri di logicità e ragionevolezza dell'attività normativa.

Tale assunto trova la sua chiave di lettura nella diversa ossatura del procedimento civile e del processo del lavoro. Quest'ultimo, pur presidiato da una netta limitazione delle deduzioni istruttorie (limitazione che si raccorda intuitivamente alle peculiari esigenze di celerità e di concentrazione), si snoda attraverso una mitigazione

del suo rigore probatorio per lasciare ampio spazio all'esibizione di prove precostituite sino all'udienza di discussione della causa; tale riconosciuta libertà trova giustificazione nella scarsa incidenza che la produzione di nuovi documenti ha sulla speditezza del giudizio, del quale non ne viene compromesso né lo spirito né l'andamento.

Paradossalmente, nel processo ordinario di cognizione, permeato da una sequenza di atti più graduale e diluita in progressive fasi processuali, il frazionamento di che trattasi incontra una barriera terminale, che (fermo il disposto dell'art. 184-bis, c.p.c.) arresta indeclinabilmente la possibilità di espletare ulteriore attività istruttoria.

E ciò a prescindere che si tratti di produrre documenti o di dedurre altri mezzi di prova, stante l'insuperabile dizione della norma oggetto di censura, ben testimoniata dalla posizione dottrina sopra richiamata.

Pur dando per implicita la circostanza che il legislatore non ha certamente voluto uniformare le tracce dei due giudizi, non è scevra di incongruenza l'opzione di assoggettare ad un regime più rigoroso l'impianto del processo civile, acclarato che, se alla base vi è il principio che non va osteggiata l'attività difensiva inidonea ad incrinare la funzionalità del processo, ciò vale, a maggior ragione, anche per quei modelli procedurali dove il percorso di introduzione delle prove è improntato su criteri più elastici.

L'illogicità è inoltre acuita se si amplia la visuale di indagine alla disciplina del processo d'appello, per il quale è pacifica e consolidata l'opinione in base alla quale è pienamente ammissibile la produzione di documenti nuovi in fase di impugnazione (così Lasagno, in AA.VV., *Le riforme del processo civile*, Bologna, 1992, p. 435 e Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano, 1996, p. 249).

Ciò si ripercuote inoltre sulla stessa economia dei giudizi, posto che non è disconoscibile la prospettiva di un necessario giudizio di secondo grado solo per produrre prove precostituite (magari decisive) che non potevano più essere offerte in causa per l'ostacolo rappresentato dall'art. 184 c.p.c.

Come corollario aggiuntivo, ne deriva una consistente lesione del diritto alla difesa, i cui contenuti risultano erosi senza una plausibile ragione., e quindi in insanabile contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

L'univoco tenore letterale della disposizione *de quo* esclude in radice una ricostruzione della tematica secondo un'ottica conforme al dettato costituzionale.

La rilevanza della questione promana invece dal fatto che, attenendosi al precetto codicistico, questo giudice dovrebbe statuire l'inammissibilità delle produzioni effettuate fuori termine, senza inoltre poter decidere la questione *ex art. 184-bis c.p.c.*, non avendo il richiedente dato contezza della causa che ha dato origine alla decadenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184 c.p.c., nella parte meglio specificata nella superiore parte espositiva;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina che il presente provvedimento, a cura della Cancelleria, sia comunicata alle parti costituite, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 13 settembre 1999.

Il giudice onorario: COGOTTI

N. 652

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal tribunale di Aosta
sulla richiesta di referendum proposta da Bassignana Gabriella ed altri*

Referendum - Regione Valle d'Aosta - Giudizio di ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare - Competenza attribuita all'Ufficio regionale per il referendum popolare istituito presso il tribunale di Aosta - Violazione del principio della riserva alla legislazione statale in materia di ordinamento giudiziario - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 43/1982, 212/1984, 203/1987, 615/1987 e 767/1988.

- Legge regione Valle d'Aosta, 7 maggio 1975, n. 16, art. 9
- Costituzione, art. 108.

IL TRIBUNALE

F A T T O

In data 18 febbraio 1999 è stata presentata presso la Cancelleria di questo tribunale richiesta di *referendum* con cui si chiede l'abrogazione della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52, avente titolo: «Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta n. 47 del 10 novembre 1998», in data 30 settembre 1999, i signori Hebert D'Herin, Irene Alby, Lilliana Bertolo, Nestore Coquillard, Danilo Fusinaz, Dorella Gaillard e Jean Pierre Gal, hanno depositato una memoria, peraltro di dubbia ritualità, in ordine all'iammissibilità del requisito referendario proposto; la risposta del Comitato dei promotori è pervenuta il 6 ottobre successivo.

D I R I T T O

L'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, dispone che l'ufficio regionale per il *referendum* popolare, istituito nell'ambito del tribunale a norma dell'art. 8, «esamina tutte le richieste di *referendum* di iniziativa popolare depositate allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione della ammissibilità».

L'ufficio, dunque, quando è chiamato a tale accertamento, esercita funzioni di natura giurisdizionale.

Ora, non v'è dubbio che la RAVA abbia la potestà costituzionalmente garantita, di disciplinare l'istituto referendario in conformità all'art. 30, comma 3 del proprio statuto speciale.

Tuttavia, l'art. 108 Cost., contiene una riserva di legge statale che esclude il settore giudiziario dal sistema del decentramento e quindi dalle competenze dell'ente regionale, anche a regime differenziato; e tale riserva di legge statale si considera prevalentemente assoluta, o al più relativa, ma soltanto nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il citato art. 9, invece, istituendo l'ufficio, assegna al tribunale un compito, quello appunto di vagliare la legittimità e l'ammissibilità della proposta referendaria, diverso ed ulteriore rispetto a quelli ad esso spettanti in base all'ordinamento giudiziario (cfr., art. 43 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modifiche).

E tale controllo distoglie il tribunale dai suoi compiti istituzionali senza che alcuna legge statale giustifichi l'interferenza della legge regionale in un ambito che concerne struttura e funzioni dell'ordine giudiziario. Ossia, senza alcuna legittimazione normativa, la regione ha ampliato e disciplinato le attribuzioni della magistratura.

Per incidens, la norma che si assume illegittima viola anche la competenza legislativa attribuita alla regione dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, statuto speciale della RAVA.

Certo, assorbente e decisivo è comunque il contrasto con l'art. 108 Cost., più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale in termini (cfr. sentenze numeri 43 del 1982, 212 del 1984, 203 del 1987, 615 del 1987, 767 del 1988).

D'ufficio, pertanto, si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale citata per contrasto con l'art. 108 Cost., essendo la questione non manifestamente infondata ed altresì rilevante, poiché investe la norma istitutiva delle attribuzioni nel cui esercizio l'ufficio regionale per il referendum popolare dovrebbe accertare la legittimità e l'ammissibilità della richiesta referendaria.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1975 n. 16 per contrasto con l'art. 108 Cost., nella parte in cui conferisce all'ufficio regionale per il referendum popolare istituito presso il tribunale, le attribuzioni concernenti il controllo di legittimità e di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo;

Ordina la sospensione del procedimento in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza ai promotori della richiesta di referendum, al presidente della Giunta regionale e al presidente del consiglio della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 ottobre 1999.

Il presidente: CUZZOLA

Il relatore: RAINIERI

99C1162

N. 653

Ordinanza emessa il 6 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio II.DD. di Verona contro Stadio S.r.l. e viceversa

Contenzioso tributario - Comunicazioni e notificazioni di atti processuali - Notificazione a mezzo del servizio postale - Perfezionamento alla data di spedizione, anziché di ricezione dell'atto - Disparità di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo posta nel processo civile ed in quello amministrativo - Disparità di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario - Incidenza sulla certezza e sulla tutela delle situazioni giuridiche dei destinatari della notifica - Contrasto con principi e criteri direttivi posti dalla legge delega n. 413/1991.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76, in relazione alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, lett. g).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 620/98 depositato il 24 febbraio 1998 avverso la sentenza n. 236 febbraio 1996 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Verona dall'Imposte dirette di Verona;

Controparti: Stadio S.r.l., Corrado Batti dott. Fernando, residente a Parma in Borgo Grassani n. 1, difeso dall'avv. Chiavegatti, avv. Ferrara, residente a Venezia in Riviera Magellano n. 5, Mestre; presente appello incidentale proposto da Stadio S.r.l.; atti impugnati: avv. di accert. - Irpeg + Ilor, 1982; avv. di accert. - Irpeg + Ilor, 1982;

F A T T O

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verona notificò, nel dicembre 1988, l'avviso n. 98/88 alla Stadio S.r.l. e, separatamente, al suo ex amministratore Gianandrea Chiavegatti; nell'atto era accertato analiticamente, per l'anno 1982, un reddito imponibile Irpeg pari a L. 1.576.095.000, ed uno di L. 562.140.000 ai fini Ilor, ed erano inoltre irrogate le conseguenti sanzioni per infedele dichiarazione e per violazioni di carattere formale.

Tale provvedimento fu separatamente impugnato tanto dalla società che dal Chiavegatti; e la commissione tributaria provinciale di Verona, riuniti i due ricorsi, li accolse parzialmente con sentenza febbraio 1996, n. 236, depositata in segreteria il 16 dicembre 1996.

Avverso tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria presentò appello: l'atto, consegnato all'ufficio postale il 30 gennaio 1998, giunse al Chiavegatti il seguente 2 febbraio, ed alla Stadio S.r.l. il successivo giorno 3.

Gli appellanti, costituitisi in giudizio, hanno chiesto la reiezione dell'appello principale, proponendo, inoltre, appello incidentale quanto ai capi della decisione su cui erano rimasti soccombenti.

D I R I T T O

Va preliminarmente valutata la tempestività dell'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Poiché non risulta che la decisione di primo grado sia stata a quella notificata trova qui applicazione, per il rinvio contenuto nell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 327, comma 1, c.p.c., secondo cui, com'è noto, le impugnazioni ordinarie non possono più proporsi, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Nella fattispecie in esame, questo termine, considerato il periodo feriale, è scaduto il 31 gennaio 1998 e, cioè, a cavallo tra la data di consegna dell'appello all'ufficio postale e quella del suo ricevimento da parte dei contribuenti: l'atto d'impugnazione risulta dunque pervenuto all'indirizzo degli appellati oltre il termine annuale, ma è stato consegnato al servizio postale prima che tale termine fosse scaduto.

A fondamento della tempestività del gravame, che difetterebbe secondo le comuni previsioni — di cui si dirà oltre — in materia di notificazioni effettuate direttamente dall'ufficiale giudiziario ovvero a mezzo del servizio postale, l'appellante oppone quanto stabilito dall'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992, il quale, nel suo complesso, regola, come noto, il nuovo processo tributario.

Il ripetuto art. 16, invero, dopo aver stabilito, al comma 2, che le notificazioni, nel processo tributario, «sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile», soggiunge, al comma successivo, che le stesse «possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto»; infine, al comma 5 — ed è questa la disposizione immediatamente rilevante — viene precisato che qualunque notificazione «a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione».

Orbene, in forza di quest'ultima previsione non sembra dubbio che l'appello principale andrebbe dichiarato ricevibile: ma il Collegio dubita proprio della legittimità costituzionale di tale disposizione, sì da indurlo a sollevare d'ufficio la relativa questione, essendo evidente la rilevanza che la stessa assume in causa.

Non sembra anzitutto dubbio che la previsione fondamentale, la quale disciplina le notificazioni nel processo tributario, sia quella espressa dal citato comma 2, per effetto del quale le norme — e quindi i principi — che disciplinano le notificazioni nel processo civile vanno estesi a questo diverso rito, che s'è inteso depurare, mediante la nuova disciplina, da regole residuali, derivanti dalla sua originaria natura di rimedio amministrativo, per tali ancora riscontrabili, anche *in subiecta materia*, nel previgente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Ciò posto, non vi è dubbio che, secondo la legge processuale civile, la notificazione si intende perfezionata nel momento della consegna (art. 137 c.p.c.) o, comunque, quando l'atto stesso giunga nella sfera di conoscibilità del destinatario, e non certo nel momento in cui lo stesso atto è consegnato all'ufficiale giudiziario, ovvero al messo; regola che trova applicazione anche alle notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, ove la notificazione si ha per eseguita nel momento in cui il plico contenente l'atto è consegnato a destinazione, oppure, se ciò non sia possibile, nel momento successivo, stabilito per legge (cfr. art. 8 legge n. 890/1982 cit.).

Pertanto, il ripetuto art. 16, comma 5, è affatto estraneo al sistema processuale civile, e, per conseguenza, anche a quello tributario, che al primo fa rinvio, anche per volontà, in tal senso, del legislatore delegante, quale espressa dall'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che verrà esaminato oltre.

La disposizione *sub iudice* riprende, invece, la previsione contenuta nell'art. 32 del d.P.R. n. 636/1972; e questa, a sua volta, adatta alla materia la regola comune per i ricorsi amministrativi, quale espressa dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per cui il gravame, se inviato a mezzo posta, si considera presentato alla data di spedizione.

Ad avviso della Commissione, è allora evidente che l'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, contrasta con l'art. 3, comma 1, della Costituzione, poiché, introducendo una regola affatto estranea al sistema processuale e propria dei rimedi giustiziali amministrativi, realizza un'irrazionale deviazione rispetto ad un comune principio di diritto processuale, che, per ciò stesso, sarebbe dovuto essere esteso al processo tributario.

Viene così attuata un'ingiustificata disparità di trattamento, non solo rispetto alle parti del processo civile e di quello amministrativo, ma anche, all'interno del processo tributario, tra quanti richiedono la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario — anche fidando nella maggiore competenza di questo — e quanti si avvalgono del servizio postale: solo questi ultimi sono liberati dall'obbligo di curare che l'atto giunga a destinazione nel termine prescritto.

E, d'altro canto, non si vede quali peculiarità del processo tributario che giustifichino una siffatta deroga. In particolare non la sua natura impugnatoria, visto che le norme civilistiche sulla notificazione si applicano anche al processo amministrativo; né si può intendere lo stesso art. 16, comma 5, come norma di favore, per le parti pubbliche o per quelle private, giacché la stessa si riferisce a tutte le notificazioni eseguite in ogni stato e grado del giudizio, e, dunque, ad un adempimento che può, volta a volta, gravare su uno qualsiasi dei soggetti del processo.

Va poi osservato come la lamentata disparità di trattamento si traduca, altresì, in una minore certezza delle situazioni giuridiche introdotte nel processo tributario, rispetto a quanto avviene in quello civile od amministrativo. In questi, infatti, il potenziale destinatario di un atto giudiziale, da notificarsi in un termine perentorio (come appunto il vincitore in primo grado), trascorso quell'intervallo è immediatamente in grado di apprezzare se la situazione giuridica sostanziale sottesa si sia o meno consolidata; viceversa, nel processo tributario, allo spirare del termine, tale sicurezza non si realizza, poiché tra il momento della spedizione dell'atto e quello del suo ricevimento può trascorrere un intervallo di tempo anche assai significativo, e, comunque, indefinibile a priori, senza che all'interessato sia dato modo di conoscere se tale operazione sia stata effettuata.

Tale minor certezza, si traduce, d'altronde, sotto il profilo processuale, in una minore tutela rispetto a quella delle parti nel giudizio civile ed in quello amministrativo: sicché lo stesso art. 16, comma 5, contrasta, sotto questo specifico profilo, con gli articoli 24 e 3 della Costituzione.

Va ancora tenuto presente che il precitato art. 30 della legge n. 413/1991, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario — da cui è appunto scaturito il decreto legislativo n. 546/1992 — fissò, tra i principi e criteri direttivi, *sub g)*, quello di adeguare le norme del processo tributario a quelle del processo civile.

Tuttavia l'art. 16, comma 5, per quanto detto, non appare compatibile con il criterio così fissato; il legislatore delegato, approvando tale disposizione, ha dunque travalicato i limiti della delega, sicché lo stesso art. 16, comma 5, contrasta anche con l'art. 76 della Costituzione.

Né tale conclusione può mutare solo perché lo stesso art. 30, paragrafo *g)*, *sub 4*, stabilisce che la disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni avrebbe dovuto prevedere l'impiego più largo possibile del servizio postale, giacché anche qui, l'utilizzo di questo mezzo è comunque correlato all'esecuzione di «notificazioni», e quindi allo svolgimento di attività che ne presentino i caratteri essenziali e rispettino i principi per queste fissati dall'ordinamento.

Il riferimento contenuto nella legge delega è, dunque, al servizio postale soltanto quale strumento per la consegna dell'atto, senza che ciò determini una più ampia deroga alla previsione di cui al paragrafo *g)*: la previsione censurata, viceversa, non attiene soltanto alla utilizzazione del servizio postale, ma, come già detto, determina una deroga al richiamato principio in tema di notificazione, estranea alle previsioni contenute nella legge di delega, ed anzi in contrasto con il criterio direttivo enunciato *sub g)*.

In conclusione, riconosciuta la rilevanza, ai fini della decisione dell'appello, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sin qui illustrata, deve, conseguentemente, disporsi la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale, giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di incostituzionalità dell'art. 16, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria della sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio, il 6 luglio 1999.

Il presidente, estensore: GABBRICCI

99C1163

N. 654

Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Como sui ricorsi riuniti proposti da Bonfanti Roberto ed altra contro Ufficio II.DD. di Cantù

Imposte e tasse in genere - Definizione delle pendenze tributarie - Accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA - Disciplina introdotta dal d.lgs. n. 218/1997 - Assenza di parametri normativi di riferimento per la determinazione dell'obbligazione tributaria concordata - Possibilità di definizione della controversia senza che sia esercitata l'azione accertatrice, né espletata attività istruttoria - Attribuzione ai funzionari negozianti del potere di definire le imposte con l'effetto di escludere la punibilità di reati - Violazione dei principi costituzionali relativi all'imposizione tributaria, alla capacità contributiva e ai doveri inderogabili di solidarietà.

- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 5, comma 1, lett. a), n. 218, 6, e 6, comma 1, n. 218, 7, 8 e 9.
- Costituzione, artt. 2, 23, 53 e 97.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

sul ricorso n. 994/99 depositato il 28 maggio 1999, avverso avv. di accert. n. 4481003929 - Irpef 1992, contro imposte dirette di Cantù, proposto da Bonfanti Roberto residente a Cabiante (Como) in via Paolo VI, difeso da Studio Associato Rapisarda - Salzano, residente a Cantù (Como) in via Vergani n. 20;

sul ricorso n. 995/99 depositato il 28 maggio 1999, avverso avv. di accert. n. 08/99 - Irpef, 1993, contro imposte dirette di Cantù, proposto da Nordtubi S.r.l. residente a Cantù (Como) in via Sante Duzioni n. 26; difeso da Studio Associato Rapisarda - Salzano, residente a Cantù (Como) in via Vergani n. 20;

sul ricorso n. 996/99 depositato il 28 maggio 1999, avverso avv. di accert. n. 09/99 - Irpef 1992, contro imposte dirette di Cantù, proposto da Nordtubi S.r.l., residente a Cantù (Como) in via Sante Duzioni n. 26, difeso da Studio Associato Rapisarda - Salzano, residente a Cantù (Como) in via Vergani n. 20;

sul ricorso n. 1214/99 depositato il 10 luglio 1999, avverso avv. di accert. n. 4481003930 - Irpef + Ilor, 1993, contro imposte dirette di Cantù, proposto da Bonfanti Roberto residente a Cabiante (Como) in via Paolo VI, difeso da Studio Associato Rapisarda - Salzano, residente a Cantù (Como) in via Vergani n. 20;

1. — Con separati ricorsi la società ed il socio impugnavano tempestivamente gli avvisi in epigrafe con i quali era stato accertato l'omesso versamento della ritenuta sugli utili extrabilancio distribuiti dalla prima e rettificato in aumento il reddito personale del secondo, in proporzione alla quota societaria di pertinenza; l'esistenza di operazioni fittizie — negli esercizi 1992-93 — era stata rilevata nel corso di una verifica fiscale, successivamente agli accertamenti con adesione intervenuti tra la «società» e l'ufficio delle imposte di Cantù (all. 3 P.V.C.).

All'udienza camerale ex art. 47, d.lgs. n. 546 i ricorrenti rinunciavano all'istanza cautelare proposta e chiedevano procedersi alla decisione di merito; a quella odierna concludevano come in atti.

2. — Con ordinanza 5 febbraio 1999 questa Commissione ha sollevato questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della conciliazione, ravvisandone un possibile contrasto con gli articoli:

23 e 97 della Costituzione, perché le condizioni dell'accordo conciliativo sono svincolate da qualsiasi parametro normativo;

2 e 53 della Costituzione, perché il dovere di concorrere alle spese pubbliche, nell'adempimento di «doveri inderogabili di solidarietà», si esplica attraverso l'incontrollata mediazione del funzionario tributario, cui compete determinarne la misura.

È sembrato, infatti, che in mancanza di una corretta procedimentazione di criteri legali ed amministrativi sussista possibilità di abuso ed arbitrio, inammissibile in uno stato di diritto, la cui azione non può essere informata ai criteri di conduzione di un'impresa commerciale; perfino questa, del resto, addivene alla definizione transattiva e/o a stralcio di situazioni creditorie solo in presenza di condizioni di precarietà del debitore o di pressanti necessità di cassa.

Nella previsione della conciliazione è stato pertanto ravvisato un possibile contrasto con i principi costituzionali di cui sopra, risultando di fatto sostituito l'esercizio del potere impositivo, come disciplinato in attuazione della delega di cui alla legge n. 825/1971, con il diverso regime dell'imposizione consensuale e negoziata.

3. — Tali violazioni sussistono, a maggior ragione, nel caso di accertamento con adesione: manca, di norma, una precedente attività istruttoria e non sono previsti controlli sull'accordo raggiunto (neppure di legittimità, come nell'ipotesi di conciliazione).

L'invito concerne tutti i «periodi d'imposta suscettibili di accertamento» (art. 5, lett. a), la cui definizione è affidata solo all'abilità del negoziatore, in mancanza di pregresse indagini; definizione, peraltro, insuscettibile di modificazione — salva l'ipotesi di cui alla lett. a), comma 4, dell'art. 2 — benché destinata ad incidere sull'obbligazione del contribuente anche negli esercizi futuri, ove l'ufficio non sia poi in grado di fornire rigorosa dimostrazione dell'intervenuta variazione di elementi reddituali, già accertati e/o riconosciuti dallo stesso ufficio.

In luogo di quella «effettiva», viene «concordata» una capacità contributiva fittizia, che estende e legalizza nel tempo la condotta evasiva; l'esercizio dell'azione penale — tema centrale del dibattito politico e culturale di questi anni — è rimesso alle frettolose, sommarie valutazioni del funzionario negoziatore, arbitro dell'impunità penale del contribuente.

L'innovazione interessa evidentemente solo i percettori di redditi per i quali la misura della base imponibile può presentare incertezze, non quelli di redditi certi e documentabili; esprime quindi la definitiva rinuncia dello stato a pretendere anche da essi l'adempimento dell'obbligo contributivo secondo le regole vigenti da quasi trent'anni.

Il contenzioso sarà certamente ridotto, ma sacrificando i principi che hanno sin qui presieduto alla disciplina del rapporto d'imposta, che la riforma del 1972 aveva sottratto ad ogni valutazione discrezionale per assicurare uguaglianza di trattamento, rinunciando negli esercizi futuri alle maggiori imposte commisurate alla capacità «effettiva», rendendo più vistosa la differenza tra quanti «pagano» in base a questa e quanti hanno ottenuto invece il riconoscimento di una capacità «fittizia». L'istituto non si correla certamente al più volte dichiarato intento di voler combattere l'evasione fiscale, che una meditata elaborazione giurisprudenziale (costituzionale, di legittimità e di merito: v. ord. cit., n. 3) aveva costantemente incoraggiato: in vista di un facile, provvisorio incremento del gettito, il fondamentale principio di cui all'art. 53 della Costituzione trova apparente, fittizia attuazione.

Neppure deficienze organizzative dell'A.F., più volte denunciate nelle aule parlamentari, giustificano tale involuzione, ben essendo possibile — nel rispetto di quei principi e garantendo un'adeguata trasparenza — la definizione delle controversie a cura della stessa amministrazione, valorizzando e ridisciplinando, ad esempio, l'istituto dell'autotutela ad istanza del contribuente; d'altra parte, se quelle deficienze sono la causa della mancanza di un'utile e tempestiva azione accertatrice — donde la ricerca di soluzioni alternative, come l'istituto in esame — è davvero illusorio attendersi una puntuale e diligente negoziazione dell'imposta: il personale in servizio — che ha proceduto sin qui al controllo delle dichiarazioni annuali in percentuale assai limitata — non potrà provvedere oculatamente alla definizione di tutti i «periodi d'imposta suscettibili di accertamento» (art. 5 cit.).

Le disfunzioni organizzative possono giustificare l'introduzione di procedimenti speciali solo per il tempo necessario alla loro eliminazione e solo per situazioni di scarsa significatività tributaria (come in ordinamenti stranieri), riservando le energie disponibili all'individuazione e controllo di quelle rilevanti, recuperandole alla contribuzione: in mancanza di qualsiasi limitazione, l'istituto sostituisce in via permanente l'esercizio dell'azione accertatrice, con gli effetti diseducativi già rilevati nella precedente ordinanza di rimessione (n. 3 cit.).

In definitiva, è stato reintrodotta un istituto che la riforma del 1972 aveva espunto dall'ordinamento, in accoglimento di diffuse, serrate critiche, ritenendolo non compatibile con i principi del nuovo stato; il reperimento di entrate tributarie, previsto in provvedimenti normativi (condono) secondo regole generali ed uniformi, è affidato nell'accertamento con adesione alle differenti valutazioni degli uffici nella negoziazione del potere impositivo.

4. — Nei primi commenti al nuovo processo è stato ritenuto che la conciliazione espliciti efficacia sui rapporti tributari con più parti o aventi collegamenti giuridicamente rilevanti: si è conseguentemente escluso — nel caso di rapporti derivati — che l'A.F. possa tenere ferma la misura dell'obbligazione inizialmente accertata, considerando insensibili gli accertanti individuali alla definizione conciliativa del rapporto societario presupposto (sent. 3 marzo 1999, n. 63 di questa commissione).

Analogo problema si pone nel caso di accertamento con adesione.

Rientra certamente nei poteri di cognizione del giudice tributario stabilire se l'imponibile concordato precluda ogni ulteriore accertamento nei confronti della società ovvero incida sulla misura degli utili distribuiti ai soci o del reddito individuale di questi; ma la soluzione suppone evidentemente l'esistenza dell'accordo, dal quale dovrà invece prescindere se la sua previsione è illegittima.

La questione è dunque rilevante ai fini della decisione — accertate ritenute e redditi con riferimento all'ammontare delle asserite operazioni fittizie — ed investe l'intera disciplina dell'istituto: svolgendosi ed esaurendosi il procedimento nel più assoluto riserbo, non sembrano ipotizzabili altre fattispecie processuali per sollevarla.

La legislazione vigente contiene disposizioni di diversa origine ed ispirazione; la questione fornisce dunque al giudice delle leggi l'occasione per indicare al legislatore le linee della sua azione futura, volta a ricondurre l'ordinamento, nel rispetto dei valori costituzionali, a criteri di razionalità e coerenza: diventa evidentemente superflua la stessa organizzazione giudiziaria tributaria attuale se la definizione amministrativa delle controversie, come attualmente disciplinata, è conforme al disegno costituzionale; l'interesse del contribuente alla definizione del rapporto secondo le regole anzidette, per gli innegabili vantaggi che ne derivano, riduce l'intervento del giudice — in mancanza di limiti temporali e di predeterminazione di imponibili — alle sole controversie concernenti redditi certi e documentabili (di lavoro e/o di pensione), ciò che non giustifica certamente l'esistenza, ed il costo, di una magistratura tributaria, ancorché onoraria.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 9 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e segnatamente degli artt. 5, comma 1, lett. a) e 6, comma 1, nella parte in cui:

con riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione, non prevedono parametri normativi di riferimento per la determinazione dell'obbligazione tributaria concordata e consentono la definizione della controversia senza che sia stata esercitata l'azione accertatrice, né espletata attività istruttoria;

con riferimento agli artt. 23 e 97 della Costituzione, demandano alle valutazioni del funzionario la definizione delle imposte con conseguente non punibilità di reati, senza limiti ed in via permanente;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina altresì che a cura della segreteria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento.

Como, addì 29 settembre 1999.

Il presidente relatore: SICA

N. 655

*Ordinanza emessa il 5 luglio 1999 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Baria Anna Maria e prefettura della Spezia*

Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito in materia pensionistica - Estensione alla materia assistenziale (nella specie: assegno di invalidità civile) - Mancata previsione - Irragionevolezza del trattamento di maggior favore dell'indebito previdenziale rispetto a quello assistenziale - Incidenza sul diritto all'assistenza sociale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 196/1993.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 260, 261, 262 e 263, sostituito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 38, comma 1, 23 dicembre 1996, n. 662, 1, commi 264 e 265.
- Costituzione, artt. 3 e 38, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sulla domanda avanzata da Anna Maria Baria nei confronti del Ministero dell'interno, in relazione alla sollevata questione di ufficio di legittimità costituzionale, sentito il difensore di parte ricorrente;

O S S E R V A

La ricorrente Anna Maria Baria, già titolare di assegno di invalidità civile, è stata raggiunta da provvedimento della prefettura della Spezia del 27 novembre 1997 (in atti prodotto) con il quale le si ingiunge la restituzione della somma di L. 7.013.540, relativa alle mensilità della predetta provvidenza percepite dal 14 marzo 1994 al 31 ottobre 1995.

La Baria, infatti, in sede di visita di revisione (14 marzo 1995), da parte della commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile della Spezia, era stata riconosciuta invalida nella misura del 40% e, dunque, al di sotto del minimo richiesto dalla legge per poter fruire (nel caso, continuare a fruire) dell'assegno di invalidità civile; pertanto, il Ministero del tesoro (cfr. 1^a produzione) le aveva comunicato quanto sopra, contestualmente invitandola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, a rinunciare alla provvidenza.

La Baria, invece, ha agito avanti questo giudice, in sede monocratica e quale giudice del lavoro, già pretore in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in via principale, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, cit., per violazione degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione ed, all'esito, accertata la illegittimità del provvedimento prefettizio del 27 novembre 1997, di cui sopra, di dichiarare non sussistere l'obbligo restitutorio nei confronti della predetta prefettura; in subordine, di fare applicazione, nel caso di specie dell'art. 1, commi 260 ss., legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministero dell'interno, pur se ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Osserva subito questo giudice che ogni questione sull'art. 11, comma 4, legge n. 537, cit., è superata in quanto questa norma (sulla quale è anche intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 382 del 1996, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 38, primo e secondo comma, 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli artt. 2, 38 e 3, Cost.) è venuta meno per effetto della sua abrogazione operata dall'art. 4, d.-l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Conseguentemente, sembra già di poter dire che, attualmente, l'obbligo restitutorio della ricorrente non riguarda più le somme percepite nell'anno anteriore alla data della visita di revisione (14 aprile 1995). Si pone però il problema dell'individuazione della norma applicabile al caso di specie.

Ora, in via subordinata, la ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662, del 1996, cit., il quale ha dettato una disciplina particolare per le ipotesi di indebito in materia di prestazioni pensionistiche, di trattamenti di famiglia e di rendite erogate, anche se in via di capitale, da enti pubblici di previdenza obbligatoria anteriori al 1° gennaio 1996. Si osservi fin da ora che, nel caso di specie, è pacifico, dai documenti prodotti, che si tratti di un indebito anteriore a detta data.

Tornando all'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, cit., è noto che questo intervento normativo si inserisce nel tormentato filone dell'indebito pensionistico, il quale, muovendo dall'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924,

n. 1422 (norma eccezionale rispetto alla regola generale dell'art. 2033 c.c., sull'indebito oggettivo, così come chiarito dalla suprema Corte a sezioni unite, con le decisioni 3 febbraio 1986, nn. 653 e 654 e quindi non estensibile oltre i casi da essa tassativamente preveduti), ha prodotto in materia ulteriori norme speciali: prima, l'art. 52, legge 9 marzo 1989, n. 88, poi l'art. 13, legge 30 dicembre 1991, n. 412 (sul quale è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 1993) ed, infine, con i limiti temporali in esso precisati, l'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, cit.

Tutte le richiamate disposizioni si riferiscono, però, come già osservato, al settore propriamente previdenziale, mentre, per il settore assistenziale, era intervenuto l'art. 3-ter del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850, aggiunto dalla legge di conversione (la n. 29 del 21 febbraio 1977), il quale, sancendo l'irripetibilità delle somme erogate in caso di revoca del beneficio assistenziale, testualmente si applica solo per gli indebiti assistenziali anteriori all'entrata in vigore del d.-l. n. 850 stesso; ne segue, allora, che, per questo settore, l'unica norma applicabile continua ad essere quella dell'art. 2033 c.c.

E, tuttavia, più di un dubbio di legittimità costituzionale può sorgere nella lettura del complessivo sistema di cui sopra, allorché ci si avveda che il nostro ordinamento ha elaborato una serie di norme speciali e, sostanzialmente, di miglior favore rispetto all'originale regola codicistica dell'indebito oggettivo, per disciplinare l'indebito previdenziale, mentre nulla ha disposto per il diverso, ma contiguo, indebito assistenziale ed il sospetto diventa ancora più forte nel momento in cui si passi ad esaminare il disposto dell'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, cit.

Al riguardo, due osservazioni possono essere fatte: in primo luogo, astrattamente ragionando, alla luce dei principi che appresso saranno enucleati, si potrebbe anche dubitare della legittimità costituzionale di tutte queste norme (art. 52, legge n. 88 del 1989 ed art. 13, legge n. 412 del 1991); in secondo luogo e soprattutto, venendo al concreto, si deve osservare che l'art. 1, commi 260 ss., cit., in realtà, non si muove nel solco delle norme che lo hanno preceduto e che hanno avuto cura di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'indebito e le sue conseguenze, ma realizza un compromesso tra finalità recuperatore ed esigenze alimentari dei pensionati, introducendo il criterio del riferimento al reddito posseduto nell'anno 1995 ed in base a ciò operando il discrimine tra recupero e non recupero (commi 260 e 261).

Ora, questa normativa si pone, all'evidenza, come normativa speciale anche nel settore previdenziale, come ulteriormente dimostra il suo limite temporale (indebiti insorti anteriormente al 1° gennaio 1996), lasciando così che, per l'avvenire, tornino ad operare le norme precedenti in materia. Pertanto, non si può, a parere di questo giudice, ritenere che il complesso di cui all'art. 1, commi 260 ss., cit., si iscriva pienamente ed esclusivamente all'interno del settore previdenziale, senza che invece esso si ponga, con i suoi limiti temporali, come esempio di (generale) disciplina nel settore degli indebiti per prestazioni a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Tutto ciò premesso, questo giudice ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, secondo i principi che seguono.

Occorre, al riguardo, rifarsi all'insegnamento della Corte delle leggi, la quale, nella sua sentenza 27 aprile 1993, n. 196, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c., per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui esso non veniva a disciplinare, per i crediti assistenziali, il regime del cumulo degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione monetaria in maniera eguale a quanto previsto per i crediti previdenziali, quando il giudice pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme per i predetti crediti.

Al riguardo, proprio l'insegnamento contenuto in questa decisione, per il quale le «... prestazioni di assistenza obbligatoria si differenziano dalle prestazioni previdenziali sia sotto l'aspetto strutturale sia sotto l'aspetto finalistico ...» (punto 2, 4° cpv. delle considerazioni in diritto), impedisce al giudice, chiamato a decidere su di una fattispecie come quella oggetto del presente giudizio, di indebito assistenziale anteriore al 1° gennaio 1996, di applicare per via analogica il complesso normativo di cui all'art. 1, commi 260 ss., legge n. 66 del 1996; il citato insegnamento legittima e rende non manifestamente infondata, però, la questione di costituzionalità di questo complesso normativo, proprio per la sua mancata estensione al settore assistenziale.

Il dubbio di costituzionalità, poi, va riportato sia all'art. 3 sia all'art. 38, primo comma, della Costituzione.

Quanto all'art. 3, nel senso chiarito dalla citata pronunzia, per cui, nel caso concreto, detta norma risulterebbe violata non tanto sotto il profilo di eguaglianza, quanto sotto quello di razionalità, perché la norma censurata viene a predisporre una disciplina speciale e di miglior favore per tutti gli indebiti previdenziali, quale che sia il loro ammontare e salvo il caso di dolo del pensionato percettore, con una logica sostanzialmente di natura transattiva, mentre nulla dispone per gli indebiti assistenziali; sul punto, è ulteriore insegnamento della giurisprudenza costituzionale che l'assistenza sociale costituisce un settore dell'ordinamento che interviene per assicurare

«... i mezzi necessari per vivere...», laddove quello previdenziale vuole garantire «... anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori» (punto 3 delle considerazioni in diritto della sentenza n. 196 del 1993, riprendendo l'insegnamento della sentenza n. 31 del 1986).

Quanto all'art. 38, primo comma, della Costituzione, ancora una volta occorre rifarsi alla pronuncia n. 196, del 1993, per affermare che, nel caso, lo stesso appare violato perché, *a fortiori*, non si è preveduta l'estensione del complesso normativo di cui all'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662, cit., anche agli indebiti previdenziali.

In conclusione, sembrano sussistere nel caso tutti i presupposti per poter fare applicazione della citata normativa, che però trova l'ostacolo del disposto dell'art. 1, comma 260, ai sensi del quale l'ambito di operatività della stessa è ristretto agli indebiti per prestazioni pensionistiche, trattamenti di famiglia e rendite a carico di enti pubblici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria; appare allora non manifestamente infondata, sotto i profili degli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nei termini di cui sopra, la questione di illegittimità costituzionale di questo complesso normativo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 265 (dei quali il comma 263 sostituito dall'art. 38, comma 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448), della legge 30 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda la cancelleria per quanto di sua competenza.

La Spezia, addì 5 luglio 1999.

Il giudice del lavoro: PANICO

99C1165

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccietelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 89
GULLIVER LIBRERIA
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Gott, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Ralioia, 89/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meriliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 58
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Criepl
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDIFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzarotto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.s.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzo, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-6-8
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Boeco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villamrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Casco Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

| | |
|---|---|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 297.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.067.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 992.000 - semestrale L. 520.000 |
|---|---|

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

| | |
|--|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | L. 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 182.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 105.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. 8.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|--|--------------|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. 4.000 |

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 474.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 293.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 4 8 0 9 9 *

L. 7.500